



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno IV - n. 2-2009**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

**8**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno IV - n. 2-2009  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli  
G. J. Kaczyński  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefani  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
S. Testa Bappenheim  
G. Schiano  
A. Guarino

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

# *La tutela della personalità dei minori nell'ordinamento canonico tra il dovere dei genitori di fornire loro un'educazione «integrale» e l'esigenza di prevenire e reprimere i crimini sessuali commessi dai chierici*

PIETRO LOJACONO

## 1. *L'educazione quale «missione» peculiare ed insostituibile dei genitori: il bonum physicum et spirituale prolis*

La problematica concernente l'effettivo rilievo che la concezione del matrimonio e della famiglia propria del Cattolicesimo attribuisce alla missione educativa di cui i genitori sono titolari nei confronti dei figli appare indubbiamente assai significativa. Dottrina e giurisprudenza si sono interrogate sulla reale valenza giuridica della missione *de qua*, cercando di stabilirne l'esatta rilevanza: ciò soprattutto allo scopo di accertare se la volontà (di uno o di entrambi i coniugi) di non adempiere il diritto-dovere di educare la prole, o l'incapacità di porre in essere tale *munus* incidessero sulla validità del legame matrimoniale intercorrente tra i *coniuges-parentes*. Siffatta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale è stata alimentata, almeno così riteniamo, da alcuni pronunciamenti del Magistero pontificio – sia antecedenti, che successivi all'ultimo Concilio ecumenico –, dalle deliberazioni del Vaticano II e dalla «traduzione» in termini normativi che di quest'ultime è stata fatta dal *Codex Iuris Canonici* del 1983, nonché dal *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* del 1991.

Il Magistero autentico ha sottolineato in numerosi documenti l'importanza del compito educativo di cui sono titolari i genitori, compito definito obbligo «gravissimo», nonché diritto-dovere «essenziale» e «originario, primario ed inalienabile»<sup>1</sup>. Questa situazione giuridica, in quanto derivante dal legame

---

<sup>1</sup> Cfr. PIO XI, *Casti connubii* (31 dicembre 1930), n. 16, in *Enchiridion delle Encicliche*, vol. 5, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1998, p. 599, ove si afferma che «per ordinazione naturale e divina questo dovere e diritto all'educazione della prole appartiene anzitutto a coloro che con la generazione iniziano l'opera della natura e ai quali è vietato di esporre alla perdita l'opera incominciata lasciandola imperfetta»; *Gravissimum educationis* (28 ottobre 1965), n. 3, in *Tutti i documenti del Concilio*,

biologico instauratosi tra la prole ed i *parentes* in virtù della generazione<sup>2</sup>, appare assolutamente intangibile. Ciò in un duplice senso: i genitori, salvo casi di inderogabile necessità, non possono delegare integralmente ad altri soggetti, pubblici o privati, la realizzazione della missione educativa; nessuna entità, nemmeno la comunità ecclesiale, o lo Stato, può arbitrariamente impedire ai *parentes* di svolgere l'attività educativa, od imporre loro i contenuti e le modalità dell'attività stessa<sup>3</sup>.

---

Editrice Massimo, Milano-Roma, 1988, p. 500, la quale sottolinea che «I genitori, poiché hanno trasmesso la vita ai figli, hanno l'obbligo gravissimo di educare la prole: vanno pertanto considerati come i primi e i principali educatori di essa»; *Gaudium et spes* (7 dicembre 1965), n. 48, *ivi*, p. 190, secondo cui i *coniuges-parentes* «adempiranno diligentemente il dovere dell'educazione, soprattutto religiosa, che spetta, prima di ogni altro, a loro»; GIOVANNI PAOLO II, *Familiaris consortio* (22 novembre 1981), n. 36, in *Enchiridion Vaticanum*, vol. 7, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1982, pp. 1475-1477; *Carta dei diritti della famiglia* (24 novembre 1983) – in specie l'art. 5 –, *ivi*, vol. 9, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1987, pp. 476 s.

<sup>2</sup> Cfr. MARIA ELISABETTA CASELLATI ALBERTI, *Fonti del diritto di famiglia nel nuovo Codice di Diritto Canonico, con particolare riferimento all'educazione dei figli*, in AA.VV., *Studi sulle fonti del diritto matrimoniale canonico* (a cura di SANDRO GHERRO), Cedam, Padova, 1988, p. 161; ID., *L'educazione dei figli nell'ordinamento canonico*, Cedam, Padova, 1990, pp. 101-105, la quale sottolinea come il dovere di educare, proprio perché derivante dal fatto materiale della procreazione, «non grava solo sui genitori legittimi o sulla famiglia monoparentale, ma anche sui genitori naturali» (p.102); JAVIER HERVADA, *Discorso generale sul matrimonio*, in *Studi sull'essenza del matrimonio*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 176 s., ove, dopo aver evidenziato che «La relazione tra i genitori ed i figli, ad esempio, è prima di tutto una relazione ontologica, derivata dalla generazione», si specifica che i doveri di cui i *parentes* sono titolari nei confronti della prole sorgono in virtù del «fatto stesso della generazione»; ALBERTO VANZI, *L'incapacità educativa dei coniugi verso la prole, come incapacità ad assumere gli oneri essenziali del matrimonio (can. 1095 3°)*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, 2006, pp. 635-637, il quale, pur rilevando come il diritto-dovere di impartire l'educazione sorga in virtù del rapporto biologico determinatosi in conseguenza della generazione, indipendentemente, quindi, dal fatto che i genitori siano, o meno, legati tra loro da un vincolo matrimoniale, precisa che il fatto che «i genitori non uniti in matrimonio siano in grado di educare la prole, non deve essere preso come una norma, caso mai come un'eccezione» (p.636).

<sup>3</sup> Cfr. *Gravissimum educationis*, cit., nn. 3 e 6; GIOVANNI PAOLO II, *Familiaris consortio*, cit., p. 1477, secondo cui «Il diritto-dovere educativo dei genitori si qualifica...come insostituibile ed inalienabile [corsivo nel testo: *n.d.a.*], e che pertanto non può essere totalmente delegato ad altri, né da altri usurpato». In dottrina, cfr. LORENZO SPINELLI-GIUSEPPE DALLA TORRE, *Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II*, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 259-262; GIUSEPPE DALLA TORRE, *La questione scolastica nei rapporti tra Stato e Chiesa*, Pàtron Editore, Bologna, 1988, pp. 11-26; ID., *Diritto alla vita e diritto dei minori nell'ordinamento canonico*, in AA.VV., *Tutela della famiglia e diritto dei minori nel Codice di Diritto Canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2000, pp. 71-74, il quale rileva come il diritto dei genitori ad educare la prole sia un «diritto assoluto cioè valevole verso tutti: i consociati, la pubblica autorità, la stessa Chiesa. Un diritto in particolare che ha tra i suoi contenuti non solo la pretesa dell'astensione da ogni interferenza della pubblica autorità nell'opera educativa; ma anche positivamente la pretesa di ottenere da essa i sussidi necessari per l'educazione, in particolare per l'educazione cattolica (can.793§2) e quindi anche nella scelta delle scuole (cann. 797-798)»; SANDRO GHERRO, *Chiesa, Stati e persona (Alcuni riferimenti antologici al Magistero di Giovanni Paolo II)*, in AA.VV., *Studi sui rapporti tra la Chiesa e gli Stati*, Cedam, Padova, 1989, pp. 171-177; AGOSTINO MONTAN, *L'educazione cattolica nell'ordinamento della Chiesa (cann.793-821)*, in

Il riconoscimento della titolarità da parte dei genitori di siffatto diritto-dovere non implica, comunque, che essi, nell'impartire ai figli l'*educatio*, possano agire con assoluta discrezionalità. Il diritto-dovere dei *parentes* è soggetto, infatti, ad un duplice ordine di limitazioni.

Innanzitutto, non può mai prescindersi dalla finalità dell'attività educativa e cioè consentire alla prole di raggiungere un pieno ed integrale sviluppo della propria personalità sotto il profilo fisico, psichico e morale: conseguentemente, al diritto-dovere dei genitori corrisponde in capo al figlio una situazione giuridica attiva avente quale contenuto il diritto a che l'*educatio* persegua l'obiettivo di favorire la «crescita» dell'individuo, considerato sia singolarmente, sia in rapporto all'ambiente circostante, e non si traduca mai in atti e comportamenti lesivi del benessere fisio-psichico<sup>4</sup>.

I genitori, inoltre, in quanto membri della comunità ecclesiale, sono tenuti a svolgere la loro attività educativa in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Magistero ecclesiastico. Ciascun fedele deve cooperare, secondo il proprio *status*, alla realizzazione della missione salvifica affidata alla Chiesa; siffatta corresponsabilità nell'*aedificatio populi Dei* coinvolge i laici, i quali sono chiamati ad improntare la vita coniugale, ed in genere le relazioni familiari, ai principi del Cattolicesimo.

La nozione di *educatio* accolta dal Magistero appare amplissima, sicché da essa discende la facoltà di formulare indicazioni, vincolanti per i *parentes*, in merito alla realizzazione di tutti i vari profili che connotano la missione educativa. Il termine «educazione» sussume, infatti, due concetti ben distinti, anche se connessi: l'*educatio physica* (il cd.*bonum physicum prolis*); l'*educatio moralis-religiosa* (il cd.*bonum spirituale prolis*).

Dottrina e giurisprudenza non sono riuscite ad elaborare una definizione assolutamente certa ed univoca delle due nozioni in esame<sup>5</sup>. La grande maggioranza degli Autori e delle pronunce giurisprudenziali è tuttavia incline a ritenere: che per *educatio physica* si debba intendere la cd. procreazione continuata, cioè l'adozione da parte dei genitori di tutte quelle misure atte a far sì che la prole, una volta generata, permanga in vita<sup>6</sup> (ad es., la sommi-

---

Apollinaris, 1995, pp. 67-69. Cfr. anche EDOARDO DIENI, *Tradizione «juscorporalista» e codificazione del matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 482-489; GIORGIO FELICIANI, *Il popolo di Dio*, il Mulino, Bologna, 2003, p. 100.

<sup>4</sup> Cfr. MARIA ELISABETTA CASELLATI ALBERTI, *L'educazione...*, cit., pp. 121-131.

<sup>5</sup> Per un'ampia disamina dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale relativa ai concetti in esame, cfr. SEVERINO MASTROTTO, *L'educazione della prole come elemento essenziale dell'oggetto formale del consenso matrimoniale*, Università Gregoriana, Roma, 1984, *passim*.

<sup>6</sup> Cfr., per tutti, FRANCESCO SAVERIO WERNZ-PIETRO VIDAL, *Ius canonicum*, t. v, *Ius matrimoniale*,

nistrazione degli alimenti) – va sottolineato che, secondo un orientamento interpretativo, il *bonum physicum* non consisterebbe solo nel mantenimento in vita, ma anche nel fornire ai figli quella formazione «minima» che consenta loro di relazionarsi con gli altri esseri umani<sup>7</sup> –; che con la locuzione *educatio moralis-religiosa* si indichi il diritto-dovere dei genitori di fornire alla prole, ovviamente nei limiti delle proprie possibilità, tutti quegli elementi che consentano alla personalità individuale di raggiungere il pieno sviluppo sotto il profilo intellettuale, morale e più genericamente spirituale<sup>8</sup> – il culmine di tale pieno sviluppo è rappresentato dall'educazione religiosa nella Fede cattolica, educazione che, comunque, pur rappresentandone la dimensione più elevata, non esaurisce il concetto di *bonum spirituale prolis* –.

Nel presente lavoro concentreremo la nostra attenzione pressoché esclusivamente sull'educazione morale e religiosa, giacché un'analisi della nozione di *bonum spirituale* e delle sue implicazioni giuridiche, soprattutto in ordine alle ipotesi di invalidità del negozio matrimoniale, nonché in ordine ai mezzi con cui l'ordinamento canonico sanziona quelle condotte criminose che appaiono particolarmente gravi, in quanto lesive del diritto del minore ad uno sviluppo integrale ed armonioso della dimensione affettiva e spirituale – quest'ultimo argomento sarà affrontato nella seconda parte delle presenti riflessioni –, appare, almeno così riteniamo, assai interessante.

La peculiarità ed insostituibilità della missione educativa affidata ai genitori è stata sottolineata da un orientamento dottrinale secondo cui il diritto-dovere di impartire l'*educatio*, costituendo la dimensione spirituale della fecondità, rappresenta una delle manifestazioni più alte dell'*amor coniugalis*, *amor* essenziale, puntualizza la tesi *de qua*, affinché tra due battezzati sussista realmente un matrimonio dotato di natura sacramentale<sup>9</sup>. La procreazione, intesa come

---

Università Gregoriana, Roma, 1946, pp. 761 s.; ANTONI STANKIEWICZ, *L'esclusione della procreazione ed educazione della prole*, in AA.VV., *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1990, pp. 166 s. In giurisprudenza, cfr., per tutte, *coram* Pinto, *Montisvidei*, diei 12 novembre 1973, in *S.R.R. Dec.*, vol. LXV, dec.176, n.3, pp. 726 s.

<sup>7</sup> Cfr., per tutti, SEVERINO MASTROTTO, *op. cit.*, p. 46 s.

<sup>8</sup> Cfr., per tutti, CARLOS SECO CARO, *La educación religiosa de los hijos y la exclusión del «bonum prolis»*, in *Ius canonicum*, 1972, pp. 377 ss. In giurisprudenza, cfr., per tutte, *coram* De Lanversin, *Friburgen.-Rottenburgen.*, diei 27 giugno 1990, in *S.R.R. Dec.*, vol. LXXXII, dec. 84, n. 6, p. 574.

<sup>9</sup> Cfr. PAOLO PICOZZA, *Educazione religiosa della prole nel matrimonio sacramento*, Studium Urbis, Roma, 1981, p. 22, ove, dopo aver rilevato che la fecondità spirituale, consistente in «un preciso rapporto con una terza realtà personale oltre i due coniugi, quale prole reale o in vari modi e livelli adottiva», diviene «parte integrante della perfezione dell'amore coniugale, richiesto perché ci sia sacramento», si precisa che «tale fecondità, che mai è possibile abolire, ha solo una accezione: quella educativa»; ID., *L'esclusione dell'obbligo dell'educazione della prole*, in AA.VV., *Prole e matrimonio canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, pp. 277 ss. Cfr. anche CARLOS J.

mera generazione biologica, può anche mancare, essendo possibile ad una coppia sterile contrarre un valido matrimonio ed eventualmente realizzare l'aspirazione alla paternità (e maternità) attraverso l'adozione<sup>10</sup>: è essenziale, invece, che ai figli, nati dall'unione od eventualmente adottati, i *parentes* forniscano una piena educazione morale e religiosa (ovviamente, presupposto di siffatta *educatio* è che i genitori abbiano garantito alla prole il *bonum physicum*). L'autentico amore sponsale include necessariamente al proprio interno la dimensione educativa: la procreazione, biologica o realizzata attraverso l'adozione, ed il conseguente diritto-dovere di educare i figli scaturiscono entrambi dalla relazione di amore intercorrente tra i coniugi-genitori<sup>11</sup>.

Siffatta situazione giuridica trova il proprio fondamento nel diritto divino naturale e concerne, quindi, qualunque legame matrimoniale. Nell'ambito del *matrimonium ratum*, poi, il diritto-dovere di fornire l'*educatio* viene elevato all'ordine soprannaturale, in quanto l'unione tra Cristo e la Chiesa, rappresentata appunto dal matrimonio-sacramento, è connotata da una finalità prettamente spirituale consistente essenzialmente nel rendere il battezzato pienamente consapevole della propria dignità di membro della comunità ecclesiale e del conseguente dovere di impegnarsi nell'*aedificatio populi Dei*: da qui, conclude la tesi in parola, l'obbligo dei genitori di impartire ai figli un'educazione religiosa pienamente conforme al patrimonio dogmatico proprio del Cattolicesimo<sup>12</sup>.

La famiglia, prosegue l'indirizzo in esame, svolge, inoltre, un ruolo insostituibile all'interno del complesso processo di formazione della personalità

---

ERRÁZURIZ M., *La rilevanza canonica della sacramentalità del matrimonio e della sua dimensione familiare*, in *Ius Ecclesiae*, 1995, pp. 561 ss.

<sup>10</sup> L'ordinamento canonico, è noto, conosce l'istituto dell'adozione, ma rinvia, per la sua concreta disciplina, alla legislazione civile; sul punto, cfr. il can.110 del Codice di Diritto Canonico latino – d'ora in avanti indicato come *C.I.C.* –, secondo cui «I figli, che sono stati adottati a norma della legge civile, sono ritenuti figli di colui o di coloro che li hanno adottati» (nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* – d'ora in avanti indicato come *C.C.E.O.* – manca una norma di analogo contenuto). Precisiamo che allorquando, nel citare i canoni, non specifichiamo la legislazione di appartenenza, è sottinteso che si tratta di norme del Codice latino.

<sup>11</sup> Cfr. PAOLO PICOZZA, *Educazione...*, cit., p. 58, ove si afferma che i coniugi «non si amano per generare ed educare, ma generano ed educano perché si amano».

<sup>12</sup> Cfr. PAOLO PICOZZA, *op.ult. cit.*, pp. 120-126; ID., *L'esclusione...*, cit., p. 283, secondo cui «Il sacramento del matrimonio indica agli sposi, conferendone la grazia, un compito assai alto: generare i figli non solo per la società umana ma anche donare i figli a Dio per l'eternità». Cfr. anche ANNALUISA CASIRAGHI, *Il diritto di famiglia nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, in *Dir. ecl.*, 1985, I, pp. 624 ss.; RYSZARD SZTYCHMILER, *L'obbligo dei genitori di educare i figli alla vita eucaristica*, in *Ius Ecclesiae*, 1990, pp. 127 ss.; JUAN IGNACIO ARRIETA, *La posizione giuridica della famiglia nell'ordinamento canonico*, *ivi*, 1995, pp. 551 ss.

del minore<sup>13</sup>: l'assimilazione della «tavola di valori» su cui si fonda l'ordinata convivenza civile, l'attitudine al confronto con le altre culture, la capacità di valutare criticamente, alla luce dei propri principi morali, i modelli di comportamento proposti dalla società e, conseguentemente, di compiere scelte autonome rispetto ai condizionamenti provenienti dall'ambiente circostante non costituiscono il semplice prodotto della maturità intellettuale – correlata al fatto oggettivo della crescita – o del completamento e perfezionamento della formazione scolastica, ma si acquisiscono anche, e soprattutto, attraverso concrete esperienze di vita, esperienze che avvengono in primo luogo all'interno del contesto familiare; quest'ultimo, qualora sia caratterizzato da relazioni interne improntate all'amore ed al rispetto reciproco, rappresenta l'*habitat* ideale affinché il minore possa mantenere, durante l'età evolutiva, un rapporto armonioso ed equilibrato innanzitutto con se stesso e con la propria personalità in formazione, e poi con gli altri<sup>14</sup>.

La centralità che il *bonum spirituale prolis* riveste nell'ambito delle relazioni

---

<sup>13</sup> Sull'importanza che l'ordinamento canonico ha sempre attribuito alla famiglia, considerandola il contesto ideale per lo sviluppo della personalità individuale (sia dei coniugi, sia della prole), cfr. RAFFAELE COPPOLA, *La posizione e la tutela del minore nel diritto canonico*, in *Dir.fam.pers.*, 1982, pp. 89 ss.; RINALDO BERTOLINO, *Matrimonio canonico e bonum coniugum*, Giappichelli, Torino, 1995, *passim*; ANDREA BETTETINI, *La secolarizzazione del matrimonio nell'esperienza giuridica contemporanea*, Cedam, Padova, 1996, *passim*; JOAN CARRERAS, *La giurisdizione della Chiesa sulle relazioni familiari*, in AA.Vv., *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia* (a cura di JOAN CARRERAS), Giuffrè, Milano, 1998, pp. 1 ss.; GAETANO LO CASTRO, *Famiglia e matrimonio nella temperie della modernità*, in AA.Vv., *Tutela della famiglia...*, cit., pp. 17 ss.; ID., *Matrimonio, diritto e giustizia*, Giuffrè, Milano, 2003, *passim*; PAOLO MONETA, *Stabilità della famiglia e sua tutela*, in AA.Vv., *Tutela della famiglia...*, cit., pp. 35 ss.; ENRICO VITALI, *Riflessioni sui rapporti familiari nell'esperienza giuridica ecclesiale*, in *Dir. eccl.*, 2005, I, pp. 850 ss.; GIUSEPPE DALLA TORRE, *Matrimonio e famiglia*, Aracne, Roma, 2006, *passim*. Cfr. anche MARIA ELENA CAMPAGNOLA, *La famiglia «Chiesa domestica»: strumento fondamentale della missione dei laici*, in AA.Vv., *Studi in onore di Lorenzo Spinelli*, vol. I, Mucchi Editore, Modena, 1989, pp. 241 ss.; GIOVAMBATTISTA PIOMELLI, *Famiglia, minori e responsabilità educative: normativa canonica e complessità sociale nell'autorevole esegesi di Giovanni Paolo II nei suoi recenti viaggi apostolici*, in *Dir.eccl.*, 1999, I, pp. 1025 ss.; PIERLUIGI CIARAPICA, *L'«obbligo gravissimo» dell'educazione dei figli: dal can.226 a una progettualità educativa genitoriale*, in *Apollinaris*, 2005, pp. 765 ss.; TARCISIO BERTONE, *Famiglia e trasmissione dei valori nella società complessa: la questione educativa* (Prolusione tenuta il 22 febbraio 2006 in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo).

<sup>14</sup> Cfr. PAOLO PICOZZA, *L'obbligo dell'educazione religiosa della prole e la libertà religiosa*, in AA.Vv., *La Chiesa dopo il Concilio* (Atti del Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Roma, 14-19 gennaio 1970), t. II, vol. 2, Giuffrè, Milano, 1972, pp. 1096-1101; ID., *Educazione religiosa...*, cit., *passim*, in specie pp. 53-61; ID., *L'esclusione...*, cit., p. 282; HECTOR FRANCESCHI, *Il "bonum prolis" nello stato di vita matrimoniale e le conseguenze canoniche in caso di separazione o di nullità matrimoniale*, in AA.Vv., *Prole...*, cit., pp. 32-36 e 43 s. Cfr. anche FULVIO UCCELLA, *La prospettiva personalistica ed il problema della famiglia come società educativa*, in *Rassegna di studi penitenziari*, 1974, pp. 961 ss.; VINCENZO PLUMITALLO, *La famiglia nel Concilio Vaticano II e nel Sinodo dei Vescovi del 1980*, in *Dir. eccl.*, 1983, I, pp. 481-483.

endofamiliari induce l'orientamento in parola a sostenere che all'interno della dimensione finalistica del matrimonio l'educazione morale e religiosa abbia la medesima rilevanza primaria della procreazione (la teoria *de qua* è stata elaborata nel periodo immediatamente precedente all'entrata in vigore del codice paolino-giovanneo, quando cioè, è risaputo, esisteva ancora la distinzione, sancita dal Codice del 1917, tra il fine principale del matrimonio, la generazione dei figli, ed i fini secondari, identificati nel *mutuum adiutorium* e nel *remedium concupiscentiae*: riteniamo, però, che siffatta circostanza non sminuisca affatto la rilevanza dell'indirizzo in oggetto). Il Magistero ecclesiastico, fin da molti anni prima del Vaticano II – viene fatto, tra l'altro, esplicito riferimento alla *Casti connubii*<sup>15</sup> –, avrebbe attribuito rilievo centrale alla finalità educativa, considerandola autonoma rispetto al mutuo aiuto e conferendole la stessa dignità della procreazione<sup>16</sup>: la dimensione teleologica del *foedus* nuziale avrebbe avuto al vertice non più semplicemente il mero fatto oggettivo della generazione della prole e del suo mantenimento in vita, ma anche il *bonum spirituale prolis* estrinsecantesi nel diritto-dovere dei coniugigenitori di impartire ai figli un'educazione morale (e, qualora i *parentes* fossero battezzati, anche religiosa) completa e profonda<sup>17</sup>.

Il legislatore, osserva l'*opinio* in esame, nel formalizzare in una specifica disposizione normativa la missione educativa di cui sono titolari i genitori, si è limitato a «tradurre» in un precetto positivo un'insopprimibile esigenza che trova il proprio fondamento nel diritto naturale. Da ciò discende una duplice conseguenza: da un lato, il carattere meramente ricognitivo delle norme aventi per oggetto il diritto-dovere dei genitori di impartire l'*educatio*; dall'altro, l'esigenza che la legge sancisca in modo inequivoco il ruolo infungibile che la famiglia, attraverso l'opera educativa, svolge nell'ambito del delicato processo di formazione della personalità dei minori.

In effetti, il *Codex* del 1983 non solo presenta numerosi canoni relativi,

---

<sup>15</sup> Cfr. PIO XI, *Casti connubii*, cit., *loc.cit.*, secondo cui «Il bene però della prole non si esaurisce nel beneficio della procreazione, ma occorre che se ne aggiunga un secondo, che consiste nella debita educazione di essa».

<sup>16</sup> Cfr. PAOLO PICOZZA, *Educazione religiosa.....*, cit., pp. 109 s., ove si attribuisce primaria evidenza al «rapporto educativo con la prole, che la *Casti Connubii* pone allo stesso livello di fine primario che la procreazione».

<sup>17</sup> Cfr., per tutti, PIERO ANTONIO BONNET, *Essenza, proprietà essenziali, fini e sacramentalità (cann. 1055-1056)*, in AA.VV., *Diritto matrimoniale canonico* (a cura di PIERO ANTONIO BONNET e CARLO GULLO), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2002, pp. 120 s., secondo cui «“Finis operis” dello stato di vita matrimoniale deve considerarsi dunque la procreazione della prole non solo nella sua dimensione generativa, ma anche in quella educativa, cristianamente non meno essenziale della prima».

direttamente od indirettamente, all'*educatio* (la dottrina ha sottolineato come tutti i libri del Codice, ad eccezione di quello dedicato al patrimonio ecclesiastico, contengano norme inerenti all'educazione<sup>18</sup>), ma stabilisce, così come, del resto, faceva anche il Codice pio-benedettino, uno stretto legame tra lo svolgimento dell'attività educativa e le dinamiche endofamiliari, individuando nella famiglia il principale *habitat* al cui interno può, e deve, compiersi il processo di formazione della personalità individuale. Il nuovo Codice, è risaputo, dopo avere stabilito che è obbligo «generale» dei laici impegnarsi affinché la missione salvifica affidata alla Chiesa venga realizzata compiutamente e che tale obbligo trova estrinsecazione specifica nel dovere di improntare la dimensione temporale ai principi del Cattolicesimo<sup>19</sup>, puntualizza che siffatta corresponsabilità nell'*aedificatio populi Dei* deve trovare attuazione all'interno della famiglia<sup>20</sup>, in particolare attraverso l'*educatio* che i genitori hanno il diritto-dovere di impartire alla prole: l'educazione deve comprendere, ovviamente, anche la dimensione religiosa, essendo diretta a far acquisire ai minori la consapevolezza della loro dignità di fedeli<sup>21</sup>.

Questa situazione giuridica deriva dal fatto oggettivo della procreazione, indipendentemente dal fatto che i *parentes* siano, o meno, uniti in matrimonio: essa viene semplicemente ribadita nell'ambito delle disposizioni relative agli effetti del matrimonio, laddove si pone in primaria evidenza come i genitori debbano fornire ai figli un'educazione integrale che ne assicuri la reale crescita

---

<sup>18</sup> Cfr. MARIA ELISABETTA CASELLATI ALBERTI, *op. ult. cit., passim*, in particolare pp. 12 s. e 33 s., secondo cui la presenza «diffusa» all'interno del nuovo *Codex* latino di norme relative all'*educatio* «se certamente rende difficile una sistematica interpretazione, costituisce tuttavia un segno significativo della volontà del legislatore di considerare a tal punto essenziale l'educazione da inserirne la disciplina in ogni libro del Codice» (p.34).

<sup>19</sup> Cfr. il can.225, §§1 e 2 (di tenore analogo i cann. 401 e 406 del *C.C.E.O.*)

<sup>20</sup> Il can.226, §1, stabilisce, è noto, che «I laici che vivono nello stato coniugale, secondo la propria vocazione, sono tenuti al dovere specifico di impegnarsi, mediante il matrimonio e la famiglia, nell'edificazione del popolo di Dio» (pressoché identico il contenuto del can. 407 del *C.C.E.O.*).

<sup>21</sup> Il can. 226, §2, sottolinea che «I genitori, poiché hanno dato ai figli la vita, hanno l'obbligo gravissimo e il diritto di educarli; perciò spetta primariamente ai genitori cristiani curare l'educazione cristiana dei figli secondo la dottrina insegnata dalla Chiesa» (assai simile il can. 627, §1, del *C.C.E.O.*). Significativi appaiono, altresì, i cann. 774 – il quale, dopo avere stabilito, al §1, che «La sollecitudine della catechesi, sotto la guida della legittima autorità ecclesiastica, riguarda tutti i membri della Chiesa, ciascuno per la sua parte», puntualizza, al §2, che siffatto dovere grava innanzitutto sui genitori «tenuti prima di tutti gli altri all'obbligo di formare con la parola e l'esempio i figli nella fede e nella pratica della vita cristiana» – e 793, §1, ove si ribadisce l'obbligo dei genitori di educare la prole e si precisa che i *parentes* cattolici «hanno anche il dovere e il diritto di scegliere quei mezzi e quelle istituzioni attraverso i quali...possano provvedere nel modo più appropriato all'educazione cattolica dei figli» (assai simili appaiono i cann. 618 e 627 del *C.C.E.O.*); su quest'ultimo profilo, cfr. FLAVIA PETRONCELLI HÜBLER, *Il diritto dei genitori nell'insegnamento scolastico della religione*, in questa *Rivista*, 2008, pp. 102 ss.

sotto il profilo non solo fisico, ma anche culturale, morale e religioso<sup>22</sup>.

Il diritto-dovere di educare la prole, sia essa legittima o naturale<sup>23</sup>, sancito dal can. 226, §2 (cfr. *supra*, alla nota n. 21), trova così specificazione, in ordine al proprio oggetto, con riferimento ai figli nati da matrimonio: i *coniuges-parentes* sono tenuti, nei limiti delle proprie capacità e possibilità, a formare al massimo grado la personalità dei *filii*. Essi godono di ampia discrezionalità circa la determinazione dei contenuti e delle modalità dell'opera educativa, pur dovendo rispettare sempre un duplice vincolo normativamente stabilito: l'*educatio* dev'essere finalizzata alla formazione integrale della personalità individuale, giacché i minori hanno diritto a ricevere dall'ambiente circostante, in primo luogo da quello familiare, quegli apporti che consentano loro di valorizzare al massimo le proprie capacità, onde poter svolgere appieno il ruolo di cittadini-fedeli e concorrere attivamente all'ordinato svolgimento della convivenza civile ed alla realizzazione della missione salvifica affidata alla società ecclesiale<sup>24</sup>; il generale dovere di mantenere comunque la *communio cum*

---

<sup>22</sup> Cfr. MARIA ELISABETTA CASELLATI ALBERTI, *op.ult. cit.*, pp. 93 s., secondo cui il can. 226, §2, costituisce «una esplicitazione del can.1136, al quale va ricollegato da un punto di vista sistematico». Il can.1136, è risaputo, recita: «I genitori hanno il dovere gravissimo e il diritto primario di curare, secondo le proprie forze, l'educazione della prole, sia fisica, sociale e culturale, sia morale e religiosa» (il contenuto della norma è riprodotto all'interno del can.783, §1, n.1, del C.C.E.O.). Significative appaiono, inoltre, le considerazioni svolte, sotto la vigenza del *Codex* del 1917, da PIETRO GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, vol. II, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano, 1932, pp. 191 s., il quale pone in risalto che «Parentes gravissima obligatione teneri prolis educationem tum religiosam et moralem, tum physicam et civilem pro viribus curandi et etiam temporalis eorum bono providendi palam est».

Va rilevato come il legislatore canonico abbia tradizionalmente accolto un'ampia nozione di *educatio*, recependo così le indicazioni fornite dagli studi pedagogici, i quali individuano all'interno della nozione stessa tre componenti e cioè l'educazione fisica, l'educazione morale e l'istruzione: sul concetto di educazione, cfr. EMILIO MORSELLI, *Educazione*, in *Dizionario di filosofia e scienze umane*, Signorelli, Milano, 1978, pp. 66 s.; sull'ampiezza della nozione di *educatio* presente nel Codice del 1983, cfr. AGOSTINO MONTAN, *op. cit.*, p. 65, ove si osserva che «Nella prospettiva dell'antropologia cristiana l'educazione considera la totalità della persona, integrando armonicamente tutte le sue dimensioni (biologica, psicologica, affettiva, intellettuale, sociale, morale, religiosa)». Cfr. anche EUGENIO CORECCO, *Il matrimonio nel nuovo Codex Iuris Canonici: osservazioni critiche*, in AA.VV., *Studi sulle fonti...*, cit., pp. 129 s., il quale rileva come nel can. 1136 l'«educazione religiosa è concepita in modo giusnaturalistico, senza ricomprendere esplicitamente l'educazione alla fede e alla Chiesa. Tutto il canone è redatto secondo un'ottica naturale e non ecclesiale».

<sup>23</sup> Significativa appare la seguente considerazione formulata durante l'*iter* di elaborazione del nuovo Codice latino: «Obligatio enim educationis tenet omnes parentes, etiamsi non fuerint coniugati, quare coniuges eadem tenentur potius ut parentes, non ut coniuges, et obligatio educationis est effectus procreationis potius quam matrimonii» (cfr. ACTA PONTIFICIAE COMMISSIONIS CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, in *Communicationes*, 1973, p.76).

<sup>24</sup> Il C.I.C., dopo avere evidenziato, al can. 795, che, poiché «la vera educazione deve perseguire la formazione integrale della persona umana», è necessario che «i fanciulli e i giovani siano coltivati in modo da poter sviluppare armonicamente le proprie doti fisiche, morali e intellettuali....e siano

*Ecclesia*<sup>25</sup> impone ai genitori di rispettare anche nell'esercizio della funzione educativa il rapporto di subordinazione nei confronti della Gerarchia chiamata a regolamentare, a nome della Chiesa (titolare anch'essa, sia pure a «titolo speciale», della missione di educare<sup>26</sup>), l'oggetto e le modalità dell'*educatio*, soprattutto allorquando questa si concretizza nell'attività catechetica<sup>27</sup>.

## 2. Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla rilevanza giuridica del bonum spirituale: estraneità dell'educazione morale e religiosa all'oggetto del consenso matrimoniale

La grande rilevanza che la tematica relativa al *bonum spirituale prolis* riveste nella normativa codiciale – appare evidente, invero, che l'attenzione del legislatore si è concentrata sull'educazione morale e religiosa, come dimostra, a nostro giudizio, l'amplessima nozione di *educatio* accolta dal can.1136 (cfr. *supra*, alla nota n. 22), nonché i riferimenti alla formazione integrale della persona umana, individuata quale obiettivo dell'attività educativa, ed al diritto-dovere della Chiesa di formulare direttive in merito alla catechesi – ha indotto dottrina e giurisprudenza ad interrogarsi sulla possibilità che il diritto-dovere dei genitori di impartire l'*educatio moralis-religiosa* venga annoverato fra gli elementi essenziali del matrimonio e, pertanto, costituisca anch'esso parte integrante della *traditio-acceptatio* attraverso cui si costituisce

---

preparati a partecipare attivamente alla vita sociale», puntualizza, al can. 217, che tutti i fedeli, compresi, quindi, anche, e, a nostro giudizio, soprattutto i minori, «hanno diritto all'educazione cristiana con cui possano essere formati a conseguire la maturità della persona umana e contemporaneamente a conoscere e a vivere il mistero della salvezza» (non dissimile appare il can.20 del C.C.E.O.). Appaiono ancora attuali le considerazioni formulate da FRANCESCO SAVERIO WERNZ-PIETRO VIDAL, *op. cit.*, p. 762, i quali osservano che «Parentes tenentur prolem educare educatione civili, morali et religiosa. Educatio civilis est illa parentum cura, qua...debet filios perducere ad perfectum statum civis seu membri societatis....Quae educatio civilis [corsivo nel testo: *n.d.a.*] debet esse coniuncta cum educatione morali et religiosa [corsivo nel testo: *n.d.a.*]».

<sup>25</sup> Il can. 209, §1, è risaputo, stabilisce che: «I fedeli sono tenuti all'obbligo di conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa» (sostanzialmente identico il can.12,§1, del C.C.E.O.).

<sup>26</sup> Il can.794, §1, stabilisce che «A titolo speciale il dovere e il diritto di educare spetta alla Chiesa, alla quale è stata affidata da Dio la missione di aiutare gli uomini, perché siano in grado di pervenire alla pienezza della vita cristiana» (parzialmente simile il can.628, §1, del C.C.E.O.). In dottrina, cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Diritto alla vita...*, cit., p. 73.

<sup>27</sup> Emblematico appare il can. 774, §1, ove si afferma che «La sollecitudine della catechesi, sotto la guida della legittima autorità ecclesiastica, riguarda tutti i membri della Chiesa, ciascuno per la sua parte» (latamente assimilabile alla norma in esame appare il can. 619 del C.C.E.O.).

il vincolo nuziale: ci si è chiesto, cioè, se il *bonum spirituale* costituisca oggetto del consenso matrimoniale<sup>28</sup>.

Esiste una sostanziale uniformità di posizioni circa la rilevanza giuridica del *bonum physicum*, giacché si ritiene che l'*ordinatio ad prolem*, propria dell'istituto matrimoniale, verrebbe senz'altro frustrata se si ritenesse legittima la mancata adozione da parte dei genitori delle misure indispensabili al mantenimento in vita dei figli. L'*educatio physica* viene reputata oggetto di un obbligo non solo morale, ma anche giuridico: da qui la sua inclusione nell'ambito del concetto di *bonum prolis*<sup>29</sup>.

Il legislatore canonico (sia quello pio-benedettino, sia quello paolino-giovanneo), prosegue la tesi in esame, nell'indicare quale fine del matrimonio la generazione ed educazione della prole fa senz'altro riferimento al benessere fisico dei figli<sup>30</sup>: il nesso non solo sintattico, ma anche, e soprattutto, logico tra la nascita e l'*educatio* indica che quest'ultima è stata intesa dal legislatore come «procreazione continuata»<sup>31</sup> e cioè come dovere dei genitori di non interrompere il processo generativo avviatosi con il concepimento, nonché di mantenere in vita la prole successivamente alla nascita (viene esplicitamente affermata l'invalidità del consenso nuziale qualora uno dei nubenti – o en-

---

<sup>28</sup> Una efficace sintesi di tale dibattito può leggersi in ANTONI STANKIEWICZ, *La prole come finalità del matrimonio. Dal can. 1013§1 del C.I.C. 1917 al can. 1055§1 del C.I.C. 1983*, in AA.VV., *Prole...*, cit., pp. 11 ss. Cfr. anche le considerazioni espresse da CELESTINO CARRODEGUAS NIETO, *La exclusión de la educación de la prole*, in *Revista española de derecho canónico*, 1997, pp. 95 ss.; AGOSTINO MONTAN, *Esclusione della prole e della sua educazione nel matrimonio dei cattolici con battezzati al di fuori della Chiesa cattolica o non battezzati*, in AA.VV., *Prole...*, cit., pp. 310-314.

<sup>29</sup> Cfr., per tutti, ARTURO CARLO JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, il Mulino, Bologna, 1993 (ristampa), pp. 284 e 341; ANTONI STANKIEWICZ, *L'esclusione...*, cit., pp. 166-169; Id., *L'esclusione della procreazione ed educazione della prole*, in AA.VV., *Diritto matrimoniale canonico*, vol. II, *Il consenso* (a cura di PIERO ANTONIO BONNET e CARLO GULLO), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, pp. 317-319, il quale rileva che il *bonum physicum* va identificato con il «quid minimum essenziale» della educazione, in cui si congiungono il diritto-dovere alla trasmissione della vita umana ed il diritto-dovere alla sua conservazione, accoglienza e crescita, come persona umana, nella comunità coniugale» (p. 319). In giurisprudenza, cfr., per tutte, *coram* Defilippi, *Vicentina*, diei 30 marzo 2000, in *S.R.R. Dec.*, vol. XCII, dec. 42, n. 8, p. 281, ove si osserva che nella nozione di *bonum prolis* rientra anche «ius-obligationem ad nativitatem et in vita conservationem prolis forte generatae».

<sup>30</sup> Cfr., per tutti, PIERO PELLEGRINO, *Il consenso matrimoniale nel Codice di diritto canonico latino*, Giappichelli, Torino, 1998, pp. 236-239 ed ivi ampia bibliografia.

<sup>31</sup> Cfr. *coram* Canestri, diei 8 luglio 1941, in *S.R.R. Dec.*, vol. XXXIII, dec. LVI, n. 6, p. 603, secondo cui «Educatio vero physica prolis nihil est nisi eiusdem procreatio continuata»; concetti analoghi sono espressi nella *coram* Heard, *Taurinen.*, diei 17 gennaio 1953, *ivi*, vol. XLV, dec. VIII, n. 3, p. 49. Queste decisioni, come altre che citeremo *infra*, sono state pronunciate sotto la vigenza del Codice pio-benedettino: ciò, comunque, non le rende irrilevanti, dato che le argomentazioni in esse contenute non paiono inficiate dalla nuova normativa codiciale.

trambi – si proponga di ricorrere all’aborto, di uccidere il figlio dopo il parto, oppure di abbandonarlo, onde farlo morire di stenti<sup>32</sup>).

La considerazione del *bonum physicum* quale oggetto del consenso matrimoniale si fonda, perciò, sul legame indissolubile intercorrente con la *procreatio* della quale costituisce una sorta di prolungamento nel tempo: è l’*educatio physica* che, garantendo la sopravvivenza dei figli, fa sì che l’*ordinatio ad prolem* trovi concreta attuazione e non rimanga un mero elemento formale privo di effettività<sup>33</sup>.

Ne consegue l’efficacia invalidante di una eventuale determinazione volitiva con cui uno degli sposi, od entrambi, intenda respingere il *bonum prolis* non impedendo il concepimento, ma facendo sì che il processo generativo non giunga a compimento, o che la prole eventualmente nata non sopravviva<sup>34</sup>; nonché la necessità che i contraenti non siano affetti, al momento delle

<sup>32</sup> Cfr. *coram* Canestri, *Ianuen.*, diei 20 marzo 1948, in *S.R.R. Dec.*, vol. XL, dec. XVI, n. 5, p. 94, secondo cui «Concordant doctores in admittendo reservationem iuris necandae aut mutilandae prolis inducere nullitatem matrimonii»; *coram* Jullien, *Bergomen.*, diei 16 ottobre 1948, *ivi*, dec. LVI, n. 4, p. 355; *coram* Canestri, *Ianuen.*, diei 26 gennaio 1950, *ivi*, vol. XLII, dec. VIII, n. 3, p. 46, ove si afferma l’invalidità del matrimonio contratto da colui che si riserva, qualora durante la convivenza coniugale si verifichi un concepimento, la facoltà di «sibi procurandi abortum, aut, partu edito, necandi vel quoque modo deserendi prolem».

<sup>33</sup> Cfr. ANTONI STANKIEWICZ, *L’esclusione...*, cit., in AA.VV., *La simulazione...*, cit., p. 167, secondo cui il *bonum physicum* «che esprime tradizionalmente il concetto del servizio alla trasmissione ed alla conservazione della vita umana, nella comune e costante dottrina canonico-teologica, comprende, oltre il concepimento, anche la nascita e la conservazione in vita della prole, e tutto questo giustamente viene chiamato “prima educatio” o “educatio physica, naturalis”, che esprimono il “munus educativum” prettamente umano ossia dell’essere umano»; ID., *L’esclusione...*, cit., in AA.VV., *Diritto matrimoniale canonico...*, cit., p. 318.

<sup>34</sup> Cfr. HECTOR FRANCESCHI, *L’esclusione della prole nella giurisprudenza rotale recente* (nota a T.R.R. *coram* De Lanversin, *Interammen.-Narnien.-Amerina*, diei 5 aprile 1995 e T.R.R. *coram* Huber, *Colonien.*, diei 24 novembre 1995), in *Ius Ecclesiae*, 1999, pp. 149-157. In giurisprudenza, cfr. *coram* Canestri, diei 8 luglio 1941, cit., *loc. cit.*, ove si osserva che «certum est nullum esse matrimonium» qualora i nubendi, pur assumendo quale oggetto della *traditio-acceptatio* la *copula perfecta*, «excludunt ius ad veri seminis retentionem in vasis foemineis, vel ad conceptionem, vel ad evolutionem foetus, per abortum eiiciendi, vel ad vitam necnon integritatem membrorum prolis iam editae». *Contra*, cfr. PIETRO GASPARRI, *op. cit.*, p. 46, il quale, nonostante in altri luoghi sottolinei il dovere dei genitori di provvedere nel miglior modo possibile all’educazione dei figli (cfr. *supra*, alla nota n. 22), precisa che qualora uno dei nubenti contragga matrimonio con l’intenzione di utilizzare l’aborto quale mezzo contraccettivo, «ipse quidem graviter peccat, sed matrimonium valet»; ad avviso dell’Autore, infatti, in tal caso non si sarebbe in presenza di una *intentio contra bonum prolis*, ma semplicemente della volontà di non adempiere un dovere che si è, però, assunto. Il Gasparri puntualizza ulteriormente il proprio pensiero, osservando che «non foret contra substantiam conditio: Dummodo prolem orphanotrophii exponamus [corsivo nel testo: n.d.a.], vel: Eam proprio lacte non nutriam [corsivo nel testo: n.d.a.]» (*op. cit.*, p. 85). Cfr. anche PIO FEDELE, *L’«ordinatio ad prolem» nel matrimonio in diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1962, pp. 330-347, secondo cui, non essendo configurabile uno *ius ad prolem* distinto dallo *ius in corpus*, deve ritenersi ininfluenza, in ordine alla validità del negozio matrimoniale, la circostanza che in uno dei contraenti (od in entrambi) fosse

nozze, da una anomalia psichica, di qualsiasi natura, che li renda incapaci di provvedere al *bonum physicum* della futura prole.

La circostanza che la rilevanza giuridica della cd. educazione fisica si fondi sullo stretto legame intercorrente con la procreazione, legame che la rende quasi una *condicio sine qua non* affinché l'*ordinatio ad prolem*, elemento essenziale del matrimonio, possa realizzarsi<sup>35</sup>, induce, però, autorevole dottrina e giurisprudenza a concludere per la sostanziale ininfluenza dell'educazione morale e religiosa in ordine alla validità, o meno, del *foedus* nuziale. Il *bonum spirituale* viene distinto nettamente dal benessere fisico, in quanto afferente non alla sopravvivenza della prole, bensì allo sviluppo concreto della sua personalità sotto il profilo intellettuale e morale<sup>36</sup>. L'*educatio moralis-religiosa*, non essendo indispensabile affinché la prole sia mantenuta in vita, viene reputata estranea all'oggetto della volontà manifestata dai nubenti: essa costituirebbe il contenuto di un diritto-dovere, senz'altro di notevole rilevanza, gravante sui genitori, ma tale situazione giuridica sarebbe di per sé estranea al contratto matrimoniale<sup>37</sup>.

---

presente, al momento della manifestazione del consenso, una positiva determinazione volitiva diretta ad escludere il *bonum physicum* e/o *spirituale* della futura prole. In giurisprudenza, cfr. *coram* Bruno, *Ianuen.*, diei 18 febbraio 1977, in *S.R.R. Dec.*, vol. LXIX, dec. 20, n. 3, p. 59, ove si osserva che «Si quis ergo ad nuptias accedit cum mero proposito praepediendi exercitium traditi iuris, ut puta... futuram prolem necando, ad vitiatum consensum provocare nequit».

<sup>35</sup> Cfr. *coram* Pinto, *Montisvidei*, diei 12 novembre 1973, cit., p. 727, secondo cui «Similiter est de substantia eiusdem contractus, quatenus etiam primario ad prolem educandam ordinatur, officium providendi de physico bono prolis, praesertim curando ne mortis periculo exponatur»; *coram* De Lanversin, *Friburgen.-Rottenburgen.*, diei 27 giugno 1990, cit., nn. 6 e 10, pp. 574 s., la quale osserva che «non solum susceptio, sed etiam susceptae prolis aliquis educatio ad matrimonialem finem essentialiter spectat», sicché «educatio physica prolis... id est eius simpliciter conservatio et educatio... excludi nequeat e matrimoniali consensu, quin ipse consensus destruat».

<sup>36</sup> Cfr. PIERO PELLEGRINO, *op. cit.*, p. 239, il quale afferma che «se da una parte l'esclusione della *prima educatio*, cioè dell'educazione fisica della prole, comporta la nullità del matrimonio, dall'altra, non riteniamo che sia essenziale, ai fini della validità del matrimonio, l'educazione morale e spirituale dei figli da parte dei genitori, perché tale elemento non può che essere integrativo del *bonum prolis*». Cfr. anche ANTONIO MOSTAZA RODRÍGUEZ, *La simulación en el C.I.C. y en el Proyecto de Nuevo Código*, in *AA.VV., Estudios de derecho canónico y derecho eclesiástico en homenaje al profesor Maldonado*, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1983, pp. 467 s. In giurisprudenza, cfr. *coram* Jullien, *Bergomen.*, diei 16 ottobre 1948, cit., n.7, p. 357, ove si rileva che «Nam substantia matrimonii consistit in obligatione mutua, saltem radicali, ad actus per quos generari potest proles, non vero in educatione bona aut sancta prolium»; *coram* Heard, *Taurinen.*, diei 17 gennaio 1953, cit., *loc.cit.*, secondo cui la nozione di *educatio* «extendi nequit ad spirituale educationem». Cfr. anche *coram* Canestri, diei 8 luglio 1941, cit., *loc. cit.*, che, dopo aver evidenziato che l'educazione «distinguitur in physicam, quae a conceptione, et moralem, quae a vitae intellectualis primordiis initium sumit», osserva come «Concordes sunt Doctores in admittenda nullitate matrimonii ob exclusam physicam educationem filiorum in suis principiis seu in iure; discordant vero si moralis reiiciatur, utpote si mater nubendo intendat educare prolem in infidelitate, vel in meretricio»; *coram* Canestri, *Ianuen.*, diei 20 marzo 1948, cit., *loc. cit.*; *coram* Canestri, *Ianuen.*, diei 26 gennaio 1950, cit., *loc.cit.*

<sup>37</sup> Cfr. ERMANNIO GRAZIANI, *Volontà attuale e volontà precettiva nel negozio matrimoniale canonico*,

Conseguentemente, la formulazione di un positivo atto di volontà con cui si escluda dalla *traditio-acceptatio* il *bonum spirituale prolis* sarebbe del tutto irrilevante<sup>38</sup>; così come sarebbe irrilevante l'incapacità di fornire ai figli una formazione morale e religiosa.

L'*opinio* in parola sottolinea come il negozio matrimoniale sia connotato da una struttura sostanzialmente sinallagmatica atta a vincolare esclusivamente i due contraenti: i cd. *iura coniugalia* ricomprenderebbero soltanto quelle situazioni giuridiche che i nubenti si trasferiscono reciprocamente al momento della manifestazione del consenso e non potrebbero essere estesi ai diritti (ed ai correlativi obblighi) concernenti soggetti estranei al rapporto di coniugio, quali i *fili*<sup>39</sup>. Il contenuto giuridico del patto nuziale va determinato, prosegue la tesi *de qua*, assumendo quale elemento subiettivo di riferimento unicamente la coppia di sposi<sup>40</sup>. In un'ottica siffatta qualunque situazione giuridica instauratasi tra uno dei contraenti (od entrambi) ed un soggetto esterno alla coppia non può non essere considerata del tutto estranea al sinallagma matrimoniale e, conseguentemente, inidonea ad incidere sulla validità, o meno, del *foedus*: ciò anche con riferimento al rapporto che, in virtù del fatto materiale della generazione, o del ricorso ad una *factio iuris*, quale l'adozione, unisce i *coniuges-parentes* alla prole<sup>41</sup>.

---

Giuffrè, Milano, 1956, pp. 189 s., il quale rileva come sia impossibile assimilare, quanto alle conseguenze giuridiche, l'esclusione del *bonum spirituale* alla volontà di non avere figli, poiché l'*educatio prolis*, pur essendo fine primario del patto nuziale, «può *legittimamente* [corsivo nel testo: *n.d.a.*] perseguirsi anche fuori del matrimonio, onde non è neppur configurabile uno stretto rapporto d'interdipendenza tra la causa del matrimonio e l'educazione della prole»; OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio canonico dopo il Concilio. Capacità e consenso*, Giuffrè, Milano, 1978, pp. 74-81; PIERO PELLEGRINO, *op. cit.*, p. 238.

<sup>38</sup> Cfr. *coram* Bejan, *Melbournen.*, diei 29 ottobre 1966, in *S.R.R. Dec.*, vol. LVIII, dec. 151, n. 3, p. 765, secondo cui «scimus voluntatem instituendi prolem in haeresi, quamvis impiam, ideoque irritam in se, non esse tamen contra substantiam matrimonii, quia non excludit simpliciter conservationem et educationem prolis; ideoque non irritat matrimonium neque iure naturali, neque iure positivo»; *coram* Pinto, *Montisvidei*, diei 12 novembre 1973, *cit.*, n. 4, pp. 727 s., ove i giudici osservano, anche se incidentalmente, che a differenza dell'*educatio physica*, afferente all'essenza del contratto matrimoniale, il *bonum spirituale prolis* concerne l'integrità dell'oggetto del *foedus*, sicché la sua esclusione, pur essendo moralmente illecita, non determina l'invalidità del matrimonio.

<sup>39</sup> Cfr. OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *op. cit.*, p. 80 s., ove si rileva che «il diritto all'educazione dei figli non entra, a differenza del diritto alla procreazione, nel complesso degli *iura mutuo tradenda et acceptanda*»; CARLO GULLO, *Sulla nullità del matrimonio per incapacità di educare la prole* (nota a S.R.R., *coram* Raad, *Pittsburgen.*, diei 20 marzo 1980), in *Dir. fam. pers.*, 1980, p. 1092, secondo cui «il contratto matrimoniale pone in essere un complesso di diritti ed *obblighi* [corsivo nel testo: *n.d.a.*], che si riferiscono *esclusivamente* [corsivo nel testo: *n.d.a.*] ai coniugi *contraenti* [corsivo nel testo: *n.d.a.*];» MARIA ELISABETTA CASELLATI ALBERTI, *op. ult. cit.*, pp. 160-164.

<sup>40</sup> Cfr. MARIA ELISABETTA CASELLATI ALBERTI, *op. ult. cit.*, p. 161, ove si osserva che l'oggetto del *foedus* nuziale va individuato «nella dimensione esclusiva dei due coniugi».

<sup>41</sup> Cfr. CARLO GULLO, *op. cit.*, p. 1093.

Il rapporto di filiazione è fonte, secondo l'orientamento in esame, di diritti e doveri diversi da quelli scaturiti dal rapporto di coniugio. La prole nata dall'unione coniugale sarebbe considerata estranea al negozio matrimoniale, come risulterebbe da numerose norme di diritto sostanziale e processuale<sup>42</sup>. Il contenuto del *bonum prolis*, prosegue l'*opinio* in parola, non può essere esteso in modo da ricomprendere anche i diritti ed i doveri di cui i coniugi sono titolari nei confronti dei figli: la *traditio-acceptatio* che si realizza attraverso lo scambio del consenso ha per oggetto unicamente situazioni giuridiche attive e passive che i nubenti si attribuiscono reciprocamente. Da qui l'assoluta irrilevanza della volontà dei coniugi-genitori di non fornire ai figli un'educazione morale e religiosa.

Il *bonum spirituale* non sarebbe indispensabile affinché l'*ordinatio ad prolem*, cui ciascuno degli sposi ha diritto in virtù del *consensus* manifestato, possa trovare concreta attuazione: esso è estraneo al contenuto del patto nuziale e costituisce oggetto di un diritto-dovere senz'altro assai rilevante, ma che trova il proprio fondamento nel rapporto di filiazione e non in quello di coniugio<sup>43</sup>. L'ordinamento canonico, rilevano gli Autori in esame, attribuisce grande rilievo all'obbligo di fornire ai figli un'*educatio* morale e religiosa, e, talvolta, ne punisce l'inadempimento, non prevedendo mai, però, quale sanzione l'invalidità del matrimonio.

L'indirizzo *de quo*<sup>44</sup> menziona a titolo esemplificativo: il can.868,§1, n. 2, secondo cui dev'essere differito il battesimo dell'infante qualora si ritenga

---

<sup>42</sup> La tesi *de qua* richiama, a titolo esemplificativo: il combinato disposto dei cann. 1086, §2, e 1125, che, nel disciplinare la facoltà dell'Ordinario di dispensare dall'impedimento di *disparitas cultus*, richiede, è noto, che solo il contraente battezzato assuma l'impegno di educare l'eventuale prole nella Fede cattolica, confermando così implicitamente (secondo l'*opinio* in parola) che il *bonum spirituale prolis*, componente importante del rapporto genitori-figli, non è oggetto della *traditio-acceptatio* costitutiva del legame nuziale (di analogo tenore i cann. 803 e 814 del C.C. E. O.); il can. 1674, che, è risaputo, nega alla prole la legittimazione a far valere la nullità del matrimonio dei genitori (pressoché identico il can.1360 del C.C. E. O.).

<sup>43</sup> Cfr. CARLO GULLO, *op. cit.*, p. 1093, secondo cui «Certamente i genitori hanno il dovere di alimentare ed educare la prole, ma questo è un obbligo che non ha la sua radice nel contratto matrimoniale, cui i figli sono estranei, bensì nel rapporto di filiazione (e quindi nel principio di solidarietà familiare)»; MARIA ELISABETTA CASELLATI ALBERTI, *Fonti...*, cit., pp. 163-165; Id., *L'educazione...*, cit., p. 162 s., la quale, dopo aver rilevato che tutte le relazioni giuridiche intercorrenti tra i genitori ed i figli «fuoriescono dall'ambito degli *iura coniugalìa*, essendo attinenti al rapporto di filiazione e non al rapporto di coniugio», specifica che «Il dovere dei genitori di educare i figli è dunque estraneo al contratto matrimoniale, ma sorge unicamente dal rapporto di filiazione». Cfr. anche MARIANO LÓPEZ ALARCÓN-RAFAEL NAVARRO VALLS, *Curso de derecho matrimonial canonico y concordado*, Tecnos, Madrid, 1989, p. 186.

<sup>44</sup> Cfr. MARIA ELISABETTA CASELLATI ALBERTI, *L'educazione...*, cit., pp. 167-175; PIERO PELLEGRINO, *op. cit.*, loc. ult. cit. Cfr. anche CARLO GULLO, *op. cit.*, pp. 1095 s.

pressoché certo che il bambino non sarà educato nella Fede cattolica<sup>45</sup>; il can.1153,§1, che, prevedendo fra le ragioni che giustificano la separazione la circostanza che uno dei coniugi leda gravemente il benessere, fisico o spirituale, della comparte o dei figli<sup>46</sup>, contempla anche l'ipotesi in cui siffatta lesione derivi dalla volontà di non impartire alla prole alcuna educazione morale e religiosa; il can.1366, che irroga una sanzione penale a quei genitori che battezzino od educino i *fili* in una confessione acattolica<sup>47</sup>. In nessuna di queste fattispecie l'inosservanza dell'obbligo educativo determina la nullità del negozio matrimoniale. Ciò confermerebbe l'estraneità del *bonum spirituale prolis* all'oggetto della volontà nuziale.

Del resto, prosegue l'orientamento in esame, se realmente nella nozione di *iura coniugal* andasse ricompreso anche il diritto (ed il correlativo dovere) all'*educatio moralis-religiosa*, si attribuirebbe all'istituto matrimoniale un contenuto spirituale sicuramente assai profondo, ma che, proprio per tale caratteristica, potrebbe restringere l'ambito di operatività dello *ius connubii*, ambito che, invece, dev'essere, salva sempre la necessità della presenza degli elementi costitutivi del *foedus*, il più ampio possibile<sup>48</sup>. Una concezione eccessivamente elevata del legame nuziale consentirebbe di contrarre matrimonio solo a quegli individui che siano in grado di comprendere, volere ed attuare siffatto legame: ciò in violazione della facoltà, garantita ad ogni uomo dal diritto divino naturale, di contrarre nozze<sup>49</sup>.

Non a caso, sottolinea l'*opinio de qua*, l'ordinamento canonico richiede, affinché possa essere formulato un valido consenso, che i nubendi abbiano una conoscenza minimale dell'istituto matrimoniale, conoscenza che, relativamente al *bonum prolis*, si esaurisce semplicemente nella consapevolezza che l'unione coniugale è ordinata alla generazione dei figli e che il processo

---

<sup>45</sup> Il can. 868, §1, n. 2, subordina, è noto, la liceità del battesimo alla «fondata speranza che [il bambino: *n.d.a.*] sarà educato nella religione cattolica» (pressoché identico il can. 681, §1, n. 1, del *C.C.E.O.*).

<sup>46</sup> Il can. 1153, §1, recita: «Se uno dei coniugi compromette gravemente il bene, sia spirituale, sia corporale, dell'altro o della prole...dà all'altro una causa legittima per separarsi» (sostanzialmente non dissimile il can. 864, §1, del *C.C. E. O.*).

<sup>47</sup> Il can.1366 dispone, è risaputo, che «I genitori o coloro che ne fanno le veci, che fanno battezzare od educare i figli in una religione acattolica, siano puniti con una censura o con altra giusta pena» (identico il can. 1439 del *C.C.E.O.*).

<sup>48</sup> Sul contenuto dello *ius connubii*, cfr. HECTOR FRANCESCHI, *Una comprensione realistica dello ius connubii e dei suoi limiti*, in *Ius Ecclesiae*, 2003, pp. 335 ss.; ID., *Riconoscimento e tutela dello «ius connubii» nel sistema matrimoniale canonico*, Giuffrè, Milano, 2004, *passim*.

<sup>49</sup> Cfr., per tutti, OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *op. cit.*, pp. 78 s.; MARIA ELISABETTA CASELLATI ALBERTI, *op. ult. cit.*, pp. 148-151.

generativo coinvolge la dimensione sessuale di entrambi gli sposi<sup>50</sup>. Siffatta scelta normativa, che si fonda proprio sull'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio dello *ius connubii*, costituirebbe la riprova del fatto che il contenuto essenziale del *foedus* non comprende l'educazione morale e religiosa<sup>51</sup>.

Ritenere, al contrario, che il *bonum spirituale* costituisca oggetto della *traditio-acceptatio* non solo implicherebbe una violazione dello *ius naturale*, ma arrecherebbe anche un grave *vulnus* alla stabilità del legame nuziale: una volta ritenuta rilevante l'*educatio moralis-religiosa*, diverrebbe possibile eccepire l'invalidità del matrimonio sia quando in uno dei contraenti fosse stata presente, al momento delle nozze, una positiva determinazione volitiva diretta ad escludere *in toto* la realizzazione del *bonum spirituale prolis*, sia quando l'esclusione del benessere spirituale avesse avuto solo carattere parziale (si fa l'esempio della fattispecie in cui ci si sia proposto di far raggiungere ai figli un livello di istruzione e cultura inferiore a quello che si sarebbe potuto fornire)<sup>52</sup>. Da qui l'eccessivo moltiplicarsi dei *capita nullitatis* con il conseguente pericolo di ridurre la proprietà dell'indissolubilità a mero elemento formale privo di effettività.

La sussistenza di una *intentio contra bonum spirituale prolis* deve ritenersi, perciò, secondo la tesi in oggetto, di per sé irrilevante: parallelamente, nessuna autonoma rilevanza invalidante può attribuirsi all'incapacità di impartire ai figli un'educazione morale e religiosa; ciò che è inidoneo a viziare la volontà non può determinare un difetto di capacità<sup>53</sup>. Né la previsione normativa concernente la simulazione, né quella relativa all'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio possono essere riferite all'*educatio moralis-religiosa*.

---

<sup>50</sup> Il can. 1096, §1, stabilisce che la validità del consenso nuziale è subordinata al fatto che «i contraenti almeno non ignorino che il matrimonio è la comunità permanente tra l'uomo e la donna, ordinata alla procreazione della prole mediante una qualche cooperazione sessuale» (identico il can. 819 del C.C. E. O.).

<sup>51</sup> Cfr. MARIA ELISABETTA CASELLATI ALBERTI, *op.ult. cit.*, pp. 150 s., la quale, dopo aver precisato che «L'educazione costituisce, invece, un elemento assai elevato quanto al suo contenuto morale e come tale imprimerebbe una configurazione "elitaria" al matrimonio canonico», puntualizza che essa «rimane perciò estranea all'oggetto minimo di conoscenza, considerato dal can.1096 c.i.c.».

<sup>52</sup> Cfr. *ivi*, pp. 160-162.

<sup>53</sup> Cfr. *ivi*, p. 163, ove, dopo aver sostenuto l'ininfluenza, in ordine alla validità del contratto-sacramento, di un *positivus voluntatis actus* contrario al *bonum spirituale*, si osserva che «anche l'incapacità a comprendere che nel matrimonio *in facto esse* rientra l'educazione della prole non è giuridicamente rilevante, dovendoci essere corrispondenza fra gli elementi che sono oggetto della volontà e quelli oggetto della capacità».

L'unica fattispecie, concludono gli Autori in esame, in cui il proposito di non realizzare il benessere spirituale dei figli, o l'incapacità di perseguirlo potrebbero determinare l'invalidità del consenso matrimoniale si verificherebbe allorquando siffatto proposito od incapacità costituisse semplicemente un aspetto particolare di una volontà od idoneità più ampia avente per oggetto il *bonum coniugum* nella sua integralità. Nell'ambito della comunione di vita che si instaura tra i coniugi l'attività educativa della prole riveste un rilievo non indifferente: ciascuno dei genitori gode del diritto-dovere di cooperare con l'altro nel formare la personalità dei figli<sup>54</sup>; il *consortium totius vitae* si realizza anche attraverso siffatta opera di collaborazione reciproca. Il proposito di uno dei nubenti di non impegnarsi nella realizzazione dell'opera educativa, ma di lasciare che questa responsabilità ricada esclusivamente sull'altro, nonché l'incapacità di porre in essere tale *cooperatio* potrebbero assumere rilevanza invalidante qualora fossero riconducibili ad una volontà, od inabilità, concernente il complesso di situazioni giuridiche attive e passive che i contraenti si trasferiscono reciprocamente onde attuare l'*ordinatio ad bonum coniugum*<sup>55</sup>.

La mancata realizzazione del *bonum spirituale prolis* rileverebbe esclusivamente come «sintomo» di una volontà simulatoria o di una incapacità aventi per oggetto la mutua donazione interpersonale, che, insieme alla procreazione, integra la dimensione teleologica del matrimonio: soltanto sotto tale profilo l'educazione morale e religiosa dei figli potrebbe considerarsi oggetto del sinallagma contrattuale e, quindi, idonea, sia pure in via indiretta, ad incidere sulla validità, o meno, del vincolo nuziale.

---

<sup>54</sup> Cfr. CARLO GULLO, *op. cit.*, pp. 1094 s. Su siffatto diritto-dovere dei *coniuges-parentes* di collaborare tra loro nello svolgimento della missione educativa, cfr. anche PAOLO PICOZZA, *Educazione religiosa...*, cit., *passim*.

<sup>55</sup> Cfr. CARLO GULLO, *op. cit.*, pp. 1094-1098, il quale ribadisce che oggetto della *traditio-acceptatio* è unicamente il diritto-dovere dei *coniuges* di aiutarsi reciprocamente nell'educazione morale e religiosa della prole ed osserva che, conseguentemente, «il diritto-dovere dei coniugi di educare la prole rientra sotto l'aspetto della *communio vitae*, che i contraenti debbono essere capaci di assumere (*capacitas assumendi onera*) e debbono non escludere (cd. simulazione parziale)»; l'Autore, che scrive in un periodo in cui è ancora vigente il Codice pio-benedettino, non utilizza la locuzione *bonum coniugum*, ma fa riferimento, per individuare il contenuto dell'unione coniugale, alla *communio vitae*; crediamo, però, alla luce di quanto disposto dal nuovo Codice, che le due locuzioni possano essere considerate come sinonimi. Cfr. anche PIERO PELLEGRINO, *op. cit.*, pp. 238 s.; ENRICO VITALI-SALVATORE BERLINGÒ, *Il matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 86, i quali rilevano che «Quanto invece all'esclusione della pura e semplice educazione (morale e religiosa) della prole, la tesi prevalente è ancora orientata nel senso di non attribuire a tale circostanza un autonomo rilievo irritante, ma di ricondurne l'esame nel quadro di altre e più complesse fattispecie invalidanti, come l'incapacità di adempiere le obbligazioni matrimoniali essenziali o l'esclusione del *bonum coniugum*».

3. (Segue) *L'educazione morale e religiosa quale componente essenziale del bonum prolis*

All'*opinio* testé esaminata fa da contraltare un diverso orientamento, sia dottrinale, che giurisprudenziale, il quale ritiene che il *bonum spirituale prolis* costituisca oggetto della volontà matrimoniale in via diretta ed immediata. Secondo i fautori di siffatta tesi, il rapporto di coniugio, che si instaura tra gli sposi, ed il rapporto di filiazione, intercorrente tra i *parentes* e la prole, non costituiscono due monadi totalmente separate l'una dall'altra, ma rappresentano due dimensioni, inscindibilmente connesse, della medesima realtà e cioè dell'istituto matrimoniale così come disciplinato dal diritto divino naturale<sup>56</sup>.

La generazione, con tutte le sue implicazioni di ordine giuridico, non va distaccata, almeno in linea di principio, dal patto nuziale, che, essendo connotato, sotto il profilo teleologico, dalla *ordinatio ad prolem*, è stato regolamentato dal legislatore divino in modo da essere strutturalmente idoneo al soddisfacimento di siffatta finalità<sup>57</sup>. Nell'ambito del *bonum prolis* vanno incluse, perciò, sia la nascita dei figli, sia la loro educazione, intendendo quest'ultima come comprensiva non solo dell'*educatio physica*, la cd. *prima educatio*, ma anche dell'*educatio moralis-religiosa*<sup>58</sup>.

Un'effettiva educazione, attribuendosi ad essa il significato di formazione integrale della personalità, può attuarsi solo all'interno della società coniu-

---

<sup>56</sup> Cfr. MATTEO CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, vol. III, *De Sacramentis*, Marietti, Torino, 1948, p. 622-625 e 701-706; FELIX M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis. De Sacramentis*, vol. V, *De matrimonio*, Marietti, Torino-Roma, 1950, pp. 7, 578-580 e 724-727; JAVIER HERVADA, *Discurso...*, cit., pp. 198 ss., secondo cui non v'è «distinzione tra l'unità di vita (comunità coniugale di vita), come manifestazione dell'unione dei coniugi, e l'*ordinatio* del matrimonio alla prole in quanto comporta l'accogliere e l'educare i figli, poiché questa comunità è naturalmente costituita come l'alveo proprio per tale accoglimento ed educazione» (p.202); ALBERTO VANZI, *L'incapacità educativa...*, cit., pp. 633 ss.

<sup>57</sup> Cfr. JAVIER HERVADA, *op. cit.*, p. 202; ALBERTO VANZI, *op. cit.*, pp. 633-635.

<sup>58</sup> Cfr. MATTEO CONTE A CORONATA, *op. cit.*, p. 705, secondo cui «*Educatio autem prolis comprehendit non solum evolutionem naturalem corporis, sed, et multo magis, evolutionem vite spiritualis seu institutionem et formationem religiosam et moralem*»; FELIX M. CAPPELLO, *op. cit.*, pp. 724-726, il quale, dopo aver premesso che «*Educatio est progressiva et harmonica evolutio facultatum, qua pueruli pedetentim atque ordinatim in viros perfectos transformantur*» e che «*Educatio alia est physica et civilis, alia moralis et religiosa* [corsivo nel testo: *n.d.a.*]», precisa che l'educazione fisica «*Tria respicit: 1° vitam 2° victum 3° statum prolis* [corsivo nel testo: *n.d.a.*]», mentre quella spirituale «*Debet esse moralis, religiosa, catholica* [corsivo nel testo: *n.d.a.*]»; CARLOS SECO CARO, *La educación...*, cit., pp. 388-392; PAOLO PICOZZA, *L'esclusione...*, cit., p. 281, il quale sembra auspicare il superamento della distinzione tra *bonum physicum* e *bonum spirituale*, osservando come il vigente *Codex Iuris Canonici* accolga una nozione unitaria di educazione e ne specifichi «tutti gli elementi e cioè: educazione fisica, sociale, culturale, morale e religiosa, ritenendoli tutti essenziali».

gale contraddistinta dalla complementarietà dei suoi membri: affinché si realizzi l'*educatio* occorre, invero, il concorso dell'impegno e delle capacità dell'uomo e della donna, portatori ognuno della propria identità e specificità, e destinati a completarsi nell'incontro con l'identità e specificità dell'altro<sup>59</sup>. Conseguentemente, poiché presupposto del *bonum spirituale prolis* è l'unione stabile tra soggetti di sesso diverso, unione che si realizza attraverso il negozio matrimoniale, ne discende che attraverso lo scambio del consenso i nubenti si trasferiscono reciprocamente il diritto-dovere di provvedere all'educazione degli eventuali figli.

Siffatta situazione giuridica non consiste semplicemente nell'impegno a collaborare con l'altro coniuge nella realizzazione dell'opera educativa (così come sostiene la tesi contraria all'autonoma rilevanza dell'*educatio moralis-religiosa* – tesi illustrata nel paragrafo precedente), ma ha un contenuto molto più vasto: essa afferisce ad un complesso di diritti e di obblighi aventi per oggetto la valorizzazione ed attuazione di tutte le potenzialità, sia fisiche, che spirituali, dei figli ed ha come obiettivo il pieno sviluppo della personalità di quest'ultimi<sup>60</sup>. I nubenti assumono un impegno il cui destinatario ultimo è la prole, ma alla cui osservanza ciascuno di essi è obbligato non solo (e non tanto) nei confronti dei figli, ma anche, e soprattutto, nei confronti dell'altro: il *bonum spirituale* rientra appieno nell'oggetto del sinallagma contrattuale<sup>61</sup>.

L'orientamento in parola reputa che l'educazione morale e religiosa costituisca parte integrante del *bonum prolis* e che la sua realizzazione sia essenziale affinché il matrimonio raggiunga effettivamente i fini stabiliti dal diritto divino. L'essere umano presenta una duplice dimensione, corporea e spirituale, e, di conseguenza, il rispetto integrale della sua dignità richiede il soddisfacimento di esigenze non solo fisiche, ma anche intellettive, culturali e morali<sup>62</sup>. Viene

<sup>59</sup> Cfr., per tutti, ALBERTO VANZI, *op. cit.*, p. 637, il quale sottolinea che «l'educazione è il frutto della mascolinità e della femminilità costituitesi in patto coniugale». Cfr. anche CARLOS J. ERRÁZURIZ M., *La capacità matrimoniale vista alla luce dell'essenza del matrimonio*, in *Ius Ecclesiae*, 2002, pp. 634-637; PAOLO MONETA, *Il bonum prolis e la sua esclusione*, in *Aa.Vv.*, *Prole...*, cit., pp. 85 ss.

<sup>60</sup> Cfr. SEVERINO MASTROTTO, *L'educazione...*, cit., pp. 93 ss.; JAVIER HERVADA, *Obblighi essenziali del matrimonio*, in *Studi...*, cit., pp. 340 ss. In giurisprudenza, cfr. *coram* Filipiak, *Basileen.*, diei 15 maggio 1965, in *S.R.R. Dec.*, vol. LVII, dec. 76, n. 2, p. 405, ove si afferma che «Sub nomine boni prolis venit in Foro nostro summa illa iurium et officiorum, quibus erga prolem parentes tenentur, quaeque de essentia matrimonii sunt, i.e. ius et officium non impediendi, modo illegitimo, prolis conceptionem; et conceptam edendi, equidem debite; et editam alendi atque educandi»; *coram* Huber, *Friburgen.*, diei 20 dicembre 1995, *ivi*, vol. LXXXVII, dec. 108, n. 7, p. 749.

<sup>61</sup> Ci sembrano significative le osservazioni di ALBERTO VANZI, *op. cit.*, pp. 636 s., il quale rileva che «i coniugi educano i figli in quanto coniugi, vale a dire secondo il titolo della coniugabilità».

<sup>62</sup> Cfr. MATTEO CONTE A CORONATA, *op. cit.*, pp. 705 s.; PAOLO PICOZZA, *op. ult. cit.*, pp. 277 s.; ANTONI STANKIEWICZ, *L'esclusione...*, cit., in *Aa.Vv.*, *Diritto matrimoniale canonico*, cit., pp. 320-324, ove,

richiamata così la dottrina tomista relativa all'*ordinatio ad prolem* del patto nuziale, *ordinatio* che può ritenersi effettivamente realizzata solo quando alla generazione, evento meramente biologico, segue il pieno sviluppo della personalità individuale, in modo da raggiungere la «perfezione»: il minore va posto in condizione di utilizzare al massimo grado le proprie capacità ed attitudini; ciò sia considerato singolarmente, sia considerato in rapporto agli altri individui<sup>63</sup>.

Affinché questo avvenga, è necessario che i *coniuges-parentes* soddisfino tutte le esigenze del minore che siano, in base al diritto divino naturale, connesse alla sua dignità di essere umano e – nel caso del matrimonio-sacramento, che implica, di regola, che l'eventuale prole riceva il battesimo – allo *status*, regolamentato dal diritto divino positivo, di membro del popolo di Dio<sup>64</sup>. È

---

pur escludendosi che l'impartire alla prole l'educazione religiosa nella Fede cattolica rientri nell'oggetto della volontà matrimoniale, si puntualizza che «Invece il contenuto minimo ma essenziale del diritto-dovere di educazione [contenuto che, secondo l'Autore, rientra, lo si è già evidenziato – cfr. *supra*, alla nota n. 29 –, nella nozione di *bonum prolis: n.d.a.*] può comprendere l'apertura generale verso la dimensione morale e religiosa dell'educazione, tenuto conto della naturale tendenza di ogni uomo “ad bonum amandum et faciendum ac malum vitandum” nonché della sua vocazione “ad communionem cum Deo”» (p. 324). In giurisprudenza, cfr. *coram* Stankiewicz, *Caracen.*, di 20 aprile 1989, in *S.R.R. Dec.*, vol. LXXXI, dec. 41, n. 12, p. 287, la quale specifica che «Attamen, sicut communis iurisprudentia N.F. docet, elementum essenziale ac constitutum non nisi officium educationis physicae seu potius mere humanae constituit...non vero educationis religiosae, potissimum in religione catholica». Cfr. anche Vicariatus Urbis Tribunal Regionale Latii, 14 settembre 1991, in *Dir. eccl.*, 1991, II, pp. 217 s., ove, dopo aver escluso che l'inidoneità ad educare religiosamente la prole possa determinare l'invalidità del vincolo nuziale, si precisa, però, che «elemento essenziale dell'*educatio prolis* è la capacità di dare ai figli un'educazione morale accettabile», sicché contrae invalidamente chi, al momento delle nozze, sia privo della predetta capacità; Vicariatus Urbis Tribunal Appellationis, 18 settembre 2002, *ivi*, 2004, II, pp. 128 s.

<sup>63</sup> Cfr. S. TOMMASO D'AQUINO, *La Somma teologica*, vol. XXXI, *Il matrimonio, Suppl.*, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 1993, q. 41, art. 1, p. 25, il quale, dopo aver osservato che il fine del matrimonio non può essere circoscritto alla semplice procreazione, ma ricomprende anche l'educazione dei figli, puntualizza che l'*educatio* deve tendere «ad perfectum statum hominis in quantum homo est, qui est status virtutis. Unde, secundum Philosophum [è risaputo che nelle opere di S. Tommaso con la locuzione “il Filosofo”, senza altra specificazione, si indica Aristotele: *n.d.a.*]...», tria a parentibus habemus: scilicet “esse, nutrimentum et disciplinam»; *Id.*, *op. cit.*, q. 49, art. 2, p. 135, secondo cui «in “prole” non solum intelligitur procreatio prolis, sed etiam educatio ipsius, ad quam sicut ad finem ordinatur tota communicatio operum quae est inter virum et uxorem in quantum sunt matrimonio coniuncti». Sulla rilevanza che nel pensiero dell'Aquinato riveste l'*educatio*, cfr. PAOLO PICOZZA, *Educazione religiosa...*, cit., pp. 37-42 e MARIA ELISABETTA CASELLATI ALBERTI, *op. ult. cit.*, pp. 95-101.

<sup>64</sup> Cfr. S. TOMMASO D'AQUINO, *op. cit.*, q. 59, art. 2, p. 323, ove si rileva che «matrimonium principaliter est institutum ad bonum prolis non tantum generandae, quia hoc sine matrimonio fieri posset, sed etiam promovendae ad perfectum statum: quia quaelibet res intendit effectum suum naturaliter perducere ad perfectum statum. Est autem in prole duplex perfectio consideranda: scilicet perfectio naturae, non solum quantum ad corpus sed etiam quantum ad animam, per ea quae sunt in lege naturae; et perfectio gratiae. Et prima perfectio est materialis et imperfecta respectu secundae».

cioè attraverso l'educazione morale e religiosa impartita dai genitori che i figli possono raggiungere la *perfectio*: siffatta *educatio* dev'essere progressiva ed armoniosa, onde sviluppare gradualmente sia la dimensione fisico-corporea, sia la dimensione spirituale.

L'educazione, proseguono gli Autori in oggetto, va considerata integrale, e quindi idonea a raggiungere effettivamente il proprio obiettivo, quando non è solo «fisica», ma anche «morale e religiosa»: la prima consiste – lo abbiamo già evidenziato *supra*, al par. 1 – nel soddisfacimento dei bisogni più elementari dell'individuo, quelli, cioè, attinenti alla semplice sopravvivenza, e la si riscontra, pertanto, anche negli animali (è noto che, in linea di principio, i cuccioli sono accuditi dai genitori finché non sono in grado di vivere autonomamente); la seconda si estrinseca nella formazione piena e completa della personalità sotto il profilo intellettuale, culturale e, soprattutto, etico, ed essendo esclusiva della razza umana la distingue rispetto a tutte le altre specie<sup>65</sup>. È quindi quest'ultima a rivestire un rilievo preminente, data la sua stretta connessione con la peculiare dignità propria della persona umana.

Attraverso l'*educatio moralis-religiosa* la prole sviluppa la dimensione spirituale ed acquisisce la capacità di esercitare correttamente la libertà di coscienza attraverso la scelta tra il bene ed il male. La presenza di una profonda coscienza morale, la cui formazione dipende in larga misura dall'attività educativa svolta dai genitori, costituisce il presupposto indispensabile affinché l'individuo possa fornire il proprio contributo al buon andamento della convivenza civile: l'essere o meno un buon cittadino dipende sostanzialmente dai principi etici propri dell'individuo e principalmente da quelli ricevuti nel contesto familiare.

Siffatta formazione etica, che i *coniuges-parentes* devono fornire ai figli sulla base di un obbligo che trova fondamento nel diritto naturale, raggiunge il culmine e la perfezione attraverso l'educazione religiosa, che costituisce dovere specifico degli sposi che siano cattolici<sup>66</sup>. Sul contraente battezzato grava, infatti, l'obbligo di educare la prole nella Fede cattolica, obbligo rispetto al cui adempimento la formazione di una retta coscienza morale costituisce una sorta di antecedente: nel passaggio dalla dimensione etica a quella religiosa

---

<sup>65</sup> Cfr., per tutti, FELIX M. CAPPELLO, *op. cit.*, p. 7, secondo cui «Physica [*educatio: n.d.a.*], prout in brutis, per generationem habetur; moralis, quae consistit in perfectione hominis, in quantum est homo, seu in facultatum spiritualium debita institutione, habetur per educationem».

<sup>66</sup> Cfr. S. TOMMASO D'AQUINO, *op. cit.*, q. 49, art. 5, pp. 147 s., ove si puntualizza che «proles prout est bonum sacramenti, addit supra prolem prout est bonum intentum a natura. Natura enim intendit prolem prout in ipsa salvatur bonum speciei: sed in prole secundum quod est bonum sacramenti matrimonii, ultra hoc intelligitur ut proles suscepta ulterius ordinetur in Deum».

i principi propri del diritto naturale, che orientano la volontà nella scelta tra il bene ed il male, vengono elevati ad una dignità soprannaturale della quale l'uomo può divenire partecipe attraverso l'adesione alla Rivelazione; l'educazione religiosa quale sublimazione dell'educazione morale<sup>67</sup>.

La realizzazione del *bonum spirituale* appare indispensabile, secondo l'indirizzo in esame, affinché l'*ordinatio ad prolem* trovi effettiva attuazione: nell'ambito della dimensione teleologica del matrimonio l'*educatio moralis-religiosa* riveste la stessa rilevanza della procreazione<sup>68</sup>. Si specifica, invero, che la locuzione *bonum prolis* dev'essere intesa come comprensiva di un'ampia gamma di situazioni giuridiche attive e passive di cui i *coniuges-parentes* sono titolari nei confronti dei figli, diritti e doveri in base ai quali i contraenti sono tenuti a non impedire l'*iter* naturale del processo generativo ed a fornire alla

---

<sup>67</sup> Cfr. MATTEO CONTE A CORONATA, *op. cit.*, p. 705, secondo cui «*Institutio autem et formatio moralis et religiosa importat non formationem qualemcumque in qualibet religione sed proprie in religione vera et in bonis moribus*»; FELIX M. CAPPELLO, *op. cit.*, p. 726, il quale osserva che «*Moralitas autem adhaeret, tamquam fundamentum, religioni...vinculo religionis remoto, vera moralitas neque dari neque concipi possit*»; PAOLO PICOZZA, *L'esclusione...*, cit., pp. 277-280. Cfr. anche JAVIER HERVADA, *Obblighi...*, cit., p. 343, ove si osserva che «La paternità e la maternità umane non si limitano al fatto biologico della generazione, ma per la loro stessa struttura naturale sono dirette ad assicurare figli ben formati all'umanità ed alla Chiesa [il corsivo è nostro: *n.d.a.*]». *Contra*, cfr. ANTONI STANKIEWICZ, *L'esclusione...*, cit., in AA.VV., *La simulazione...*, cit., pp. 172-174; ID., *L'esclusione...*, cit., in AA.VV., *Diritto matrimoniale canonico*, cit., pp. 322-324; nonché, *coram* Stankiewicz, *Caracen.*, diei 20 aprile 1989, cit., n. 12, pp. 287 s., secondo cui «*Nam propositum educandi prolem extra religionem catholicam aut prorsus in infidelitate...non est contra substantiam matrimonii, "quia non excludit simpliciter conservationem et educationem prolis"*»; il Ponente, pur ritenendo che nell'ambito della nozione di *bonum prolis* rientri anche il dovere dei genitori di impartire ai figli l'*educatio physica seu mere humana* (cfr. *supra*, alla nota n. 62), pone in risalto come l'ordinamento canonico, nonostante preveda l'irrogazione di sanzioni penali nel caso in cui i genitori battezzino od educino i figli in una religione acattolica, non contempra affatto l'invalidità del matrimonio contratto «*ob condicionem educandi prolem in haeresi aut schismate, aut etiam in infidelitate*» (sul punto, cfr. anche le considerazioni riportate *supra*, al par. 2).

<sup>68</sup> Cfr. FELIX M. CAPPELLO, *op. cit.*, p. 7, secondo cui «*Porro cum parentes utramque vitam seu physicam seu moralem liberis suppeditare debeant, sponte sequitur finem primarium matrimonii esse non solum procreationem, verum etiam educationem sobolis*». In giurisprudenza, cfr. *coram* Lefebvre, *Ottavien.*, diei 2 marzo 1974, in *S.R.R. Dec.*, vol. LXVI, dec. 39, n. 3, p. 156, ove i giudici, pur osservando che non sempre l'esclusione di uno dei fini del matrimonio (od anche di tutti) determina il rifiuto dell'oggetto del patto nuziale e, quindi, l'invalidità del consenso manifestato, rilevano che «*nullo modo appare ratio cur modo arbitrario restringatur finis iste ad procreationem, dum etiam educatio solum videatur similiter ut matrimonii finis primarius* [la sentenza, essendo stata pronunciata sotto la vigenza del Codice pio-benedettino, fa riferimento alla distinzione delle finalità del matrimonio in primarie e secondarie: *n.d.a.*]»; *coram* Huber, *Friburgen.*, diei 20 dicembre 1995, cit., *loc.cit.* Cfr. anche Trib. Eccl. Reg. Pedemontanum, 29 maggio 1986, in *Dir. eccl.*, 1986, II, pp. 541 ss.; Vicariatus Urbis Tribunal Regionale Latii, 25 settembre 1992, *ivi*, 1993, II, pp. 175 ss., ove si osserva che la giurisprudenza canonica «*appuntando la sua attenzione al momento unitivo-procreativo dell'officium coniugum dimentica quello certamente altrettanto importante, secondo la sensibilità moderna ed il costante insegnamento pontificio, dell'educazione e della crescita equilibrata della prole*» (p. 178).

prole non solo la cd. *prima educatio*, ma anche, e soprattutto, tutti i sussidi necessari ad uno sviluppo della personalità pienamente conforme alla dignità propria dell'essere umano<sup>69</sup>.

Il fine ultimo del patto nuziale va identificato, proseguono gli Autori in parola, non nella mera generazione, ma nella *receptio sobolis*<sup>70</sup>, *receptio* finalizzata alla formazione di individui idonei a concorrere all'ordinato svolgimento della convivenza civile e, nel caso in cui almeno uno degli sposi sia battezzato, anche all'*aedificatio populi Dei*. Il pieno accoglimento della prole all'interno dell'unione coniugale postula che i figli godano non solo dell'educazione «fisica», ma anche di quella morale e religiosa: solo in tal modo sarà possibile che il figlio, una volta divenuto adulto, sia in grado di svolgere appieno il ruolo di *civis* ed eventualmente anche quello di *fidelis*<sup>71</sup>.

Il diritto-dovere dei genitori di educare la prole fa parte, rileva la tesi *de qua*, dell'essenza del contratto matrimoniale<sup>72</sup>: conseguentemente, qualora lo si prenda in considerazione esclusivamente nella sua connotazione passiva, cioè come obbligo, lo si può ricondurre alle cd. *obligationes essentialis matrimonii*.

Ciascun coniuge-genitore è gravato dal dovere di fornire il proprio con-

---

<sup>69</sup> Cfr. *coram* Filipiak, *Basileen.*, diei 15 maggio 1965, cit., *loc. cit.*

<sup>70</sup> È evidente il riferimento della tesi *de qua* alla dottrina agostiniana, secondo cui «Hoc autem tripartitum est; fides, proles, sacramentum...in prole, ut amanter suscipiatur, benigne nutriatur, religiose educetur» (cfr. S. AURELIUS AUGUSTINUS, *De Genesi ad Litteram libri XII*, in *PL*, t. XXXIV (a cura di JACQUES PAUL MIGNE), Migne, Parigi, 1861, IX, VII, 12, c. 397; *Id.*, *De Nuptiis et Concupiscentia libri II*, *ivi*, t. XLIV, I, IV, 5, c. 416).

<sup>71</sup> Cfr. ALBERTO VANZI, *op. cit.*, p. 635, il quale evidenzia che «l'educazione della prole consiste in una "elargizione di umanità" che i coniugi comunicano ai loro figli». Cfr. anche JAVIER HERVADA, *op. ult. cit.*, *loc. ult. cit.*, secondo cui «Diceva giustamente San Tommaso che il fine del matrimonio è il figlio educato».

<sup>72</sup> Cfr. PIERO ANTONIO BONNET, *L'«ordinatio ad bonum proles» quale causa di nullità matrimoniale* (nota a S.R.R. *coram* Pinto, *Romana*, diei 28 ottobre 1983 e S.R.R. *coram* Stankiewicz, *Taurinensis*, diei 26 maggio 1983), in *Dir. eccl.*, 1984, II, pp. 324-327; *Id.*, *Introduzione al consenso matrimoniale canonico*, Giuffrè, Milano, 1985, p. 122 s., secondo cui l'«esclusione dell'educazione della prole appare ben difficilmente compatibile con l'essenza del matrimonio cristiano»; PAOLO PICOZZA, *op. ult. cit.*, pp. 279 s. In giurisprudenza, cfr. *coram* Filipiak, *Basileen.*, diei 15 maggio 1965, cit., *loc. cit.*, ove si puntualizza che le situazioni giuridiche attive e passive di cui i genitori sono titolari in virtù della loro missione educativa «de essentiali matrimonii sunt»; *coram* Stankiewicz, *Sancti Iacobi in Chile*, diei 23 marzo 2000, in *S.R.R. Dec.*, vol. XCII, dec. 38, n. 11, p. 254, secondo cui tra gli obblighi essenziali del matrimonio rientra anche «obligatio acceptandi proles conceptionem et nativitatem ex altero coniuge per actus coniugales aptos ad novae vitae humanae transmissionem, atque curandi proles procreatae educationem physicam et moralem [il corsivo è nostro: *n.d.a.*]»; *coram* Funghini, *Posnantiensis*, diei 6 dicembre 2000, *ivi*, dec. 119, n. 7, p. 690, la quale afferma che i coniugi «mutuum adiutorium praestandum necnon unanimi consensu ad filiorum educationi providendum». Cfr. anche Trib. Eccl. Reg. Campano, 1 marzo 1999, in *Dir. eccl.*, 1999, II, pp. 296 ss.

tributo, ovviamente nei limiti in cui ciò sia possibile, affinché i figli ricevano un'«educazione» (la locuzione va intesa nell'accezione più ampia ed integrale del termine): dell'osservanza di siffatto obbligo il contraente risponde giuridicamente nei confronti della comparte – oltre che moralmente nei confronti della prole –<sup>73</sup>, la quale è titolare del diritto a che l'altro coniuge si impegni nella formazione della personalità dei figli.

Ne consegue che l'eventuale inadempimento del dovere in esame dev'essere ritenuto suscettibile di incidere non solo sul rapporto di filiazione, ma anche, ed innanzitutto, sul rapporto di coniugio<sup>74</sup>. Dovrebbe reputarsi perciò invalido quel negozio matrimoniale in cui uno dei nubenti (od entrambi), pur ripromettendosi di avere dei figli, si proponga, con una ferma determinazione intellettuale e volitiva, di respingere quale fine del patto nuziale l'educazione morale e religiosa della prole. In tale ipotesi, infatti, il soggetto, escludendo il *bonum spirituale*, verrebbe ad impedire, di fatto, l'attuazione dell'*ordinatio ad prolem*, la quale richiede non il semplice fatto biologico della generazione, ma la realizzazione integrale, attraverso l'*educatio*, delle capacità ed attitudini del minore: la dimensione finalistica del matrimonio verrebbe vulnerata in uno dei suoi elementi essenziali<sup>75</sup>.

---

<sup>73</sup> Sottolinea la necessità di tenere distinti i doveri giuridici, oggetto della *traditio-acceptatio*, dagli obblighi morali JAVIER HERVADA, *op. ult. cit.*, pp. 316 s.

<sup>74</sup> Cfr., per tutti, PIERO ANTONIO BONNET, *Introduzione...*, cit., *loc.cit.* Cfr. anche JOSÉ MARIA SERRANO RUIZ, *L'esclusione della prole e la sua assolutezza: il problema della paternità responsabile*, in AA.VV., *Prole...*, cit., pp. 153 ss.

<sup>75</sup> Cfr. MATTEO CONTE A CORONATA, *op. cit.*, pp. 624 e 701-706, secondo cui «Quod dicitur de positivo actu voluntatis contra bonum prolis valet non solum quando excluditur proles procreatio sed etiam quando excluditur proles educatio christiana, si agitur de matrimonio christiano, quia etiam ista intentio seu voluntas est contra bonum prolis.... Conditiones contra bonum prolis referri possunt ad bonum prolis physicum aut ad bonum prolis morale et religiosum... Cum finis primarius matrimonii sit non solum procreatio sed etiam *educatio prolis* [corsivo nel testo: *n.d.a.*], et quaelibet conditio consensui matrimoniali apposita contra finem primarium ipsi matrimonio repugnet, dicendum est quamlibet conditionem educationem prolis excludentem esse conditionem contra matrimonii substantiam, et proinde consensum matrimonialem et ipsum matrimonium dirimere»; FELIX M. CAPPELLO, *op. cit.*, p. 579, il quale precisa, però, che «In praxi simplex intentio et factum de prole non educanda aut educanda extra religionem christianam, rarissime secumfert nullitatem coniugii»; CARLOS SECO CARO, *op. cit.*, p. 390, ove, dopo aver premesso che il fine cui è ordinato l'istituto matrimoniale ricomprende «procreación...educación física o corporal...educación moral o espiritual: iniciación, desarrollo y perfección de la vida moral, racional o propiamente humana; esto es, de las facultades espirituales o anímicas», si precisa che «Cualquier exclusión de estos aspectos del fin primario es contraria al Derecho Natural»; PIERO ANTONIO BONNET, *L'«ordinatio...», cit.*, p. 327, ove si osserva come «l'esclusione dell'educazione anche religiosa della prole perpetrata con atto positivo di volontà sia incompatibile con quell'apertura alla prole che deve necessariamente caratterizzare il matrimonio»; SANDRO GHERRO, *Sulla sacramentalità del matrimonio* (In fieri e in facto), in *Ius Ecclesiae*, 1995, pp. 577 s., il quale rileva che «esclude l'essenza del matrimonio, perché ne rifiuta la funzione pubblicistica a questo inscindibilmente insita, e non soltanto lo simula nei

Considerazioni analoghe, prosegue l'*opinio* in parola, possono essere svolte qualora l'inadempimento del dovere di educare la prole non sia dovuto ad una scelta deliberata, ma sia conseguenza dell'incapacità di uno degli sposi (o di entrambi), incapacità già sussistente al momento delle nozze, di attuare il dovere stesso. Il coniuge-genitore che non sia in grado di svolgere la missione educativa deve ritenersi inidoneo ad assumere uno degli obblighi essenziali derivanti dal contratto matrimoniale: anche in tale fattispecie, infatti, diviene impossibile il perseguimento dell'*ordinatio ad prolem*, della quale la promozione dell'armonico sviluppo della personalità del minore costituisce una componente fondamentale<sup>76</sup>.

---

confronti dell'altro coniuge, chi non esclude l'apertura alla prole in ordine all'aspetto biologico, ma limita il proprio impegno di paternità o maternità al dato materiale, rifiutando, in via assoluta, la dedizione all'educazione cristianamente qualificata dei figli e, così, la funzionalità ecclesiale della famiglia e, cioè, la sacertà ad essa connessa»; LUCIANO MUSSELLI, *Manuale di diritto canonico e matrimoniale*, Monduzzi Editore, Bologna, 1995, pp. 193-195, secondo cui «chi rifiuta qualsiasi impegno ad allevare ed educare non solo in senso meramente materiale e scolastico...ma anche in senso morale e religioso contrae, a mio modesto parere, invalidamente»; CELESTINO CARRODEGUAS NIETO, *op. cit.*, pp. 111 s.; LUCIANO MUSSELLI-MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto canonico*, Monduzzi Editore, Bologna, 2002, pp. 225 s.; PAOLO PICOZZA, *op. ult. cit.*, pp. 279-281, ove si puntualizza che la volontà, presente in uno dei contraenti al momento delle nozze, di non impartire all'eventuale prole l'*educatio moralis-religiosa* «dovrebbe inficiare il consenso matrimoniale, dal momento che escluderebbe uno degli elementi essenziali dell'oggetto del consenso»; GINESIO MANTUANO, *Consenso matrimoniale e consortium totius vitae*, Centro Studi A.Moroni, Macerata, 2006, pp. 46 s. Cfr. anche ARTURO CARLO JEMOLO, *op. cit.*, pp. 285 e 341, il quale attribuisce rilevanza invalidante all'*intentio contra bonum spirituale*, ma solo qualora questa sia espressione di una più generale volontà volta a respingere qualunque diritto e dovere derivante dal negozio matrimoniale.

<sup>76</sup> Cfr. PAOLO BIANCHI, *Incapacitas assumendi obligationes essentielles matrimonii*, Glossa, Milano, 1992, pp. 54 s. e 68 s.; ID., *L'esclusione della prole nella giurisprudenza della Rota Romana dal CIC 1983*, in AA.Vv., *Prole...*, cit., pp. 126 s., il quale rileva, però, come la giurisprudenza canonica continui in larga misura ad aderire alla tesi tradizionale fautrice della estraneità del *bonum spirituale prolis* all'oggetto del patto nuziale; ID., *Disturbi di personalità e capacità matrimoniale*, in *Ius Ecclesiae*, 2007, pp. 556 s. e 562; GIANPAOLO MONTINI, *Prole e canone 1095, 3°*. *Rilievi sistematici*, in AA.Vv., *Prole...*, cit., pp.78-82; ALBERTO VANZI, *op. cit.*, pp. 640 ss. In giurisprudenza, cfr. S.R.R. *coram* Raad, *Pittsburghen.*, diei 20 marzo 1980, in *Dir. fam. pers.*, 1980, pp. 1088 ss. (con nota contraria di CARLO GULLO, cit.); *coram* Stankiewicz, *Ottavien.*, diei 23 luglio 1981, in *S.R.R. Dec.*, vol. LXXIII, dec. 119, nn.4-5 e 10, pp. 384 s.e 389, ove si evidenzia che l'obbligo dei genitori di educare i figli «in bonum prolis formaliter sumptum, seu in suis principiis, tamquam elementum constitutum ipsius matrimonii intrat» (p. 384), sicché va ritenuto inabile a contrarre matrimonio «qui...incapax est assumendi atque ferendi onus genitum educandi seu promotionis, etiamsi quoad minimum, prolis» (p. 385), dato che il contraente «omnia onera ex iure naturali derivantia assumere debuit, haud excepta obligatione saltem minimae promotionis educationisque prolis» (p. 389); *coram* Stankiewicz, *Calaritana*, diei 19 dicembre 1985, *ivi*, vol. LXXVII, dec. 162, n. 21, p. 642, la quale dichiara la nullità del matrimonio a causa dell'incapacità del convenuto di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio «tum quoad bonum coniugum tum quoad bonum prolis sub respectu educatorio»; *coram* Stankiewicz, *Sancti Iacobi in Chile*, diei 23 marzo 2000, cit., *loc. cit.*; *coram* Boccafolo, *Kielcen.*, diei 13 luglio 2000, in *S.R.R. Dec.*, vol. XCII, dec. 81, n. 6, p. 519, ove si rileva che nella nozione di *bonum prolis* rientra l'«obligatio acceptandi procreationem ex altero coniuge, prolemque natam diligendi,

La dottrina in esame ha precisato, però, che, affinché uno dei coniugi possa essere ritenuto inabile ad educare, non è sufficiente che non sia idoneo a far sì che la prole sviluppi al massimo grado le proprie doti e capacità, ma occorre che lo stesso, attraverso la propria condotta, arrechi un grave nocumento alla crescita fisio-psichica dei figli. L'*incapacitas educandi prolem* diverrebbe giuridicamente rilevante allorquando si traducesse nella lesione della personalità del minore, personalità particolarmente sensibile stante la delicatezza dell'età evolutiva. La semplice inabilità del *coniux-parens* a fornire di fatto alla prole una formazione che risponda *in toto* alle potenzialità educative delle quali lo stesso è astrattamente dotato, non determinerebbe l'invalidità del matrimonio<sup>77</sup>; così come sarebbe profondamente erroneo stabilire uno *standard* educativo minimo al disotto del quale le finalità del matrimonio dovrebbero ritenersi automaticamente disattese<sup>78</sup>.

In caso contrario si verrebbe ad accogliere una concezione del *foedus* nuziale estremamente elitaria, che renderebbe l'istituto matrimoniale accessibile solo ad una ristretta categoria di individui, quelli cioè in grado di fornire ai figli un'educazione di elevato livello qualitativo sotto il profilo intellettuale, culturale e morale: ciò in violazione del diritto naturale, che riconosce, in linea di principio, ad ogni individuo la facoltà di contrarre nozze<sup>79</sup> – viene qui riconosciuta la fondatezza di una delle osservazioni formulate dalla tesi contraria ad includere nell'oggetto del consenso matrimoniale anche il *bonum spirituale* (cfr. *supra*, nel paragrafo precedente).

Del resto, prosegue l'orientamento *de quo*, la statuizione, contenuta, è noto, nel can. 1058, relativa alla titolarità da parte di ciascun uomo dello *ius connubii*<sup>80</sup>

---

sospitandi ac educandi», e n. 8, p. 521, secondo cui deve ritenersi inabile ad assumere il *bonum coniugum* chi «incapax invenitur prolem generatam reverendi ac tegendi»; Trib. Eccl. Reg. Siculo, Ponente Ficarrota, 26 gennaio 2007, in *Dir.fam.pers.*, 2008, p. 1258 ed in questa *Rivista*, 2008, p. 680, ove, dopo aver ribadito che l'educazione della prole costituisce una delle finalità fondamentali del matrimonio, si evidenzia che le «anomalie psichiche che rendono uno dei contraenti incapace di assolvere i propri doveri relativi e connessi col raggiungimento di quelle proprietà e finalità costituiscono causa di invalidità del vincolo».

<sup>77</sup> Cfr. GIANPAOLO MONTINI, *op. cit.*, p. 81, il quale così precisa la nozione di *incapacitas educandi prolem*: «In altre parole, si tratterebbe della (in)capacità fondamentale di educare, ossia della (in)capacità del coniuge di provvedere alla educazione fondamentale o di permettere che altri vi provvedano».

<sup>78</sup> Cfr. PAOLO BIANCHI, *Incapacitas...*, cit., p. 217; ALBERTO VANZI, *op. cit.*, p. 642, secondo cui l'incapacità di educare la prole non dev'essere identificata con «l'inadeguatezza da parte dei coniugi di essere portatori, nei confronti dei figli, di una particolare qualità o forma educativa, peraltro difficile da definire in termini positivi».

<sup>79</sup> Cfr. ALBERTO VANZI, *op. cit.*, *loc.ult.cit.*

<sup>80</sup> Il can. 1058, è risaputo, recita: «Tutti possono contrarre matrimonio, se non ne hanno la proibizione dal diritto» (pressoché identico il can. 778 del C.C.E.O.).

viene riprodotta nel can. 1095 con riferimento specifico alle ipotesi di inabilità a sposare derivante da motivazioni di ordine psichico, come si evince immediatamente dall'analisi della terminologia adottata dal legislatore<sup>81</sup>: non v'è ragione, pertanto, per adottare un criterio diverso nel caso in cui l'incapacità abbia per oggetto il *bonum spirituale prolis*<sup>82</sup>.

Il matrimonio deve ritenersi nullo, ai sensi del can.1095, n.3, e, quindi, per incapacità del contraente di assumere una delle cd. *obligationes essentielles*, quella cioè di fornire alla prole l'educazione morale e religiosa, qualora il coniuge-genitore ponga in essere atti gravemente pregiudizievoli alla personalità del minore, in quanto idonei a compromettere la formazione di una coscienza morale rettamente ordinata ed in genere a ledere l'armonioso sviluppo fisio-psichico del minore stesso<sup>83</sup>. Al fine di evitare possibili sovrapposizioni con le fattispecie di simulazione parziale, nonché di distinguere nettamente l'*incapacitas educandi*, dalla quale discende l'invalidità del matrimonio, dalla mera difficoltà, che non inficia di per sé il consenso nuziale, l'indirizzo in parola precisa che il pregiudizio arrecato alla prole non dev'essere il frutto di una libera scelta, bensì la conseguenza di una sorta di impulso irresistibile che trova la propria origine nella personalità del genitore<sup>84</sup>. Il *coniux-parens* dev'essere incapace, a causa di un disturbo od anomalia di origine psichica, di astenersi dal compiere atti che nuocciano all'integrità fisio-psichica del

---

<sup>81</sup> Com'è noto, il can. 1095 individua i soggetti ritenuti dall'ordinamento inabili al matrimonio e non quelli legittimati a contrarre nozze, riconfermando così che l'inidoneità a sposare costituisce una deroga – dotata, in quanto tale, di carattere eccezionale – al principio che riconosce a ciascun individuo la capacità matrimoniale.

<sup>82</sup> Cfr. ALBERTO VANZI, *op. cit.*, pp. 642 s.

<sup>83</sup> Cfr. *coram* Huber, *Vindobonen.*, diei 26 luglio 1996, in *S.R.R. Dec.*, vol. LXXXVIII, dec. 84, n. 14, p. 572, ove, nel dichiarare nullo il matrimonio per incapacità del marito/padre di assumere le *obligationes essentielles*, si specifica che lo stesso «Imagines inhonestas etiam propriae filiae et testis filiabus annorum tredecim quattordecimque monstravit», nonché «filiam suam duodecimum aetatis suae annum agentem una cum puero quindecim annorum in eodem lecto dormire sivit eamque induxit, ut vestes indecoras indueret».

<sup>84</sup> Cfr. PAOLO BIANCHI, *op. ult.cit.*, pp. 68 s., 217 e 269, secondo cui l'*incapacitas educandi prolem* consiste nell'«impossibilità di omettere atti gravemente anti-educativi o lesivi della libertà di coscienza o della sfera morale della prole» (p. 69); GIANPAOLO MONTINI, *op. cit.*, p. 82, ove si rileva che «Nell'ambito dell'*incapacitas* ha rilevanza per la validità del contratto matrimoniale l'impossibilità del contraente ad astenersi dal guastare l'*operatio naturae*, che *de se* porterebbe la prole, eventualmente nata, a vivere e crescere [l'Autore utilizza il termine «crescere» in senso onnicomprensivo, includendovi non solo il raggiungimento della mera maturità fisica, ma anche lo sviluppo della personalità individuale: *n.d.a.*]»; ALBERTO VANZI, *op. cit.*, p. 643, il quale fa riferimento alla «irresistibile incapacità da parte del coniuge dall'astenersi dal compiere atti lesivi nei confronti del figlio e che ne intralciano la crescita umana», incapacità derivante dal fatto che «il coniuge, già prima della manifestazione del consenso, era costituzionalmente destrutturato nella sua personalità per una causa di natura psichica».

minore: lungi dal promuovere il benessere della prole, il genitore ne ostacola la crescita, soprattutto sotto il profilo spirituale ed etico, giacché una inclinazione strutturale della personalità lo «obbliga» ad assumere atteggiamenti fortemente lesivi della dignità dei figli.

Il consenso, conclude la tesi in oggetto, può essere ritenuto invalido solo qualora risulti che al momento delle nozze uno dei contraenti (od entrambi) non era in grado di controllare e reprimere l'impulso a porre in essere comportamenti atti a nuocere in modo assai grave all'equilibrio fisio-psichico della futura prole ed in particolare a compromettere la formazione di una coscienza improntata a saldi principi morali e l'acquisizione della capacità di relazionarsi con gli altri in modo armonico, nonché di raggiungere un rapporto equilibrato con se stessi, con i propri difetti e con le proprie doti: è il carattere «necessario» dell'inadempimento della missione educativa che consente di sussumere la fattispecie *de qua* nella categoria dell'*incapacitas assumendi obligationes essentielles matrimonii*<sup>85</sup>.

#### 4. *La sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo 26 gennaio 2007: la pedofilia incestuosa come causa dell'incapacità ad assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio*

L'aver ricondotto l'incapacità di educare all'impossibilità di reprimere l'impulso a commettere atti lesivi dell'integrità fisio-psichica della prole pone in primaria evidenza la tematica relativa all'origine psichica dell'impulso stesso. Com'è noto, la psichiatria forense canonica ha elaborato, pur con le difficoltà derivanti dalla complessità ed imprevedibilità della mente umana, una classificazione delle anomalie che possono dar vita all'*incapacitas assumendi onera matrimonii*<sup>86</sup>.

Un'analisi dettagliata della predetta classificazione esula dall'oggetto e dai fini del presente lavoro: sembra opportuno, tuttavia, soffermarsi su una pecu-

---

<sup>85</sup> Cfr. ALBERTO VANZI, *op. cit.*, *loc.ult.cit.*, ove si sottolinea che «l'impossibilità di astenersi da tali atti lesivi è la conseguenza dell'incapacità di assumersi, in termine di dovere, tutte quelle condotte coniugali orientate a realizzare il fine del matrimonio».

<sup>86</sup> Sul punto, la bibliografia è, senz'altro, vastissima. Cfr., per tutti, MARIO FRANCESCO POMPEDDA, *Studi di diritto matrimoniale canonico*, Giuffrè, Milano, 1993, *passim*; AA.VV., *L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1998, *passim*; CRISTIANO BARBIERI-ALESSANDRA LUZZAGO-LUCIANO MUSSELLI, *Psicopatologia forense e matrimonio canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005, *passim*; GIANFRANCESCO ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2006, *passim*.

liare categoria di disturbi—che, per le loro caratteristiche oggettive, appaiono senz'altro strettamente connessi con la problematica inerente alla rilevanza giuridica dell'incapacità ad educare – e cioè sulle parafilie o perversioni sessuali. Analizzeremo, in particolare, la pedofilia incestuosa, condotta che, raggruppando in un'unica fattispecie due distinte anomalie del comportamento sessuale, appare rivestire particolare gravità.

Il comportamento incestuoso rende l'individuo incapace di contrarre matrimonio, poiché, sottolinea autorevole dottrina, è espressione di una profonda immaturità psico-affettiva congiunta alla presenza di una coscienza morale deviata<sup>87</sup>; allorquando la tendenza incestuosa sfocia nella pedofilia<sup>88</sup>, il quadro clinico appare ancora più grave, in quanto il soggetto pedofilo, che sovente presenta un disturbo della personalità di tipo narcisistico, viene ritenuto dalla psichiatria dominante inidoneo, in linea di principio, ad instaurare con il coniuge un'effettiva comunione di vita, nonché potenzialmente pericoloso per il benessere fisio-psichico dell'eventuale prole<sup>89</sup>.

Il pedofilo incestuoso appare costituire l'antitesi della cd. persona matura, categoria al cui interno le scienze psichiatriche e psicologiche ricomprendono quegli individui nei quali tutti i vari elementi – biologici, psichici, sociali, etc. – che concorrono a comporre la struttura della personalità hanno raggiunto un assetto armonico, dando origine ad un soggetto capace di superare l'egocentrismo, insito nella natura umana, e di relazionarsi con gli altri in un'ottica di reciproco rispetto e comprensione<sup>90</sup>. Va sottolineato che uno dei tratti di personalità che connotano la cd. persona matura è la corretta comprensione ed esplicazione dell'identità sessuale intesa come parte integrante del proprio essere<sup>91</sup>; è eviden-

---

<sup>87</sup> Cfr. PAOLO BIANCHI, *Le «causae naturae psychicae» dell'incapacità*, in AA.VV., *L'incapacità...*, cit., p. 154, secondo cui la presenza in uno dei contraenti di tendenze incestuose «potrebbe forse rappresentare una delle poche ipotesi pensabili di incapacità relativa all'ordinazione naturale del matrimonio al bene della prole»; GIANFRANCESCO ZUANAZZI, *op.cit.*, p. 222, ove si rileva che, di regola, «l'incesto denuncia un'insufficienza di senso etico e familiare, un'affettività immatura, una sessualità distorta: condizioni che rendono il soggetto inidoneo al matrimonio».

<sup>88</sup> Cfr. GIANFRANCESCO ZUANAZZI, *op.cit.*, *loc.ult.cit.*, secondo cui la pedofilia, o paidofilia, consiste in una anomalia dell'istinto sessuale, anomalia che induce colui che ne è affetto ad essere attratto da «persone, del proprio o dell'altro sesso, non ancora genitalmente mature». Cfr. anche GIUSEPPE VERSALDI, *Aspetti psicologici degli abusi sessuali perpetrati da chierici*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, 2002, pp. 49 ss., il quale si sofferma, tra l'altro, sulla distinzione tra la pedofilia e l'efebofilia; quest'ultima ricorre «quando un adulto maggiorenne ha relazione sessuale con un ragazzo postpubere (oltre i 14 anni) di almeno cinque anni inferiore in età» (p. 50).

<sup>89</sup> Cfr., per tutti, GIANFRANCESCO ZUANAZZI, *op. cit.*, p. 223.

<sup>90</sup> Sul concetto di «maturità», cfr. CRISTIANO BARBIERI-ALESSANDRA LUZZAGO-LUCIANO MUSSELLI, *op. cit.*, pp. 73-102.

<sup>91</sup> Cfr. *ivi*, p. 77, ove si sottolinea che gli elementi costitutivi della personalità matura sono «autono-

te come nel soggetto affetto da pedofilia incestuosa siffatta comprensione ed esplicazione sia totalmente assente. Ciò non può non riverberarsi sulla capacità a contrarre nozze, soprattutto se si considera la rilevanza che nell'ambito dell'antropologia cristiana viene attribuita alla sessualità qualificata come dimensione oblativa destinata a realizzarsi nel «dono» esclusivo ed irrevocabile che gli sposi si scambiano tramite la manifestazione del consenso nuziale<sup>92</sup>.

L'individuo che presenti inclinazioni pedofilo-incestuose non è capace, in linea generale, di porre in essere una relazione interpersonale che sia realmente espressione di amore e che, di conseguenza, sia contraddistinta da un'autentica oblatività fondata sul riconoscimento della complementarità maschio-femmina e sulla ricerca della reciproca integrazione. La pedofilia incestuosa, come tutte le parafilie, non si esaurisce in una mera anomalia dell'istinto sessuale, ma fa sì che le relazioni interpersonali assumano una fisionomia abnorme contraddistinta dalla incapacità del parafilico di considerare «l'altro» quale titolare di diritti degni di rispetto e di esigenze meritevoli di soddisfacimento<sup>93</sup>: «la persona del partner viene *cosificata* [corsivo nel testo: *n.d.a.*]»<sup>94</sup>. Da qui l'incapacità a sposare del pedofilo incestuoso, che non è in grado di realizzare il *consortium totius vitae* e, quindi, di perseguire le finalità alle quali il matrimonio, in base al diritto divino, è ordinato.

Dottrina e giurisprudenza hanno sottolineato, in particolare, l'incapacità del parafilico ad attuare il *bonum coniugum*. Minore attenzione da parte dei giudici canonici sembra aver ricevuto, almeno così ci pare, la questione, alla quale, dato l'oggetto del presente lavoro, intendiamo dedicare alcune considerazioni, relativa alla possibilità che il matrimonio celebrato dal pedofilo incestuoso venga ritenuto invalido a causa dell'inidoneità dello stesso ad assumere ed adempiere l'obbligo essenziale di impartire alla prole un'educazione, sia fisica, che morale e religiosa (abbiamo già sottolineato – cfr. *supra*, ai paragrafi 1 e 3 – come, secondo parte della dottrina, l'educazione non sia meno rilevante della procreazione: qui cercheremo di evidenziare le conseguenze

---

mia psicologica, ragionevolezza, socializzazione, equilibrio emotivo e *sessualità integrata* [il corsivo è nostro: *n.d.a.*].»

<sup>92</sup> Cfr. *Gaudium et spes*, n.49, cit., p. 190-192; GIOVANNI PAOLO II, *Familiaris consortio*, cit., *passim*; *Catechismo della Chiesa cattolica*, Piemme, Casale Monferrato (AL), 2004, n.2331-2335 e 2360-2365, pp. 428 s. e 433 s. (nonché PIER GIUSEPPE PESCE, *Commento teologico, ivi*, pp. 1081-1084 e 1088-1091).

<sup>93</sup> Cfr. CRISTIANO BARBIERI-ALESSANDRA LUZZAGO-LUCIANO MUSSELLI, *op. cit.*, p. 147, secondo cui le parafilie determinano «gravi alterazioni intrinseche alla sfera della corporeità sessuata, intesa questa come dimensione privilegiata sotto il profilo comunicativo, oblativo ed integrativo nella vita della coppia matrimoniale»; GIANFRANCESCO ZUANAZZI, *op.cit.*, p. 199-207.

<sup>94</sup> Cfr. GIANFRANCESCO ZUANAZZI, *op. cit.*, p. 205.

che da siffatta dignità paritaria derivano in ordine all'individuazione delle ipotesi di invalidità del consenso nuziale). L'analisi della casistica giudiziaria non appare, comunque, scevra di interesse.

Assai significativa appare, al riguardo, una recente pronuncia del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo (26/01/2007, Presidente e Relatore Mons. Ficarrota) – confermata in appello dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano (decreto del 11/01/2008) –, la quale ha dichiarato l'invalidità di un matrimonio «per incapacità del convenuto [il marito: *n.d.a.*] ad assumere ed adempiere gli obblighi coniugali con particolare riferimento all'educazione della prole»<sup>95</sup>: i giudici hanno fondato la loro decisione sul convincimento che, così come affermato dalla parte attrice, il marito, D.T., avesse abusato sessualmente della figlia minorenni (all'epoca in cui sarebbero avvenuti gli abusi la bambina aveva poco meno di quattro anni).

Non è inopportuno, a nostro giudizio, soffermarsi sulla sentenza in oggetto, dato che la stessa presenta molteplici profili di interesse. In particolare, ci sembra rimarchevole: l'aver attribuito rilievo centrale, all'interno delle *obligationes essentielles*, all'*educatio prolis*; l'aver dichiarato l'invalidità del matrimonio prescindendo dal fatto che la perizia di ufficio non fosse giunta a conclusioni certe circa la personalità del convenuto; l'aver ritenuto che il convenuto avesse realmente posto in essere una condotta parafilica nonostante in sede penale il giudice statale, sia in primo grado, che in appello, lo avesse assolto dall'accusa di avere abusato sessualmente della figlia.

In ordine al primo profilo, va rilevato come i giudici, sia nello stabilire la cd. formula del dubbio, sia nel pronunciare la nullità del matrimonio, abbiano formalmente riconosciuto che il compito di educare i figli rientra nell'oggetto della *traditio-acceptatio*<sup>96</sup>. La pronuncia *de qua* non si limita a reputare il convenuto incapace di assumere ed adempiere le *obligationes essentielles*, ma puntualizza che siffatta inabilità va rapportata, in primo luogo, alla peculiare missione educativa di cui i coniugi-genitori sono titolari<sup>97</sup>.

Tutto l'impianto della sentenza appare diretto, almeno così riteniamo, a

---

<sup>95</sup> Cfr. Trib. Eccl. Reg. Siculo, 26 gennaio 2007, cit., pp. 678 ss. (nonché in *Dir.fam.pers.*, 2008, pp. 1252 ss.).

<sup>96</sup> È noto che la procedura canonica prevede che nella fase iniziale del giudizio si svolga la cd. *litis contestatio* avente per oggetto la precisa individuazione della questione controversa che il giudice è chiamato a risolvere (can. 1513 del C.I.C. e can. 1195 del C.C.E.O.); nel caso di specie il dubbio era stato concordato individuando quale *caput nullitatis* l'«incapacità ad assumere ed adempiere gli obblighi coniugali da parte del convenuto, con particolare riferimento all'educazione della prole» (cfr. Trib. Eccl. Reg. Siculo, 26 gennaio 2007, cit., p. 679).

<sup>97</sup> La sentenza riproduce, invero, la specifica menzione dell'inidoneità a svolgere la funzione educativa già contenuta nella formula del dubbio.

porre in evidenza la rilevanza che l'*educatio moralis-religiosa* riveste all'interno del sinallagma contrattuale e, quindi, l'incidenza che la volontà di non adempiere siffatto dovere educativo, o l'incapacità di realizzarlo hanno sulla validità del patto nuziale: non a caso, il Ponente, dopo avere rammentato, all'inizio della parte «In fatto», che «In una famiglia “sana”, dal punto di vista psicologico, i genitori sono per i figli elementi che garantiscono tutti gli aspetti di una sana crescita affettiva e fanno nei loro confronti da guida»<sup>98</sup>, rileva come il convenuto, autore di un comportamento aberrante e *contra naturam*, abbia mancato ai «doveri derivantigli dalla paternità»<sup>99</sup>. L'inadempimento di situazioni giuridiche scaturenti dal rapporto di filiazione viene assunto così quale causa dell'invalidità del negozio matrimoniale; ciò in adesione alla tesi secondo cui nel contenuto del rapporto di coniugio rientrano anche, quantomeno parzialmente, i diritti ed i doveri intercorrenti tra i genitori e la prole.

La pronuncia in oggetto si ricollega all'orientamento giurisprudenziale favorevole a ritenere che il *bonum spirituale prolis* sia oggetto di una specifica *obligatio* che i nubenti assumono reciprocamente attraverso lo scambio del consenso. Particolarmente degna di nota appare, al riguardo, una pronuncia rotale, antecedente all'entrata in vigore del nuovo *Codex*, ma non per questo priva di interesse, secondo cui il contraente affetto da tendenze incestuose, già presenti al momento delle nozze, anche se allo stato latente, non è idoneo a manifestare una valida volontà matrimoniale<sup>100</sup>.

La fattispecie analizzata dai giudici rotali è senz'altro simile a quella oggetto della sentenza siciliana, dato che l'incapacità del *coniux-parens* – anche in questo caso si tratta del marito-padre – viene fatta discendere dalla sussistenza di inclinazioni incestuose manifestatesi attraverso numerose e reiterate molestie sessuali nei confronti delle figlie: l'unica differenza di rilievo concerne l'assenza di connotazioni pedofile, giacché le figlie della coppia erano già adulte allorquando le molestie avevano avuto inizio (la psichiatria, lo ribadiamo, individua il tratto distintivo della pedofilia nell'attrazione fisica verso soggetti che non hanno ancora raggiunto la maturità sessuale – sul punto, cfr. *supra*, alla nota n. 88).

La pronuncia rotale prende le mosse dalla considerazione del parafilico incestuoso quale soggetto inabile a svolgere sia il ruolo di coniuge, sia quello

---

<sup>98</sup> Cfr. Trib. Eccl. Reg. Siculo, 26 gennaio 2007, cit., pp. 681 s.

<sup>99</sup> Cfr. Trib. Eccl. Reg. Siculo, 26 gennaio 2007, cit., p. 682. Sui gravissimi pregiudizi, talvolta irreversibili, che gli abusi sessuali arrecano alla personalità dei minori, specialmente quando l'abusante è uno dei genitori della vittima, cfr. AA.VV., *Infanzia e abuso sessuale* (a cura di TULLIO BANDINI e BARBARA GUALCO), Giuffrè, Milano, 2000, *passim*.

<sup>100</sup> Cfr. S.R.R. *coram* Raad, *Pittsburg*, diei 20 marzo 1980, cit., p. 1088 ss.

di genitore<sup>101</sup>, per poi fare applicazione specifica di tale incapacità alle *obligationes essentielles*, individuando analiticamente quelle la cui assunzione è resa impossibile dalla presenza di una così grave anomalia del comportamento sessuale quale l'incesto. Si specifica che il contraente incestuoso non è capace né di rispettare il *bonum fidei*, che richiede, è noto, l'osservanza del dovere della fedeltà, né di perseguire il *bonum prolis* inteso come comprensivo anche dell'obbligo di formare la personalità dei figli attraverso lo svolgimento dell'attività educativa<sup>102</sup>.

Le considerazioni svolte dagli uditori possono, *a fortiori*, essere riferite alla fattispecie oggetto della sentenza siciliana, dato che la vicenda presa in esame da quest'ultima pronuncia cumula in sé ben due gravi perversioni sessuali e cioè la pedofilia e l'incesto: non va dimenticato, infatti, che il Tribunale siciliano ha fondato la declaratoria di nullità sugli abusi sessuali compiuti dal convenuto nei confronti della figlia infante – all'epoca dei fatti la bambina non aveva ancora compiuto quattro anni.

La dottrina, del resto, ha posto in evidenza, sulla base dell'analisi della casistica giudiziaria, come tra le cause di natura psichica, dalle quali, secondo il can. 1095, n. 3, deve derivare l'*incapacitas assumendi onera coniugalia*, rilievo prioritario rivestano le anomalie psicosessuali<sup>103</sup>. La sessualità rappresenta

---

<sup>101</sup> Cfr. S.R.R. *coram* Raad, *Pittsburgen.*, diei 20 marzo 1980, cit., p. 1097, secondo cui «Incestuosus enim est pessimus coniux ac genitor». Cfr. anche *coram* Gianneccchini, *Beneventana*, diei 28 maggio 1985, in S.R.R. *Dec.*, vol. LXXVII, dec. 72, n. 2, p. 261 s., la quale rileva che l'individuo affetto da tendenze incestuose «commutationem iurium et obligationum perficere non posset»; *coram* Gianneccchini, *Bononien.*, diei 17 giugno 1986, *ivi*, vol. LXXVIII, dec. 96, n. 8, pp. 385 s.; *coram* Jarawan, *Iunien. Maronitarum*, diei 24 luglio 1996, *ivi*, LXXXVIII, dec. 83, *passim*, pp. 544 ss.

<sup>102</sup> Cfr. S.R.R. *coram* Raad, *Pittsburgen.*, diei 20 marzo 1980, cit., *loc.ult.cit.*, ove si sottolinea che «*talis perversio sexualis [l'incesto: n.d.a.] adversetur sive bono fidei quatenus est contra consortis ius exclusivum sive bono prolis quatenus est contra educationem [il corsivo è nostro: n.d.a.]*». Le argomentazioni della *coram* Raad sono riprese dalla *coram* Civili, *Friburgen.*, diei 12 aprile 1989, in S.R.R. *Dec.*, vol. LXXXI, dec. 35, n. 8, p. 253.

<sup>103</sup> Cfr. JOSEPHUS MICHAËL PINTO GOMEZ, *Incapacitas assumendi matrimonii onera in novo CIC*, in AA.Vv., *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabbatani* (a cura di ZENON GROCHOLEWSKI e VICENTE CARCEL ORTI), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1984, p. 30, il quale puntualizza che le cause dell'*incapacitas assumendi* «Sint inprimis *psychosexuales* [corsivo nel testo: n.d.a.]». Cfr. anche PIERO PELLEGRINO, *L'incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio "ob causas naturae psychicae"* (can.1095, n.3), in questa *Rivista*, 2006, pp. 142-144. Del resto, l'analisi dei lavori preparatori del Codice del 1983 evidenzia come inizialmente il *caput nullitatis* relativo all'*incapacitas assumendi onera coniugalia* fosse stato formulato con riferimento esclusivo alle «gravi anomalie psicosessuali» (cfr. ACTA PONTIFICIAE COMMISSIONIS CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENTO, in *Communicationes*, 1974, p. 39; in dottrina, cfr. MARIO TEDESCHI, *Psicopatia e consenso matrimoniale* – nota a S.R.R., *coram* Egan, diei 25 gennaio 1979 –, in *Dir. eccl.*, 1980, II, pp. 40-44). Circa le varie modifiche apportate nel corso dei lavori preparatori al testo del can. 1095, n. 3, cfr. SEBASTIANO VILLEGIANTE, *Il can. 1095 nella giurisprudenza*, in AA.Vv., *L'incapacità...*, cit., pp. 36-40.

una componente fondamentale del *consortium totius vitae*, sicché è essenziale che essa si espliciti in modo retto ed ordinato, e cioè in conformità alla legge naturale. Le perversioni sessuali impediscono, invece, a colui che ne è affetto di porre in essere una donazione di sé integrale, perpetua ed esclusiva<sup>104</sup>. Alcune parafilie, poi, proseguono l'orientamento in parola, rendono invalido il matrimonio poiché incidono sul retto adempimento dei doveri concernenti la prole, doveri inclusi nell'oggetto del sinallagma contrattuale: tra queste rientra senza dubbio l'incesto, che, compromettendo gravemente, talvolta in modo irreparabile, lo sviluppo della personalità dei figli, frustra l'*ordinatio ad prolem* e, conseguentemente, rende senz'altro il parafilico inabile a contrarre nozze<sup>105</sup>.

Ci sembra che la valutazione (giustamente) negativa che dottrina e giurisprudenza formulano in ordine alle inclinazioni incestuose vada estesa alle ipotesi in cui l'anomalia sessuale assume le connotazioni proprie della pedofilia. Il coniuge-genitore affetto da pedofilia incestuosa compromette il benessere fisio-psichico dei figli in misura ancora maggiore di quanto accade nel «semplice» incesto: non può dubitarsi, pertanto, della sua incapacità ad educare la prole e, qualora risulti certo che la parafilia era già presente, anche allo stato latente, al momento delle nozze, della conseguente inabilità a sposare. Pienamente condivisibile appare perciò, almeno questa è la nostra opinione, la pronuncia resa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo, che, ritenendo la condotta del convenuto, condotta posta in essere successivamente alla separazione della coppia, frutto di un disturbo di personalità preesistente alla celebrazione<sup>106</sup>, ha dichiarato l'invalidità del *foedus* nuziale.

L'amore, inteso quale sentimento atto ad orientare la volontà, dev'essere

---

<sup>104</sup> Cfr. PAOLO BIANCHI, *Incapacitas...*, cit., pp. 267-269.

<sup>105</sup> Cfr. JOSEPHUS MICHAËL PINTO GOMEZ, *op. cit.*, p. 28, nota n. 53, ove si rileva che «Attento autem gravissimo damno psychico-morali a prole recepto ex hac perversione pro incapacitate ad matrimonium standum videtur». Cfr. anche PAOLO BIANCHI, *op. ult. cit.*, pp. 217 s.; ID., *L'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio*, in *Ius Ecclesiae*, 2002, pp. 655 ss.; ID., *Disturbi...*, cit., pp. 556 s. e 562.

<sup>106</sup> Cfr. Trib. Eccl. Reg. Siculo, 26 gennaio 2007, cit., p. 681. I giudici così scrivono: «Vero è che il cd. comportamento pedofilo e/o incestuoso, nel caso che stiamo trattando, si è manifestato dopo il matrimonio, ma è anche vero che il comportamento di cui sopra è stato conseguenza di un gravissimo disturbo di personalità di tipo psicotico o di tipo narcisistico. E questo grave disturbo di personalità era preesistente al matrimonio». Sulla irrilevanza del lasso di tempo intercorso tra la celebrazione del matrimonio e la manifestazione della perversione sessuale, essendo sufficiente, per ritenere invalido il consenso, che la parafilia fosse presente, sia pure allo stato latente, al momento della manifestazione della volontà sponsale, cfr. anche S.R.R. *coram* Raad, *Pittsburghen.*, diei 20 marzo 1980, cit., pp. 1097 ss.; gli uditori osservano che «Satis est ut haec perversio graviter et insanabiliter iam insit contrahenti momento matrimonii, etsi tempore consequenti in lucem emerget» (p. 1097).

guidato sempre e comunque dalla legge naturale, la sola che può garantirne un'esplicazione moralmente corretta: soltanto il rispetto del diritto naturale assicura che la volizione amorosa assuma l'«altro» come soggetto da rispettare e non come oggetto da utilizzare per il soddisfacimento delle proprie aspirazioni edonistiche<sup>107</sup>. L'individuo affetto da pedofilia incestuosa, per quanto apparentemente possa sembrare capace di relazionarsi con il *partner* e di svolgere il ruolo genitoriale, in realtà non è in grado di rispettare la *lex naturae*, né nei riguardi del coniuge, né nei riguardi dei figli: di conseguenza, non è idoneo a manifestare una valida volontà matrimoniale.

Né la pronuncia siciliana può ritenersi censurabile per avere dichiarato la nullità del matrimonio nonostante la perizia psicologica di ufficio, eseguita esclusivamente sugli Atti di causa, stante il rifiuto del convenuto di incontrare il *peritus*, non sia giunta a conclusioni certe circa la sussistenza, o meno, di una psicopatologia<sup>108</sup>. La perizia costituisce, è noto, un mezzo di prova sprovvisto di valore legale<sup>109</sup>, la cui rilevanza va stabilita dal giudice di volta in volta sulla base, lo afferma il can.1579, §1, di tutti gli altri elementi acquisiti tramite l'istruttoria<sup>110</sup>: è perciò facoltà dell'autorità giudiziaria non condividere le conclusioni peritali qualora il complesso delle risultanze processuali ne evidenzii l'inadeguatezza<sup>111</sup> (la normativa codiciale prevede esplicitamente, invero, la possibilità che la sentenza non si conformi alle valutazioni del perito)<sup>112</sup>.

---

<sup>107</sup> Cfr. JAVIER HERVADA, *Discorso...*, cit., pp. 172-181, il quale, dopo aver premesso che «L'ordine dell'amore è, di conseguenza, la legge naturale» (p. 175) e che «L'amore coniugale autentico, quello che è totale e pieno, assume la legge naturale, perché ama l'altro come persona ed è cosciente della sua dignità» (p. 180), sottolinea che «In definitiva, si deve riconoscere che il vero amore cerca le stesse cose ricercate dalla legge naturale» (p. 181).

<sup>108</sup> I giudici evidenziano che il perito di ufficio ha dichiarato di non essere in grado «di esprimere un giudizio su eventuale forma di patologia esistente nel convenuto» e di non poter stabilire «se il T. è uno psicopatico» (cfr. Trib. Eccl. Reg. Siculo, 26 gennaio 2007, cit., pp. 686 s.).

<sup>109</sup> Cfr., per tutti, GIANFRANCESCO ZUANAZZI, *op. cit.*, pp. 326 s., il quale sottolinea come la perizia rientri nel novero delle cd. prove libere, il cui valore, è noto, non essendo stato predeterminato dal legislatore, va individuato dal giudice sulla base della fattispecie concreta presa in esame.

<sup>110</sup> Il can. 1579, §1, recita: «Il giudice valuti attentamente non soltanto le conclusioni dei periti, anche se concordi, ma tutte le altre circostanze della causa» (identico il can.1260, §1, del C.C.E.O.).

<sup>111</sup> Si sofferma sui criteri di valutazione che l'autorità giudiziaria può, e deve, utilizzare per stabilire la correttezza e la congruenza della perizia, PAOLO BIANCHI, *Incapacitas...*, cit., pp. 122-124.

<sup>112</sup> Il can. 1579, §2, è risaputo, stabilisce che il giudice, nel redigere le motivazioni della sentenza, deve «esprimere quali argomenti lo hanno indotto ad ammettere o a respingere [il corsivo è nostro: *n.d.a.*] le conclusioni dei periti» (identico il can.1260, §2, del C.C.E.O.). In ordine al rapporto dialettico intercorrente tra risultanze peritali e libero convincimento del giudice, la bibliografia risulta vastissima: per un'analisi generale delle principali problematiche connesse al rapporto *de quo*, cfr., per tutti, GABRIELE FATTORI, *Collaborazione e conflitto tra giudice e perito nel diritto matrimoniale canonico*, in *Dir.fam.pers.*, 2009, pp. 371 ss., corredato da ampie note.

Una compiuta analisi del rapporto dialettico intercorrente tra giudice e perito esula dall'oggetto del presente lavoro: ci sembra opportuno, comunque, rilevare che autorevole dottrina – pur sottolineando come sia stata superata la diffidenza che per lungo tempo la giurisprudenza canonica ha nutrito nei confronti dell'attività peritale, soprattutto in ambito psichiatrico e psicologico<sup>113</sup> – segnala l'esigenza che il giudice non si conformi acriticamente alle conclusioni raggiunte dal *peritus*, ma mantenga sempre la propria autonomia di valutazione<sup>114</sup>; il giudizio circa la validità, o meno, del matrimonio è compito esclusivo dell'autorità giudiziaria<sup>115</sup>. Viene precisato, in particolare, come siffatta autonomia decisionale permanga inalterata anche in ordine a quelle fattispecie (impotenza e difetto di consenso determinato da disturbi psichici) per le quali la normativa prevede che il *iudex*, di regola, debba disporre l'esecuzione della perizia<sup>116</sup>: anche in tale ipotesi rimane ferma la distinzione tra la funzione del perito, chiamato a compiere una valutazione tecnico-scientifica, e la funzione del giudice, al quale è affidato, in via esclusiva, il compito di formulare, sulla base della perizia e di tutti gli altri dati probatori, una valutazione di ordine prettamente giuridico circa la sussistenza, o meno, degli elementi richiesti dall'ordinamento canonico per la valida costituzione del negozio matrimoniale<sup>117</sup>.

Il procedimento logico adottato dai giudici siciliani appare, perciò, ineccepibile. Fra l'altro, il perito di ufficio ha dovuto basare le proprie conclusioni esclusivamente sull'esame degli Atti di causa, giacché la parte convenuta – lo abbiamo già evidenziato – si è rifiutata di incontrarlo; si è trattato, pertanto, più di un *voluntum super solis actis*, che di una vera e propria perizia<sup>118</sup>.

---

<sup>113</sup> Cfr. ANTONI STANKIEWICZ, *Breve nota sulla legittimità dell'applicazione della scienza psichiatrica e psicologica nelle cause di nullità matrimoniale per incapacità psichica nell'accezione giurisprudenziale*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, 1996, pp. 73 s.

<sup>114</sup> Cfr. JOSÉ T. MARTÍN DE AGAR, *Giudice e perito a colloquio*, in AA.VV., *L'incapacità...*, cit., pp. 187 ss.; MARIO FRANCESCO POMPEDDA, *Dialogo e collaborazione tra giudici e periti nelle cause di nullità di matrimonio*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, 1999, pp. 141 s., il quale sottolinea la necessità che il giudice utilizzi nei confronti della perizia il «necessario *filtro critico* [corsivo nel testo: *n.d.a.*]».

<sup>115</sup> Cfr. CRISTIANO BARBIERI-ALESSANDRA LUZZAGO-LUCIANO MUSSELLI, *op. cit.*, p. 215, secondo cui «Il parere del perito, pertanto, non deve e non può sostituirsi a quello del giudice, dato che la decisione giudiziaria non rientra né nella sua scienza, né nella sua competenza»; GIANFRANCESCO ZUANAZZI, *op. cit.*, pp. 305-306 e 329 ss.

<sup>116</sup> Cfr. GIANFRANCESCO ZUANAZZI, *op. cit.*, p. 306, il quale rileva che «Il difetto di consenso non è una valutazione psicologica o psichiatrica, bensì una categoria giuridica».

<sup>117</sup> Cfr. CRISTIANO BARBIERI-ALESSANDRA LUZZAGO-LUCIANO MUSSELLI, *op. cit.*, p. 216, ove si rileva che «Solo la corretta distinzione delle funzioni tra i due interlocutori – il giudice e il perito d'ufficio – può, d'altra parte, permettere un'adeguata integrazione delle stesse».

<sup>118</sup> Com'è noto, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha rimarcato la distinzione tra la

La redazione di un *votum super solis actis* è senz'altro legittima e può certamente coadiuvare il giudice nel raggiungimento della certezza morale<sup>119</sup>. Tuttavia, non va trascurato che, qualora, come nel caso di specie, il *caput nullitatis* concerna la (pretesa) sussistenza di anomalie psichiche, il *votum* può risultare, talvolta, non pienamente idoneo a fornire al giudice adeguati elementi di valutazione: l'incontro personale, cioè il colloquio clinico, costituisce, infatti, il mezzo principale attraverso cui lo psichiatra, o psicologo, può cercare di individuare le principali connotazioni della personalità del periziando<sup>120</sup>.

La dottrina ha precisato che allorquando il perito è costretto a fondare le proprie conclusioni esclusivamente sull'esame degli atti di causa, può risultare assai impegnativo raggiungere quel livello di oggettività scientifica che le rende moralmente certe<sup>121</sup>. Si è sottolineata, in particolare, l'esigenza che nel caso in cui gli atti contengano anche documentazione relativa ad altri procedimenti giudiziari, civili o penali, che abbiano coinvolto le parti del giudizio canonico, il perito mantenga sempre nei confronti di siffatta documentazione autonomia di giudizio e capacità di discernimento critico: non agirebbe correttamente il *peritus* che in modo automatico e meccanicistico recepisce nella propria relazione valutazioni tecniche e/o giuridiche formulate in altre sedi giudiziarie sulla base di normative, sostanziali e processuali, profondamente diverse, per oggetto e finalità, da quella canonica<sup>122</sup>.

Ciò è quanto sembra essere accaduto, stando alle affermazioni dei giudici, nella fattispecie qui analizzata, giacché la pronuncia siciliana rileva come il perito di ufficio «si sia appiattito sulle posizioni assunte dal Giudice penale [quest'ultimo, lo ricordiamo, ha assolto il convenuto, sia in primo, che in

---

perizia, che presuppone che il periziando si sottoponga a visita, ed il *votum super solis actis*: quest'ultimo costituisce un mezzo di prova sussidiario, al quale si ricorre nel caso in cui non sia possibile eseguire la perizia. Sulle differenze tra le due figure, cfr. GIANFRANCESCO ZUANAZZI, *op. cit.*, p. 322. Cfr. anche GRAZIANO MIOLI, *Prove lecite, prove utili e poteri del giudice istruttore alla luce della Dignitas Connubii*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (Rivista telematica), 2008.

<sup>119</sup> Circa le caratteristiche del *votum super solis actis*, cfr. GIANFRANCESCO ZUANAZZI, *op. cit.*, p. 322 s.; FRANCESCO MENNILLO, *Problematiche circa la perizia realizzata sugli atti di causa*, in questa *Rivista*, 2007, pp. 24 ss.

<sup>120</sup> Cfr. GIANFRANCESCO ZUANAZZI, *op. cit.*, pp. 311-315, secondo cui «Lo strumento principale di cui lo psichiatra dispone per la sua indagine è l'intervista o colloquio clinico» (p. 313).

<sup>121</sup> Cfr. CRISTIANO BARBIERI-ALESSANDRA LUZZAGO-LUCIANO MUSSELLI, *op. cit.*, p. 233, ove si osserva che nel caso del *votum super solis actis* «la certezza delle proprie conclusioni appare molto più difficile da raggiungere». Sulla necessità che anche in ambito psichiatrico e psicologico non si rinunci mai all'oggettività scientifica, cfr. PAOLO BIANCHI, *op. ult.cit.*, pp. 125-129.

<sup>122</sup> Cfr. CRISTIANO BARBIERI-ALESSANDRA LUZZAGO-LUCIANO MUSSELLI, *op. cit.*, pp. 228-232.

<sup>123</sup> Cfr. Trib. Eccl. Reg. Siculo, 26 gennaio 2007, cit., p. 686.

secondo grado: *n.d.a.*]»<sup>123</sup>, chiarendo così ulteriormente le motivazioni che hanno indotto il Collegio a non uniformarsi alle osservazioni peritali. Fra l'altro, il ricorso al *votum* sui soli Atti di causa è stato reso necessario dal rifiuto del convenuto di sottoporsi ad esame peritale, rifiuto che dalla lettura della sentenza non appare in alcun modo giustificato (i giudici si limitano ad osservare come il convenuto, D.T., non si sia presentato all'incontro con il *peritus* nonostante avesse ricevuto regolare convocazione)<sup>124</sup>: tale assenza immotivata può indubbiamente – in base alla normativa vigente – essere stata considerata quale elemento a carico del convenuto<sup>125</sup>.

Né va dimenticato che il perito di ufficio, pur dichiarandosi non in grado di stabilire con certezza l'esistenza di eventuali patologie, ha ravvisato nel D.T. una personalità «di tipo narcisistico»<sup>126</sup>, individuando poi all'interno di siffatta personalità connotazioni che, rileva l'estensore della pronuncia, sono comunemente ritenute tipiche della sindrome *borderline*<sup>127</sup>. È noto come sull'esatta fisionomia del disturbo *borderline* e del disturbo narcisistico, nonché sulle interrelazioni esistenti tra le due figure, non vi sia uniformità di opinioni: ci sembra non inopportuno, tuttavia, rilevare come sia largamente diffuso il convincimento che entrambi i disturbi compromettano la capacità di vivere in modo corretto la vita di relazione, determinando grandi difficoltà nell'instaurare rapporti interpersonali improntati a stabilità, oblatività ed intimità<sup>128</sup>, e provocando, talvolta, «vere e proprie deviazioni sessuali, in

---

<sup>124</sup> Cfr. Trib. Eccl. Reg. Siculo, 26 gennaio 2007, cit., *loc.ult.cit.*

<sup>125</sup> Com'è noto, nella vigente disciplina codiciale manca una disposizione che si riferisca specificatamente all'ingiustificato rifiuto del periziando di sottoporsi a visita; ci sembra, comunque, applicabile, per analogia, il can. 1531, §2, laddove stabilisce che se la parte, legittimamente interrogata, «si rifiuta di rispondere, spetta al giudice valutare che cosa se ne può dedurre per la prova dei fatti» (molto simile il can. 1212, §2, del C.C.E.O.). Sul valore probatorio del rifiuto della parte di sottoporsi a perizia, cfr. CRISTIANO BARBIERI-ALESSANDRA LUZZAGO-LUCIANO MUSSELLI, *op. cit.*, pp. 240-243; GIANFRANCESCO ZUANAZZI, *op. cit.*, p. 322.

<sup>126</sup> Cfr. Trib. Eccl. Reg. Siculo, 26 gennaio 2007, cit., p. 687.

<sup>127</sup> Cfr. Trib. Eccl. Reg. Siculo, 26 gennaio 2007, cit., *loc.ult.cit.*, ove l'estensore, dopo aver riportato un brano del *votum* in cui il perito ravvisa nel convenuto «alcuni tratti nevrotici quali una certa debolezza dell'Io, una scarsa tolleranza alle frustrazioni, una difficoltà a gestire le relazioni significative, una dipendenza dalle figure significative», pone in evidenza come tali tratti caratterizzino la «personalità *borderline*».

<sup>128</sup> Cfr. PAOLO BIANCHI, *op.ult.cit.*, pp. 259-265; Id., *Disturbi...*, cit., pp. 557-559; CRISTIANO BARBIERI-ALESSANDRA LUZZAGO-LUCIANO MUSSELLI, *op. cit.*, pp. 138-140 e 182-184; GIANFRANCESCO ZUANAZZI, *op. cit.*, pp. 165-167. Cfr. anche BRUNO CALLIERI, *Il paziente borderline sulla linea di confine tra mondo isterico e mondo narcisista*, in AA.VV., *Matrimonium et ius. Studi in onore del Prof. Avv. Sebastiano Villeggiante* (a cura di JORGE ERNESTO VILLA AVILA e CELESTINO GNANI), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2006, pp. 305 ss.

cui possono coesistere diverse tendenze perverse»<sup>129</sup>.

Si tratta, cioè, di disturbi della personalità che incidono in modo specifico sull'idoneità del soggetto a contrarre nozze<sup>130</sup>. Non può non condividersi, pertanto, almeno così riteniamo, la decisione del Collegio giudicante – decisione determinata anche dagli *obiter dicta* formulati dal perito circa la personalità del marito-padre – di dichiarare nullo il matrimonio per incapacità del convenuto di assumere le *obligationes essentielles*: ciò, nonostante il *votum* non avesse consentito di raggiungere conclusioni certe sulla sussistenza di una psicopatologia; e nonostante il giudice statale avesse assolto, sia in primo grado, sia in appello, il D.T. dall'accusa di pedofilia.

Relativamente a quest'ultimo profilo, non deve stupire la circostanza che il Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo si sia discostato da quanto stabilito dal giudice penale: il diritto canonico differisce profondamente, quanto a struttura ed obiettivi, dagli ordinamenti secolari e ciò ha conseguenze anche nell'ambito della normativa processuale. La nozione di *moralis certitudo* (nozione intermedia, è risaputo, tra la certezza assoluta e la quasi certezza o probabilità)<sup>131</sup>, elaborata allo scopo di far sì che la «verità processuale» coincida il più possibile con la «verità storica» senza che ciò implichi un'eccessiva lunghezza del procedimento, o renda eccessivamente gravoso l'adempimento dell'onere probatorio<sup>132</sup>, non trova riscontro nel diritto italiano: quest'ultimo risente, alla stregua della maggior parte degli ordinamenti statali, di un concetto di «certezza» maggiormente formalistico, astrattamente molto rigoroso, ma senz'altro meno attento alle peculiarità

---

<sup>129</sup> Cfr. CRISTIANO BARBIERI-ALESSANDRA LUZZAGO-LUCIANO MUSSELLI, *op. cit.*, p. 182.

<sup>130</sup> Cfr. PAOLO BIANCHI, *Incapacitas...*, cit., p. 265.

<sup>131</sup> Sulle esatte connotazioni della certezza morale, cfr. PIO XII, *Allocutio ad Praelatos Auditores ceterosque Officiales et Administros Tribunalis S. Romanae Rotae*, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1942, pp. 338-343, ove la *moralis certitudo* è distinta sia dalla «certezza assoluta, nella quale ogni possibile dubbio circa la verità del fatto e la insussistenza del contrario è totalmente escluso», sia dalla «probabilità o quasi-certezza», che «non esclude ogni ragionevole dubbio e lascia sussistere un fondato timore di errare» (p. 339). Il Pontefice precisa, invero, che la certezza morale «nel lato positivo, è caratterizzata da ciò, che esclude ogni fondato o ragionevole dubbio e, così considerata, si distingue essenzialmente dalla menzionata quasi-certezza; dal lato poi negativo, lascia sussistere la possibilità assoluta del contrario, e con ciò si differenzia dall'assoluta certezza» (p. 339 s.). In dottrina, cfr., per tutti, PAOLO MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2002, pp. 118-121.

<sup>132</sup> Cfr. PIO XII, *op. cit.*, p. 340, il quale pone in risalto come la certezza morale sia «necessaria e sufficiente per pronunziare una sentenza, anche se nel caso particolare sarebbe possibile conseguire per via diretta od indiretta una certezza assoluta. Solo così può aversi una regolare e ordinata amministrazione della giustizia, che proceda senza inutili ritardi e senza eccessivo gravame del tribunale non meno che delle parti». Sulla portata di siffatta puntualizzazione, cfr. GIUSEPPE DOSSETTI, *Processo matrimoniale canonico e logica giuridica*, in «Grandezza e miseria» del diritto della Chiesa, il Mulino, Bologna, 1996, pp. 172-174.

della fattispecie concreta<sup>133</sup>, come risulta evidente dall'analisi delle norme procedurali volte ad individuare le ipotesi in cui il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione oppure di condanna<sup>134</sup>.

Appare non censurabile, perciò, la decisione dei giudici siciliani, i quali, raggiunta sulla base delle prove raccolte tramite l'istruttoria – la pronuncia attribuisce particolare rilevanza alle deposizioni testimoniali di una psicologa-psicoterapeuta e di una neuropsichiatra infantile, le quali hanno avuto in cura la figlia della coppia<sup>135</sup> – la certezza morale<sup>136</sup> circa l'*incapacitas educandi prolem* del convenuto, hanno dichiarato l'invalidità del matrimonio, non attribuendo valore decisivo alle sentenze assolutorie pronunciate dall'autorità

---

<sup>133</sup> Non a caso l'estensore della sentenza siciliana ha rilevato che «al Giudice penale è richiesto, per poter condannare una persona, una certezza oggettiva della colpevolezza dell'imputato», mentre «Al Giudice ecclesiastico...basta raggiungere la certezza morale, in base agli Atti raccolti» (cfr. Trib. Eccl. Reg. Siculo, 26 gennaio 2007, cit., p. 682). Sul dovere del giudice canonico di privilegiare la verità sostanziale rispetto alla certezza formale, cfr. MARIO FRANCESCO POMPEDDA, *Il processo canonico di nullità di matrimonio: legalismo o legge di carità?*, in *Ius Ecclesiae*, 1989, pp. 440-443. Cfr. anche GAETANO LO CASTRO, *Il mistero del processo e il giudizio*, in *Dir. eccl.*, 2001, I, pp. 123 ss.

<sup>134</sup> L'art. 530, co. 2, c.p.p. stabilisce, è risaputo, che l'imputato dev'essere assolto «quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile»; l'art. 533, co. 1, c.p.p., a sua volta, dispone che «Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio». Sulla nozione di «ragionevole dubbio», cfr. Cass., 29 luglio 2008, n. 31456, secondo cui «il citato dettato normativo [l'art. 533, co. 1, c.p.p.:n.d.a.] impone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili *in rerum natura* ma la cui concreta realizzazione nella fattispecie concreta non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (la pronuncia può leggersi, fra l'altro, sul sito [www.camerapenedimessina.it](http://www.camerapenedimessina.it)). Cfr. anche Cass., 24 marzo 1992, n. 3424, in *Riv.pen.*, 1992, p. 957. Sulla peculiarità della nozione di certezza morale rispetto alle categorie concettuali utilizzate dagli ordinamenti secolari, cfr. ZENON GROCHOLEWSKI, *La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali*, in *Ius Ecclesiae*, 1997, pp. 421 s.

<sup>135</sup> La teste M.I., psicologa e psicoterapeuta, ha dichiarato: «L'identificazione dell'aggressore nella figura del padre, secondo il mio parere, può ritenersi sicura»; secondo la teste L. M., neuropsichiatra infantile, «È sicuro che la bambina è stata sottoposta ad un grave trauma da abuso sessuale.... ho dovuto constatare, attraverso alcune riattivazioni traumatiche spontanee della bambina, che la figura negativa che è emersa è quella del papà». Entrambi i luoghi testé citati sono contenuti nella sentenza siciliana (cfr. Trib. Eccl. Reg. Siculo, 26 gennaio 2007, cit., p. 685 s.).

<sup>136</sup> La *moralis certitudo*, è noto, non può basarsi sulla mera opinione del giudice, ma deve trovare fondamento oggettivo nei dati probatori; in merito, cfr. PIO XII, *op. cit.*, pp. 340 s., il quale, pur sottolineando l'importanza del principio del libero apprezzamento delle prove da parte dell'organo giudicante, puntualizza che la *moralis certitudo* «va intesa come certezza obiettiva, cioè basata su motivi oggettivi; non come una certezza puramente soggettiva, che si fonda sul sentimento o sulla opinione meramente soggettiva di questo o di quello, forse anche su personale credulità, sconsideratezza, inesperienza». In dottrina, cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *La certezza morale nel processo canonico matrimoniale*, in *Dir.eccl.*, 1998, I, pp. 758 ss.

giudiziaria italiana (sentenze note al Collegio giudicante, in quanto acquisite agli Atti di causa su richiesta del convenuto stesso).

Con la sentenza in oggetto i giudici ecclesiastici, nel condividere la tesi che include tra le *obligationes essentielles matrimonii* anche la realizzazione della missione educativa di cui i coniugi-genitori sono titolari, hanno dato attuazione pratica, anche se indirettamente, al principio secondo cui il minore, soggetto particolarmente vulnerabile, data la delicatezza dell'età evolutiva, necessita di una speciale protezione da parte dell'ordinamento. Siffatto principio, tradizionalmente recepito dall'ordinamento canonico<sup>137</sup>, è stato oggetto negli ultimi anni di grande attenzione in seguito alle note vicende giudiziarie che in varie parti del mondo hanno interessato alcuni chierici accusati di aver posto in essere molestie ed abusi sessuali nei confronti di individui minorenni. Da qui l'emanazione di una peculiare normativa, sostanziale e processuale, volta da un lato a prevenire tali condotte, dall'altro a reprimere quelle già verificatesi. All'analisi di questa normativa, assai interessante in quanto diretta a soddisfare varie esigenze, quali la garanzia di un'adeguata formazione del clero, il rigoroso accertamento della verità, il rispetto dei diritti degli imputati, la tutela delle vittime, saranno dedicati i paragrafi che seguono.

5. *La necessità di assicurare ai minori un «ambiente ecclesiale sicuro». Le irregolarità a ricevere ed esercitare l'ordo sacer e la presenza di tendenze pedofile: la normativa codiciale ed i documenti della S. Sede*

A partire dagli ultimi anni del XX secolo la tematica relativa all'effettiva osservanza da parte del clero del dovere di vivere in castità ha assunto notevole rilevanza: ciò soprattutto in seguito alle accuse di abusi sessuali, soprattutto di pedofilia, mosse nei confronti di alcuni chierici. Tali accuse, certamente amplificate ed enfatizzate dai mezzi di comunicazione di massa, ma che – stando almeno a quanto accertato in sede giudiziaria e, talvolta, alle dichiarazioni rese dagli stessi sacerdoti interessati – sovente trovavano fondamento in fatti realmente accaduti, hanno fatto sì che all'interno della

---

<sup>137</sup> Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Diritto alla vita...*, cit., pp. 62-64 e 74 s., ove si rileva come, nonostante l'attenzione che la società ecclesiale ha sempre attribuito alla tematica inerente alla tutela dei soggetti minorenni, non si sia ancora giunti, però, all'elaborazione di una normativa organica ed esaustiva concernente lo status giuridico del minore. Cfr. anche le considerazioni formulate da RAFFAELE COPPOLA, *La tutela dei minori nel diritto canonico processuale e penale*, in AA.VV., *Tutela della famiglia...*, cit., pp. 77 ss.; JOSÉ MARIA SERRANO RUIZ, *Famiglia e pluralismo religioso: note introduttive. Presupposti e prospettive nel sistema canonico*, *ivi*, pp. 92-94.

società ecclesiale ci si interrogasse profondamente sulle modalità attraverso cui reprimere in modo efficace siffatte condotte criminose e, soprattutto, prevenire che si ripetessero in futuro.

Sotto tale profilo è apparso essenziale garantire un'adeguata selezione dei candidati al sacerdozio, onde impedire che ricevano gli ordini sacri soggetti non provvisti delle necessarie qualità fisiche, psichiche e morali. Si è auspicata, al riguardo, un'applicazione più puntuale delle norme codiciali concernenti quelle circostanze di fatto alla cui insussistenza l'ordinamento canonico subordina la legittimità della ricezione e dell'esercizio del sacramento dell'ordine.

Il *Codex* del 1983 contiene, è noto, alcune disposizioni relative agli *impedimenta ab ordinibus recipiendis et exercendis*, *impedimenta* al cui interno il legislatore ha individuato una categoria peculiare, quella delle irregolarità, contraddistinta dalla perpetuità<sup>138</sup> (norme analoghe erano contenute nel Codice pio-benedettino). La dottrina si è soffermata sulla natura giuridica delle irregolarità, ed in genere degli impedimenti, sottolineando come né le prime, né i secondi abbiano di per sé natura dirimente: essi rendono illecita la ricezione o l'esercizio della *potestas ordinis*, ma non inficiano la validità dell'ordinazione<sup>139</sup>. Conseguentemente, alla normativa in esame non può essere applicato, salvo che sia oggetto di esplicito richiamo, il peculiare regime giuridico proprio delle leggi irritanti od inabilitanti<sup>140</sup>. Né, gli impedimenti e le irregolarità possono essere assimilati alle sanzioni penali: ciò almeno se ci si attiene alla nozione di pena *stricto sensu* intesa. Obiettivo degli impedimenti, sia semplici, sia perpetui, *ab ordinibus recipiendis et exercendis* non è, infatti, punire il soggetto responsabile di una condotta criminosa, bensì tutelare la dignità e l'autorevolezza del ministero sacerdotale, impedendo che esso venga affidato a soggetti privi dei requisiti fisici, psichici e morali necessari allo svolgimento delle delicate funzioni connesse alla qualifica di chierico<sup>141</sup>.

---

<sup>138</sup> Il Codice paolino-giovanneo, è risaputo, dopo aver stabilito, al can. 1040, che non devono essere ammessi a ricevere gli ordini «coloro che vi sono trattenuti da qualche impedimento sia perpetuo, che viene sotto il nome di irregolarità, sia semplice», individua in modo tassativo le irregolarità ed i semplici impedimenti concernenti la ricezione degli ordini sacri (cann. 1041 e 1042), nonché l'esercizio della potestà d'ordine (can. 1044, §§1 e 2); norme simili sono contenute nel C.C.E.O. (cann. 762 e 763), che, però, non conosce la distinzione tra impedimento semplice ed irregolarità.

<sup>139</sup> Cfr. VELASIO DE PAOLIS, *Irregolarità e sanzioni penali*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, 1999, pp. 689-691, in particolare la nota n. 8; PIETRO MILITE, *Utrum irregularitates ex delicto indolem poenae habent an non?*, in *Apollinaris*, 2001, pp. 457-459; ID., *Utrum «pedofilia» irregularitas «ex delicto» est? Et, quatenus affirmative, indolem poenae habet an non?*, *ivi*, 2003, pp. 577-580.

<sup>140</sup> Cfr. VELASIO DE PAOLIS, *op. cit.*, p. 691.

<sup>141</sup> Cfr. ARTHUR VERMEERSCH-JOSEPH CREUSEN, *Epitome iuris canonici*, t. II, H. Dessain, Mechliniae-

Non deve dar luogo a fraintendimenti la tradizionale distinzione delle irregolarità distinzione non più presente, quantomeno in modo esplicito, nel Codice paolino-giovanneo, ma alla quale la dottrina continua a fare riferimento in *ex defectu* ed *ex delicto*: le prime ricorrono allorché il soggetto, senza alcuna responsabilità propria, sia privo di una qualità che l'ordinamento considera necessaria per il lecito conferimento ed esercizio della potestà d'ordine; le seconde si verificano qualora l'individuo si sia reso indegno di ricevere od esercitare gli ordini sacri a causa di una condotta criminosa a lui gravemente imputabile e cioè di un delitto<sup>142</sup>. Anche in quest'ultima ipotesi, invero, rimane ferma la distinzione tra la punizione irrogata al reo in conseguenza del delitto commesso e l'irregolarità derivante dal delitto stesso: pur discendendo dal medesimo presupposto, la violazione dell'ordine giuridico, pena ed *irregularitas* sono totalmente autonome l'una dall'altra quanto a natura, finalità e, conseguentemente, disciplina applicabile<sup>143</sup> (basti pensare, ad es., che l'irregolarità permane anche dopo l'espiazione della sanzione penale – abbiamo già evidenziato come essa abbia carattere perpetuo – fino a quando non venga ottenuta dalla competente autorità ecclesiastica la dispensa)<sup>144</sup>.

La circostanza che obiettivo delle irregolarità, ed in genere degli impedimenti, sia garantire il prestigio e la credibilità del sacerdozio ministeriale rende di palmare evidenza la connessione esistente con l'oggetto del presente lavoro, in modo particolare con la tematica relativa all'esigenza di prevenire i crimini sessuali a danno dei minori. Non v'è dubbio, infatti, che il *clericus* che si sia macchiato del reato di pedofilia arrechi un gravissimo nocimento alla credibilità ed all'autorevolezza della generalità degli *ordinati in sacris*, come

---

Romae, 1934, p. 171, secondo cui impedimenti ed irregolarità sono state stabilite per tutelare la «decentia sacri ministerii»; ANTONIO VITALE, *Irregolarità canoniche*, in *Enc. dir.*, vol. XXII, Giuffrè, Milano, 1972, pp. 898 s.; VELASIO DE PAOLIS, *op. cit.*, p. 689 s., il quale sottolinea che l'irregolarità, non essendo una sanzione penale, non è diretta «né all'espiazione del delitto, né al ravvedimento del soggetto...ma è costituita per la protezione e la dignità del ministero sacerdotale»; PIETRO MILITE, *Utrum irregularitates...*, *cit.*, pp. 467-469.

<sup>142</sup> Su siffatta distinzione, cfr. ARTHUR VERMEERSCH-JOSEPH CREUSEN, *op. cit.*, pp. 170 s., ove si rileva che «Irregularitas ex defectu oritur ex privatione, quae non est peccaminosa, qualitatis quae decentia sacri ministerii requiritur. Irregularitas ex delicto oritur ex indignitate quam gravis culpa personalis inducit».

<sup>143</sup> Va sottolineato, comunque, che la dottrina, pur ribadendo che anche le *irregularitates ex delicto* non possono essere qualificate come vere e proprie sanzioni penali, pone in evidenza come le stesse, escludendo colui che ne è colpito dalla possibilità di partecipare della *potestas ordinis*, siano suscettibili di essere assimilate alle pene, intendendosi, però, quest'ultima nozione in senso lato e cioè come comprensiva di tutte quelle misure attraverso cui l'ordinamento giuridico priva un soggetto di un determinato bene, qualunque esso sia. Sul punto, cfr. ARTHUR VERMEERSCH-JOSEPH CREUSEN, *op. cit.*, p. 170; ANTONIO VITALE, *op. cit.*, p. 899; PIETRO MILITE, *op. ult. cit.*, pp. 468-470.

<sup>144</sup> Cfr. VELASIO DE PAOLIS, *op. cit.*, p. 689.

dimostra la «crisi di immagine» subita dalla Chiesa cattolica in seguito alle vicende giudiziarie che in più Paesi hanno coinvolto alcuni ministri di culto accusati di avere abusato sessualmente di individui minorenni.

Appare essenziale impedire che vengano ordinati soggetti portatori di tendenze pedofile, anche qualora queste siano semplicemente latenti e non abbiano ancora dato luogo a manifestazioni concrete. Occorre analizzare, quindi, la normativa codiciale allo scopo di verificare se le disposizioni concernenti le irregolarità *ab ordinibus recipiendis et exercendis* contemplino anche l'ipotesi della presenza di una parafilia, in particolare della pedofilia, o se, invece, per impedire che divengano partecipi della *potestas ordinis* individui affetti da orientamenti sessuali abnormi sarebbe necessario, *de iure condendo*, un intervento legislativo diretto ad ampliare il novero dei casi di illegittimità della sacra ordinazione.

Assai interessante risulta il can. 1041, n.1, che, è noto, vieta di conferire il sacramento dell'ordine a colui che soffre di disturbi psichici atti a renderlo inidoneo allo svolgimento del ministero sacerdotale<sup>145</sup>. Analoga disposizione è contenuta nel can.1044, §2, n.2, con riferimento al divieto di esercitare la potestà d'ordine<sup>146</sup>. Nella nozione di *amentia aliusve psychicae infirmitatis*, utilizzata dalle norme in esame, può essere inclusa anche la pedofilia, che costituisce senz'altro un'anomalia psichica atta ad inibire la ricezione del sacramento dell'ordine<sup>147</sup>. Non è dubbio, infatti, almeno così ci pare, che il soggetto affetto da una simile parafilia non possa svolgere adeguatamente le delicate funzioni connesse al sacerdozio ministeriale. Non a caso, la dottrina

---

<sup>145</sup> Il can.1041, n. 1, vieta che l'ordine sacro venga ricevuto da «chi è affetto da qualche forma di pazzia o da altra infermità psichica, per la quale, consultati i periti, viene giudicato inabile a svolgere nel modo appropriato il ministero» (pressoché identico il can. 762, §1, n. 1, del C.C.E.O.).

<sup>146</sup> Il can. 1044, §2, n.2, stabilisce che non possa esercitare l'ordine sacro «colui che è affetto da pazzia o da altre infermità psichiche di cui al can.1041, n. 1, fino a che l'Ordinario, consultato il perito, non avrà consentito l'esercizio del medesimo ordine» (analogo il can. 763, n. 3, del C.C.E.O.). Va sottolineata un'ambiguità della terminologia utilizzata dal legislatore, il quale, dopo aver annoverato, al can. 1041, n. 1, tra le irregolarità che impediscono di ricevere il sacramento dell'ordine la presenza di disturbi psichici, al can. 1044, §2, n. 2, qualifica la medesima ipotesi come impedimento, facendo così sorgere dubbi sulla reale natura della fattispecie *de qua* ed in particolare sul suo carattere perpetuo (abbiamo già evidenziato, in questo paragrafo, come la differenza tra irregolarità ed impedimento consista proprio nella perpetuità della prima suscettibile di venir meno solo in seguito a dispensa).

<sup>147</sup> Cfr. COLOMBA CALCAGNI-ENRICO MEI, *Medicina legale canonistica*, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 117-126, i quali evidenziano come «non possano non assumere importanza dirimente comprovati disturbi di personalità, psicopatie, parafilie, tra cui si segnalano, per la indiscutibile riprovazione sociale, i disturbi del comportamento sessuale» (p. 120); RONNY E. JENKINS, *On the suitability of establishing clerical sexual abuse of minors (c.1395§2) as an irregularity ex delicto to the reception and exercise of orders*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, 2005, pp. 275 ss.

ha sottolineato come, sia che si assimili il concetto di inidoneità all'esercizio del ministero sacerdotale all'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio contemplata dal can. 1095, n. 3, sia che si preferisca adottare un concetto di *incapacitas* del tutto autonomo rispetto a quello riferentesi al *foedus nuziale*, non possa comunque negarsi che la presenza di tendenze pedofile impedisca la ricezione e l'esercizio dell'ordine sacro<sup>148</sup>.

Si tratta di una irregolarità *ex defectu*, in quanto derivante dalla mancanza di una qualità, l'equilibrio psichico considerato con specifico riferimento alla dimensione della sessualità, essenziale al corretto esercizio del sacerdozio ministeriale. La circostanza che il comportamento pedofilo sia qualificato dall'ordinamento canonico come un crimine non muta la natura dell'irregolarità in esame, giacché i cann.1041 e 1044 prendono in considerazione le anomalie psichiche nella loro oggettività, senza attribuire alcuna rilevanza all'eventualità che esse possano integrare una fattispecie delittuosa<sup>149</sup>. L'illiceità della ricezione o dell'esercizio del sacramento dell'ordine deriva esclusivamente dalla sussistenza della perturbazione psichica, indipendentemente dalle qualificazioni giuridiche formulate dalle norme penali.

Ne discende che la presenza, accertata tramite indagine peritale, di tendenze pedofile osta di per sé al legittimo conferimento dell'*ordo sacer* anche qualora manchi l'accertamento giudiziale della responsabilità penale: la mancanza di uno dei requisiti ai quali il legislatore subordina la punibilità dell'autore di un delitto, o la circostanza che l'imputato sia stato assolto dall'accusa di aver posto in essere molestie o abusi sessuali nei confronti di minorenni, non impedirebbe, in linea generale, all'autorità ecclesiastica di escludere dalla ricezione o dall'esercizio della potestà d'ordine il soggetto affetto da perversione pedofila.

È stata sottolineata, al riguardo, l'opportunità che il vescovo diocesano, me-

---

<sup>148</sup> Cfr. PIETRO MILITE, *Utrum «pedofilia»...*, cit., p. 581. Meno rigorosa sembra essere la giurisprudenza (almeno per quanto ci risulta, dato che generalmente le sentenze concernenti la materia *de qua* non vengono pubblicate); sul punto, cfr. Trib. Segnatura Apostolica, *coram* Davino, diei 4 maggio 1996 – sentenza definitiva – (con nota di DAVIDE CRITO), in *Ius Ecclesiae*, 1997, p. 597, ove si precisa che per ritenere sussistente l'impedimento ad esercitare l'ordine sacro «Nec sufficit diagnosis circa aliquam infirmitatem, uti s.d. “ephebophiliam” seu impulsum sexualem erga adolescentes; videndum est de gravitate infirmitatis, de eius effectu in sacerdotem eiusque ministerium, de exitu therapiae peractae, de mediis adhibitis ad effectus infirmitatis limitandos, etc.».

<sup>149</sup> Cfr. VELASIO DE PAOLIS, *op. cit.*, p. 705, secondo cui «può darsi che tale infermità si riveli in certi comportamenti previsti come delittuosi dall'ordinamento giuridico, come per esempio la pedofilia... In ogni caso l'irregolarità non nasce propriamente dal delitto, ma dall'infermità psichica»; PIETRO MILITE, *op. ult. cit.*, p. 582, ove si rileva che «per quanto concerne la malattia della pedofilia, questa si configura come un'irregolarità, non *ex delicto*, ma un impedimento derivante da infermità psichica».

dianche un decreto, dichiararsi impedito a ricevere ed esercitare l'*ordo sacer* colui nei cui confronti sia stata mossa l'accusa di pedofilia, senza attendere l'esito del giudizio penale (canonico e/o statale)<sup>150</sup>: ciò, ovviamente, nel rispetto delle prescrizioni codiciali relative all'adozione dei decreti amministrativi<sup>151</sup> – prima fra tutte quella secondo cui prima di emanare il provvedimento è necessario, nei limiti in cui ciò sia possibile, ascoltare il soggetto i cui diritti potrebbero essere vulnerati dal decreto<sup>152</sup> – e purché il perito nominato dall'Ordinario, al fine di accertare l'effettiva presenza, o meno, di inclinazioni pedofile, suffraghi l'adozione di siffatta misura. In tal modo, prosegue l'orientamento *de quo*<sup>153</sup>, l'autorità ecclesiastica tutelerebbe in via cautelativa la dignità ed il prestigio del ministero sacerdotale, evitando al tempo stesso che il provvedimento in esame venga emanato con leggerezza, il che potrebbe determinare un'ingiusta lesione dei diritti del soggetto colpito dal decreto e compromettere finanche l'obiettività ed imparzialità dell'autorità giudiziaria chiamata ad accertare la fondatezza, o meno, dell'accusa sollevata.

Essenziale, al fine di evitare abusi, è, a nostro giudizio, individuare con oculatezza il perito sul quale grava il compito di formulare un giudizio tecnico-scientifico circa la sussistenza delle tendenze pedofile: dalla correttezza di siffatta valutazione, che, comunque, non annulla, è ovvio, l'autonomia decisionale del vescovo diocesano<sup>154</sup>, dipende in larga misura la legittimità

---

<sup>150</sup> Cfr. DAVIDE CITO, *Nota* a Trib. Segnatura Apostolica, diei 25 marzo 1996 (decreto), in *Ius Ecclesiae*, 1997, pp. 816 s.; PIETRO MILITE, *op.ult.cit.*, pp. 583-585.

<sup>151</sup> Cfr. i cann. 48-58 (disposizioni simili sono contenute nei cann. 1510-1520 del *C.C.E.O.*). In dottrina, cfr. GAETANO LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 216-220; ID., *Comunicazione e conoscenza degli atti amministrativi in diritto canonico*, in questa *Rivista*, 2008, pp. 64 ss.; EDUARDO LABANDEIRA, *Gli atti giuridici dell'amministrazione ecclesiastica*, in *Ius Ecclesiae*, 1990, pp. 238-242; ID., *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Giuffrè, Milano, 1994, *passim*; ILARIA ZUANAZZI, *Il principio di legalità nella funzione amministrativa canonica*, in *Ius Ecclesiae*, 1996, p. 37 ss. Sulla necessità che nell'esercizio della funzione amministrativa l'autorità ecclesiastica proceda con grande prudenza, onde evitare di conculcare i diritti dei fedeli, cfr. SALVATORE BERLINGÒ, *Il ministero pastorale di un governo: titolari e contenuto*, in questa *Rivista*, 2007, pp. 92 ss.

<sup>152</sup> Com'è noto, il can. 50 stabilisce che prima di emanare un decreto singolare vengano ascoltati «coloro i cui diritti possono essere lesi» (conforme il can. 1517, §1, del *C.C.E.O.*). In dottrina, cfr. PIETRO MILITE, *op.ult.cit.*, p. 584, secondo cui «Ora l'autorità suddetta, nella misura in cui dichiara l'impedimento, deve attenersi al prescritto di tutti i requisiti di legge esigiti per l'emanazione di un atto amministrativo (cann. 50-56). A questo punto l'equità vuole che l'autorità interpellati l'interessato, che potrebbe fin da subito esternare tutti gli elementi per discernere se sia affetto o no da infermità psichica, *in casu*, da pedofilia».

<sup>153</sup> Cfr. *ivi*, pp. 584 s.

<sup>154</sup> Cfr. Trib. Segnatura Apostolica, *coram* Davino, diei 4 maggio 1996, *cit.*, p. 596, ove si precisa che il giudizio circa l'idoneità, o meno, del presbitero ad esercitare l'*ordo sacer* «non peritorum est sed unius Episcopi qui, consultis quidem peritis, ceterisque adiunctis serio pensatis (cfr. can. 1579, §1), ad conclusionem legitime pervenire potest».

del provvedimento inibitorio della ricezione o dell'esercizio del sacramento dell'ordine.

Fra l'altro, la dottrina, pur non essendo giunta a conclusioni unanimi circa la reale natura dell'impedimento originato dalla presenza di un'infermità psichica (alla tesi che gli attribuisce la qualifica di vera e propria irregolarità suscettibile di cessare solo grazie ad una apposita dispensa, da concedersi esclusivamente nell'ipotesi in cui si riscontri una guarigione certa e definitiva attestata dalla scienza medica – con la conseguenza che, in assenza del provvedimento autorizzativo, il divieto di conferire l'*ordo sacer* rimarrebbe fermo anche dopo la guarigione –<sup>155</sup>, si contrappone quella che, annoverandolo tra gli impedimenti semplici, reputa che esso possa cessare automaticamente in seguito al venir meno della malattia, ma non ritiene applicabile, giacché l'*impedimentum* si fonda su una situazione oggettiva che rende l'individuo inidoneo a divenire titolare della potestà d'ordine, l'istituto della dispensa<sup>156</sup>), ne ha rilevato, comunque, la gravità, evidenziando come, una volta dichiarata la sua esistenza, il soggetto possa ricevere legittimamente l'ordine sacro solo dopo che sia stata scientificamente accertata la totale scomparsa della malattia. Da qui la necessità che l'Ordinario utilizzi con grande prudenza la facoltà di inibire la ricezione o l'esercizio degli ordini sacri, soprattutto quando l'infermità su cui si fonda la proibizione sia una parafilia così (giustamente) circondata dalla riprovazione sociale quale la pedofilia: occorre impedire, da un lato che il sacerdozio ministeriale venga conferito a soggetti che ne siano indegni, dall'altro che venga lesa il diritto alla cd. buona fama, diritto garantito, è noto, a tutti i fedeli dal can. 220<sup>157</sup>.

La prima delle esigenze testé indicate è senza dubbio fortemente avvertita dalla normativa codiciale, che, oltre alle summenzionate disposizioni concernenti gli impedimenti e le irregolarità, ribadisce in numerosi canoni la necessità che il ministero sacerdotale sia conferito soltanto a soggetti provvisti delle qualità necessarie, prevedendo, in particolare, che preventivamente all'ordinazione sia redatta una relazione sulla salute fisio-psichica del candidato<sup>158</sup>.

---

<sup>155</sup> Cfr. LUIGI CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. II, Edizioni Dehoniane, Napoli, 1988, p. 153.

<sup>156</sup> Cfr. ESTANISLAO OLIVARES, *Irregolarità e impedimenti per gli ordini sacri*, in *Nuovo dizionario di diritto canonico* (a cura di CARLOS CORRAL SALVADOR-VELASIO DE PAOLIS-GIANFRANCO GHIRLANDA), San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), 1993, p. 593.

<sup>157</sup> Il can. 220, è noto, recita: «Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, o violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità» (identico il can. 23 del C.C.E.O.).

<sup>158</sup> Cfr., in merito, i cann. 1025, §1, 1029, 1051 e 1052 (simili i cann. 758 e 769-771 del C.C.E.O.).

Vari documenti della S. Sede hanno cercato di dare attuazione pratica a siffatti precetti, sottolineando, relativamente alla tematica che qui interessa, la necessità che non siano ammessi a frequentare il seminario individui privi della maturità psichica e sessuale indispensabile per il puntuale adempimento dei doveri connessi allo stato clericale.

Peculiare attenzione viene dedicata alla corretta comprensione del significato della virtù della castità e del conseguente obbligo del celibato, comprensione che richiede che al seminarista sia impartita una adeguata formazione avente per oggetto, tra l'altro, le corrette modalità attraverso cui «vivere» la propria identità sessuale e, in particolare, relazionarsi con il sesso femminile<sup>159</sup>. Appare essenziale, al riguardo, l'opera di orientamento svolta dal direttore spirituale – il can. 239, §2, prevede, è noto, che in ogni seminario ve ne sia almeno uno<sup>160</sup> –, chiamato a far sì che l'impegno celibatario sia assunto tramite una decisione matura e libera fondata su «un retto stato personale fisico e psicologico»<sup>161</sup>, e, soprattutto, l'attività di vigilanza posta in essere dal vescovo diocesano.

All'Ordinario è affidato il compito di curare l'attenta selezione dei candidati all'ordine sacro: ciò fin dal momento della loro ammissione in seminario<sup>162</sup>. È previsto, fra l'altro, che in casi particolari, qualora sussistano dubbi circa l'opportunità, o meno, di ammettere in seminario un dato soggetto, sia possibile sottoporre il candidato a *tests* psicologici atti a lumeggiare la sua reale personalità<sup>163</sup>; siffatti *tests* potrebbero essere utilizzati, almeno questa

---

<sup>159</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Piano fondamentale di formazione sacerdotale, *Tria iam lustra* (19 marzo 1985), in *Enchiridion Vaticanum, Supplementum 1*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1990, pp. 911 ss., ove, dopo aver premesso che è necessario che il candidato agli ordini sacri goda «del necessario grado di maturità affettiva, per poter sperimentare e vivere il celibato come completamento della sua persona» (p. 913), si specifica che «A tale scopo si richiede una conveniente educazione sessuale» e che «Particolare attenzione sia pure data alla preparazione degli alunni circa i retti e sani rapporti con le donne» (p. 969); GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica postsinodale, *Pastores dabo vobis* (25 marzo 1992), *ivi*, vol. 13, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1995, pp. 743-747 (sul contenuto di siffatta Esortazione, cfr. LUIS NAVARRO, *Presupposti dottrinali per l'interpretazione della normativa sullo statuto giuridico dei chierici*, in *Ius Ecclesiae*, 2002, pp. 481-488).

<sup>160</sup> Il can. 239, §2, recita: «In ogni seminario vi sia almeno un direttore spirituale, lasciando agli alunni la libertà di rivolgersi ad altri sacerdoti ai quali il Vescovo abbia affidato tale incarico» (assai simile il can. 339, §1, del C.C.E.O.). Sul punto, cfr. JAN HENDRIKS, *La direction spirituelle dans les séminaires*, in *Ius Ecclesiae*, 2008, pp. 151 ss.

<sup>161</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Pastores...*, cit., pp. 745-747.

<sup>162</sup> Cfr. MARIASSUNTA COZZOLINO, *Profili di responsabilità del Vescovo nei confronti di minori vittime di abusi sessuali imputati a sacerdoti*, in AA.VV., *Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato* (a cura di GIUSEPPE DALLA TORRE-PASQUALE LILLO), Giappichelli, Torino, 2008, pp. 318-322, ed *ivi* ampia bibliografia, ove si pone in risalto come sull'Ordinario gravi il dovere di selezionare accuratamente i seminaristi e di vigilare in modo costante sulla loro formazione.

<sup>163</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, *Apostolorum*

è la nostra opinione, anche al fine di accertare l'eventuale presenza, sia pure allo stato latente, di inclinazioni pedofile. Si è raccomandato agli Ordinari, inoltre, di adottare particolari cautele nell'ammettere a frequentare il seminario individui provenienti da precedenti esperienze (fallimentari) di formazione svoltesi in altri seminari, o presso case per il noviziato di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica<sup>164</sup> (sul punto, torneremo *infra*, con riferimento specifico alle disposizioni particolari stabilite dalla Conferenza Episcopale Italiana).

Grande rigore deve circondare poi il cd. scrutinio, cioè, è risaputo, la determinazione canonica con la quale il vescovo diocesano ammette il seminarista che abbia concluso l'*iter* formativo alla ricezione dell'*ordo sacer*<sup>165</sup>. La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha sottolineato, in specie, la necessità di accertare la buona salute fisica e l'equilibrio psichico dell'ordinando, nonché la sua ortodossia dottrinale, con particolare attenzione alla piena condivisione del Magistero concernente l'etica sessuale ed il valore dell'impegno celibatario<sup>166</sup>. Viene rilevata, altresì, l'esigenza che il candidato agli ordini sacri abbia una precisa consapevolezza, scevra da qualsiasi forma di ambiguità, della propria appartenenza al sesso maschile e sia idoneo ad instaurare con il sesso femminile rapporti improntati all'equilibrio

---

successores (22 febbraio 2004), in *Enchiridion Vaticanum*, vol. 22, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2006, p. 1129; CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Orientamenti per l'utilizzo delle competenze psicologiche nell'ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio* (29 giugno 2008), in *L'Osservatore romano*, 31 ottobre 2008, ove, all'art.5, dopo aver premesso che in alcuni casi particolari, in cui il retto discernimento da parte dell'Ordinario e di quanti sono preposti alla formazione dei candidati al sacerdozio appaia particolarmente difficile, può essere utile «il ricorso a esperti nelle scienze psicologiche, sia prima dell'ammissione al seminario, sia durante il cammino formativo», si precisa che «Per una corretta valutazione della personalità del candidato, l'esperto potrà fare ricorso sia ad interviste, sia a test, da attuare sempre con il previo, esplicito, informato e libero consenso del candidato»; all'art. 8 il documento sottolinea, poi, che «Nella fase del discernimento iniziale, l'aiuto di esperti nelle scienze psicologiche può essere necessario anzitutto a livello propriamente diagnostico, qualora ci fosse il dubbio di presenza di disturbi psichici. Se si constatasse la necessità di una terapia, dovrebbe essere attuata prima dell'ammissione al seminario o alla casa di formazione».

<sup>164</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Apostolorum successores*, cit., *loc.cit.*

<sup>165</sup> Sul punto, cfr. GIANFRANCO GHIRLANDA, *Doveri e diritti implicati nei casi di abusi sessuali perpetrati da chierici*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, 2002, pp. 36-41.

<sup>166</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Circolare* del 10 novembre 1997, in *Enchiridion Vaticanum*, vol. 16, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1999, pp. 1146 ss., ove si rileva come l'ordinando debba godere di «Salute fisica ed equilibrio mentale» e come nello stesso debbano essere presenti «Convinzioni ferme circa le posizioni contrarie al Magistero, oggi patrocinata da certi gruppi, come ad esempio... certe opinioni circa la morale sessuale o circa il celibato ecclesiastico» (p. 1163). La *Circolare* ribadisce poi in altri luoghi la necessità che nel seminarista non vi sia alcuna forma di «disistima della castità celibataria» (p. 1165).

e moralmente corretti: ciò presuppone, ovviamente, come specifica la stessa Congregazione, l'assoluta mancanza di anomalie psicosessuali compresa – a nostro giudizio – anche, e soprattutto, la pedofilia<sup>167</sup>.

## 6. (Segue) *Le disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana*

La normativa particolare emanata dalle varie Conferenze Episcopali ha recepito, in linea di principio, le indicazioni formulate dalla S. Sede. Più specificatamente la CEI (su quanto stabilito da altre Conferenze Episcopali europee, torneremo *infra*, nel par. 9) ha puntualizzato come, di regola, non vadano ammessi in seminario soggetti che presentino una personalità non pienamente sviluppata sotto il profilo affettivo-sessuale<sup>168</sup>: la cd. persona matura, infatti, proseguono i documenti in oggetto, ha fra i propri tratti distintivi la capacità di instaurare relazioni intersubiettive, anche affettive, improntate al pieno rispetto dell'altro e connotate da una sostanziale oblatività<sup>169</sup>. Solo qualora il candidato si renda conto della propria anomalia comportamentale e sia temporaneamente in grado di dominarsi – in attesa che, anche tramite un supporto psicologico o psichiatrico, l'anomalia venga eliminata –, potrebbe essergli consentito di iniziare l'*iter* formativo necessario per la legittima ricezione dell'ordine sacro<sup>170</sup> (non casualmente viene richiamata l'attenzione sulla necessità che nei seminari, inclusi quelli minori, sia impartita un'adeguata educazione sessuale idonea anche a superare eventuali carenze della formazione ricevuta all'interno del contesto familiare<sup>171</sup>).

---

<sup>167</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Circolare*, cit., pp. 1165-1167, la quale, dopo aver premesso che nel candidato all'*ordo sacer* si richiede «Sufficiente maturità affettiva e chiara identità sessuale maschile (can. 1024). Atteggiamento equilibrato verso la donna: prudenza, controllo dell'affettività, delicatezza di atteggiamento» (p. 1165), puntualizza come debbano essere assenti «tendenze affettive anormali» (p.1167).

<sup>168</sup> Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Decreto, *La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana. Orientamenti e norme per i seminari* (4 novembre 2006), in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 15 novembre 2006, n. 10, pp. 334 s.

<sup>169</sup> Cfr. *ivi*, p. 360, ove si evidenzia che «I tratti [corsivo nel testo: *n.d.a.*] che indicano la maturità umana sono soprattutto i seguenti:...una *capacità di relazioni* [corsivo nel testo: *n.d.a.*] libere, oblativo e sincere con uomini e donne...un'*affettività* [corsivo nel testo: *n.d.a.*] che renda la persona capace di amare con cuore indiviso, integrando la sessualità nell'affettività e nell'identità personale, secondo una visione personalistica». Cfr. anche COMMISSIONE EPISCOPALE PER IL CLERO, Nota, *Linee comuni per la vita dei nostri seminari* (25 aprile 1999), in *Enchiridion CEI*, vol. 6, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2002, pp. 1014 ss.

<sup>170</sup> Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *La formazione dei presbiteri...*, cit., p. 335.

<sup>171</sup> Cfr. *ivi*, pp. 351 ss. Concetti analoghi erano già stati espressi nella precedente versione della *Ratio*

In ogni caso, precisa la CEI, non vanno per alcun motivo ammessi in seminario soggetti che presentino inclinazioni sessuali di tipo pedofilo<sup>172</sup>. La puntualizzazione appare significativa, poiché ribadisce che nell'ambito delle perversioni sessuali la pedofilia si distingue per la sua peculiare gravità che la rende assolutamente incompatibile con il sacerdozio ministeriale, il quale richiede il pieno equilibrio affettivo e sessuale<sup>173</sup>. Ciò implica non solo che coloro che sono ammessi a frequentare il seminario vengano attentamente selezionati, ma anche che durante il sessennio di formazione gli educatori non trascurino eventuali atteggiamenti, quale, ad es., l'incapacità di controllare le pulsioni affettive, che denotino la presenza di parafilie, o, comunque, una non chiara percezione della propria identità sessuale<sup>174</sup>.

A tal fine può risultare assai opportuno, osserva l'episcopato italiano, ricorrere all'ausilio degli psicologi, in modo da individuare eventuali psicopatologie, ostative a che il soggetto inizi o prosegua l'*iter* formativo, o forme di immaturità, le quali di per sé non precludono a chi ne è affetto di frequentare il seminario, ma che nel corso degli studi vanno eliminate attraverso adeguati sussidi psicopedagogici<sup>175</sup>. L'intervento degli psicologi appare, a nostro giudizio, particolarmente utile al fine di individuare eventuali tendenze pedofile, che, come abbiamo testé evidenziato, rendono l'individuo assolutamente inidoneo ad esercitare il ministero sacerdotale: ciò, ovviamente, nel pieno rispetto della libertà personale propria di ogni seminarista, nonché del diritto alla tutela della propria intimità (la CEI ha ripetutamente sottolineato che l'indagine psicologica può essere svolta solo qualora il candidato all'*ordo sacer* accetti liberamente di sottoporsi ad essa e dia in forma scritta il consenso a

---

*institutionis sacerdotalis*; sul punto, cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Decreto, *La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana. Orientamenti e norme* (15 maggio 1980), in *Enchiridion CEI*, vol. 3, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1986, pp. 164 ss.

<sup>172</sup> Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *La formazione dei presbiteri...* (4 novembre 2006), cit., p. 334, nota n. 118, secondo cui «Per nessuna ragione, evidentemente, può essere presa in considerazione la domanda di coloro che manifestassero tendenze pedofile [corsivo nel testo: *n.d.a.*]».

<sup>173</sup> Cfr. *ivi*, *Appendice I*, pp. 425 ss., ove, dopo aver premesso che vanno ammessi in seminario esclusivamente individui che siano connotati da «sostanziale equilibrio affettivo-sessuale» (p. 426), si specifica che al termine del sessennio di formazione gli ordini sacri debbono essere conferiti solo a coloro che presentino un «maturo equilibrio affettivo-sessuale» (p. 427).

<sup>174</sup> Cfr. COMMISSIONE EPISCOPALE PER IL CLERO, *Linee comuni...*, cit., pp. 1020-1022. Va rilevato che indicazioni analoghe sono state formulate anche dalla Conferenza Episcopale degli Stati Uniti d'America (è noto che negli USA la tematica relativa agli abusi sessuali commessi dai ministri di culto a danno dei minori ha assunto una particolare rilevanza); sul punto, cfr. JAMES J. CONN, *Visite apostoliche nei seminari degli Stati Uniti*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, 2006, pp. 465 ss.

<sup>175</sup> Cfr. COMMISSIONE EPISCOPALE PER IL CLERO, *Linee comuni...*, cit., pp. 1025-1027; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *La formazione dei presbiteri...* (4 novembre 2006), cit., pp. 351 s.

che i risultati dell'indagine siano comunicati agli educatori)<sup>176</sup>.

I documenti in oggetto precisano che in ogni caso, qualunque sia l'esito della consulenza psicologica, la valutazione definitiva circa l'idoneità del soggetto a ricevere il sacramento dell'ordine non debba essere formulata dallo psicologo, bensì dall'autorità ecclesiastica, la quale conserva integra la propria autonomia decisionale<sup>177</sup>. Siffatto principio, senz'altro pienamente condivisibile in linea generale, va applicato con grande prudenza alle fattispecie in cui l'indagine psicologica evidenzia l'esistenza di inclinazioni pedofile: in tale ipotesi la discrezionalità dell'Ordinario potrebbe esplicarsi in un ambito assai ristretto, soprattutto qualora lo psicologo abbia attribuito alle proprie valutazioni carattere di certezza scientifica e morale, e non di mera possibilità o probabilità; non va dimenticato che, come sottolineato dalla stessa CEI, la presenza di tendenze pedofile impedisce in modo assoluto la ricezione del sacramento dell'ordine, senza che sussista alcuna possibilità di dispensa.

Peculiare attenzione viene dedicata, infine, all'ipotesi in cui a domandare di essere ammessi in seminario siano individui che in precedenza abbiano intrapreso, con esito negativo, l'iter formativo propedeutico al conferimento dell'ordine sacro, od abbiano frequentato, infruttuosamente, case per il noviziato appartenenti ad istituti di vita consacrata od a società di vita apostolica. Oltre a ribadire la necessità del puntuale rispetto delle prescrizioni normative, sia universali, che particolari<sup>178</sup>, si evidenzia l'esigenza che l'autorità ecclesiastica agisca con grande cautela, acquisendo, prima di prendere una decisione circa l'ammissibilità, o meno, del candidato, tutti gli elementi utili a comprendere le ragioni del fallimento della precedente esperienza forma-

---

<sup>176</sup> Cfr. COMMISSIONE EPISCOPALE PER IL CLERO, *Linee comuni...*, cit., pp. 1026 s., secondo cui è opportuno che la consulenza psicologica «non venga mai imposta, ma semmai proposta a tutti all'inizio del cammino di formazione»; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *La formazione dei presbiteri...* (4 novembre 2006), cit., p. 361. Ci sembra opportuno evidenziare come da parte della S. Sede il ricorso ai tests psicologici sia stato ipotizzato solo con riferimento alle fattispecie in cui il giudizio sull'idoneità, o meno, dell'aspirante seminarista fosse particolarmente difficile (cfr. *supra*, alla nota n. 163); la CEI sembra ritenere, invece, che la possibilità di sottoporsi a consulenza psicologica vada offerta a tutti i candidati al sacerdozio ministeriale.

<sup>177</sup> Cfr. COMMISSIONE EPISCOPALE PER IL CLERO, *Linee comuni...*, cit., pp. 1025 s., ove si osserva che «il discernimento vocazionale...spetta sempre e unicamente agli educatori, ciascuno per la propria parte»; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *La formazione dei presbiteri...* (4 novembre 2006), cit., p. 351, la quale ribadisce che l'intervento dello psicologo «non è finalizzato direttamente al discernimento della vocazione, compito che spetta agli educatori del seminario». Siffatte puntualizzazioni hanno trovato riscontro a livello universale nelle indicazioni formulate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (cfr. *Orientamenti...*, cit., in particolare, gli artt.3, 4 e 11).

<sup>178</sup> Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *La formazione dei presbiteri...* (4 novembre 2006), cit., p. 336.

<sup>179</sup> Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto generale circa l'ammissione in seminario di can-*

tiva<sup>179</sup>. Particolare prudenza viene raccomandata nell'ipotesi in cui risulti che il soggetto ha interrotto il «percorso di formazione» a causa della presenza di inclinazioni sessuali anomale, rilevandosi l'opportunità di ricorrere alla consulenza peritale, da eseguirsi sulla documentazione disponibile ed eventualmente anche sulla persona dell'interessato<sup>180</sup>.

Ci sembra evidente che nel caso in cui dalla documentazione risulti che l'anomalia in oggetto vada identificata con la pedofilia, non possa dubitarsi della inaccogliabilità della domanda di ammissione al seminario: ciò tanto più qualora l'esistenza di tendenze pedofile sia confermata dal perito. Le disposizioni della CEI relative ai candidati al sacerdozio provenienti da precedenti esperienze formative ribadiscono, infatti, l'impossibilità di includere fra i seminaristi coloro che siano incapaci, per una qualunque ragione, di rispettare l'obbligo della continenza (puntualizzando, tra l'altro, come confessori e direttori spirituali, pur nel rispetto del dovere di riservatezza gravante su di essi in ordine ai fatti conosciuti nell'esercizio del proprio ministero, debbano, comunque, svolgere opera di prevenzione, convincendo ad abbandonare il seminario quei candidati che appaiano privi delle qualità personali indispensabili per la corretta osservanza dell'obbligo di vivere in castità)<sup>181</sup>; *a fortiori*, devono ritenersi esclusi dall'ordine sacro i soggetti affetti da una perversione sessuale così grave ed incisiva quale la pedofilia. L'incompatibilità tra sacerdozio ministeriale ed inclinazioni pedofile è assoluta ed insuscettibile di deroghe o temperamenti.

#### 7. *La repressione dei crimini sessuali commessi dai chierici a danno dei minorenni: il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela*

La necessità di far sì che i ministri di culto mantengano una condotta conforme alla dignità del ministero loro affidato non si è tradotta solo nell'emanazione di disposizioni, talora precettive, talvolta, invece, semplicemente programmatiche, dirette ad assicurare un'accurata selezione dei candidati all'ordine sacro, ma si è estrinsecata anche nell'adozione di una serie di misure

---

*didati provenienti da altri seminari o famiglie religiose* (27 marzo 1999), in *Enchiridion CEI*, vol. 6, cit., pp. 947-949.

<sup>180</sup> Cfr. *ivi*, pp. 948 s., secondo cui qualora vengano rilevati «problemi concernenti la maturità affettiva, umana, anomalie psichiche e sessuali...è opportuno chiedere la consulenza di un perito per l'esame e la valutazione della documentazione e per un'eventuale ulteriore verifica sul soggetto».

<sup>181</sup> Cfr. *ivi*, p. 950.

volte a sanzionare quei *clerici* che avessero gravemente mancato ai doveri del proprio stato. In ordine a quest'ultimo profilo, particolare rilevanza riveste, dato l'argomento del presente lavoro, il *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* (30 aprile 2001) con il quale, è noto, il Pontefice ha promulgato le norme sostanziali e processuali relative ai cd. *delicta graviora*, cioè a quelle fattispecie criminose che, a causa della peculiare importanza del bene giuridico violato, o dello scandalo che possono suscitare nella comunità dei fedeli, appaiono particolarmente riprovevoli e, conseguentemente, necessitano di essere sottoposte ad una normativa speciale<sup>182</sup>.

Le disposizioni in oggetto distinguono i *delicta graviora* in tre grandi categorie: crimini contro il sacramento dell'Eucaristia; crimini contro il sacramento della Penitenza; crimini di ordine sessuale commessi da un chierico ai danni di un soggetto infradiciottenne<sup>183</sup>. La competenza a conoscere le cause relative a siffatti delitti viene attribuita alla Congregazione per la Dottrina della Fede<sup>184</sup>, cui si riconosce una giurisdizione (il termine è utilizzato qui nella sua accezione civilistica) che appare esclusiva nei confronti degli altri organi della Curia romana, ma semplicemente concorrente nei confronti degli Ordinari.

La normativa prevede, invero, che la Congregazione possa avocare a sé la causa solo qualora sussistano particolari circostanze (la disposizione non lo precisa, ma è evidente che deve trattarsi di «peculiarità rerum adiuncta» che rendano inopportuno il rispetto delle regole di diritto comune concernenti la competenza processuale), rimanendo inalterata in tutte le altre ipotesi la competenza dell'Ordinario, il quale deferirà la controversia al proprio tribu-

---

<sup>182</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Normae substantiales et processuales promulgatae col m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela* (30 aprile 2001) – d'ora in avanti indicate come *Normae* –, in *Ius Ecclesiae*, 2004, pp. 313-321, ove sono pubblicate anche le modifiche che in più occasioni il Pontefice ha apportato alla disciplina originaria (l'ultima delle modifiche riportate risale al 14 febbraio 2003). Va rilevato che inizialmente la S. Sede aveva preferito rendere pubblici soltanto il *motu proprio* pontificio di promulgazione delle norme e la lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede relativa all'esecuzione delle norme stesse, mentre il testo completo delle disposizioni era stato trasmesso solo ai vescovi ed agli altri Ordinari; cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* (30 aprile 2001), in *Enchiridion Vaticanum*, vol. 20, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2004, pp. 396-401; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLE FEDE, Lettera *Ad exsequendam* (18 maggio 2001), *ivi*, pp. 490-497.

<sup>183</sup> Per l'individuazione analitica delle varie fattispecie criminose, cfr. gli artt. 2, 3 e 4 delle *Normae* concernenti, rispettivamente: i «Delicta contra sanctitatem augustissimi Eucharistiae Sacrificii et sacramenti»; i «Delicta contra sanctitatem sacramenti Paenitentiae»; il «delictum contra sextum Decalogi praeceptum cum minore infra aetatem duodeviginti annorum a clerico commissum».

<sup>184</sup> L'art. 6, §1, delle *Normae*, cit., p. 316, stabilisce che «Congregatio pro Doctrina Fidei est Supremum Tribunal Apostolicum pro Ecclesia Latina necnon pro Ecclesiis Orientalibus Catholicis ad cognoscenda delicta articulis praecedentibus definita».

nale<sup>185</sup>. Al fine di sottolineare il ruolo centrale che la Congregazione riveste nella repressione dei *delicta graviora*, si è stabilito che la stessa sia titolare di competenza esclusiva quale giudice di secondo grado<sup>186</sup>, precisando che nel caso in cui la controversia venga trattata e decisa dal tribunale diocesano, gli atti di causa devono essere inviati alla Congregazione affinché il Promotore di Giustizia possa, eventualmente, impugnare la sentenza: ciò, qualunque sia stato l'esito del processo<sup>187</sup>.

Si è data così specifica attuazione all'art. 52 della Costituzione apostolica *Pastor bonus*, la quale, nel disciplinare struttura e competenze della Curia romana, ha genericamente previsto che la Congregazione per la Dottrina della Fede sia competente a giudicare non solo i delitti *contra fidem*, ma anche i crimini più gravi relativi alla celebrazione dei sacramenti, oppure commessi contro la morale<sup>188</sup>. L'unico *delictum contra mores* che il *motu proprio Sacramentorum sanctitatis* ha preso in considerazione è, come abbiamo già evidenziato, il crimine di ordine sessuale commesso da un chierico nei confronti di un individuo minore di diciotto anni<sup>189</sup>, il che ha indotto la dottrina a sottolineare come le valutazioni operate dal legislatore siano state condizionate, oltre che dalle caratteristiche oggettive delle fattispecie delittuose qualificate *graviora*,

---

<sup>185</sup> L'art. 13 delle *Normae*, cit., p. 317, così recita: «Quoties Ordinarius vel Hierarcha notitiam saltem verisimilem habeat de delicto reservato, investigatione praevia peracta, eam significet Congregationi pro Doctrina Fidei quae, nisi ob peculiarium rerum adiuncta causam sibi advocet, Ordinarium vel Hierarcham ad ulteriora procedere iubet». Sul punto, cfr. DAVIDE CITO, *Nota al m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela*, in *Ius Ecclesiae*, 2002, p. 323; VELASIO DE PAOLIS, *Norme de gravioribus delictis reservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, 2002, pp. 296-300; PAOLO MONETA, *La giustizia...*, cit., p. 188.

<sup>186</sup> L'art. 13 delle *Normae*, cit., *loc.ult.cit.*, dopo avere stabilito che la causa può essere sottratta alla competenza dell'Ordinario solo qualora sussistano particolari circostanze, precisa che «firmiter tamen iure appellandi contra sententiam primi gradus tantummodo ad Supremum Tribunal eiusdem Congregationis»; l'art. 16, poi, ribadisce la competenza esclusiva della Congregazione quale giudice di appello, affermando che «Supremum Tribunal Congregationis pro Doctrina Fidei iudicat in secunda instantia: 1° causas a Tribunalibus inferioribus in prima instantia iudicatas; 2° causas ab eodem Supremo Tribunale Apostolico in prima instantia definitas» (p. 318). Sulla funzione nomofilattica di siffatta competenza in secondo grado, cfr. PAOLO MONETA, *op. ult.cit.*, pp. 188 s.

<sup>187</sup> L'art. 22, §1, delle *Normae*, cit., p. 319, afferma che «Salvo iure ad hoc Supremum Tribunal appellandi, instantia apud alium Tribunal, quovis modo finita [il corsivo è nostro: *n.d.a.*], omnia acta causae ad Congregationem pro Doctrina Fidei ex officio quam primum transmittantur».

<sup>188</sup> L'art. 52 della Cost. ap. *Pastor bonus* stabilisce, è noto, che alla Congregazione per la Dottrina della Fede spetta giudicare «i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei Sacramenti». Sulla difficoltà, antecedentemente all'emanazione del *Sacramentorum sanctitatis*, di individuare in concreto le fattispecie criminose riservate alla Congregazione, cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *Sulla promulgazione delle norme processuali proprie della Congregazione per la Dottrina della Fede in materia penale*, in *Ius Ecclesiae*, 1997, p. 289 ss.

<sup>189</sup> Cfr. *supra*, alla nota n. 183.

anche da circostanze contingenti, quale il grande scalpore, frutto anche di una «campagna» mediatica forse non esente da faziosità, suscitato, sia nell'ambito della comunità ecclesiale, sia all'interno della comunità politica, dalle accuse di pedofilia ed efebofilia formulate in varie parti del mondo nei confronti di alcuni *clerici*: altri crimini di pari gravità, ma oggetto di minore attenzione da parte dei *mass media*, non sono stati contemplati dal *motu proprio*<sup>190</sup>.

La peculiare attenzione che il legislatore canonico ha voluto riservare ai crimini sessuali contro i minori perpetrati dai chierici è resa palese dalla peculiare fisionomia che il reato di pedofilia ha assunto in seguito al *motu proprio*: è stata qualificata *delictum gravius* qualunque violazione del sesto Comandamento commessa da un ministro di culto con un infradiciottenne. Si è derogato, quindi, a quanto disposto dalla normativa codiciale, la quale, nel tipizzare i crimini sessuali, prevede che, all'infuori dell'ipotesi di concubinato – è noto che con tale locuzione l'ordinamento canonico intende la stabile relazione sessuale instaurata da un soggetto con una persona di sesso diverso dal proprio –, o di altra violazione esterna, cioè oggettivamente percepibile, del sesto Comandamento che abbia carattere di stabilità nel tempo e che crei scandalo nella comunità dei fedeli<sup>191</sup>, il chierico, in assenza di circostanze aggravanti, quale, ad es., l'aver commesso il delitto ricorrendo alla violenza od alle minacce, debba essere punito solo qualora il delitto sia stato compiuto ai danni di un individuo minore di sedici anni<sup>192</sup>.

L'aver innalzato la soglia di età della vittima al disotto della quale si considera sussistente il reato di pedofilia – anche se la normativa canonica non utilizza tale termine, non v'è dubbio, a nostro giudizio, che sia questa la corretta denominazione del crimine *de quo* –, eliminando, quantomeno in ordine all'individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa, la distinzione tra la condotta pedofila e quella efebofila, rende palese

---

<sup>190</sup> Cfr. DAVIDE CITO, *op. ult. cit.*, p. 324.

<sup>191</sup> Cfr. il can. 1395, §1 (analogo il can. 1453, §1, del C.C.E.O.). Sulla nozione di violazione esterna, permanente e scandalosa del sesto precetto del Decalogo, cfr. *coram Pinto, Calaritano*, diei 26 novembre 1999, in *S.R.R. Dec.*, vol. XCI, dec. 138, n. 14, p. 728 s.

<sup>192</sup> Cfr. il can. 1395, §2, norma che non ha riscontro nel C.C.E.O. (sulle differenze esistenti, al riguardo, tra il diritto canonico latino e quello orientale, cfr. RAFFAELE COPPOLA, *La tutela dei minori...*, cit., p. 87). In merito alle fattispecie criminose contemplate dai due paragrafi del can. 1395, cfr. VELASIO DE PAOLIS, *Delitti contro il sesto Comandamento*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, 1993, pp. 293 ss. In giurisprudenza, cfr. T.A.R.R. *coram* Stankiewicz, *Posnaniense*, diei 11 novembre 1993, in *Ius Ecclesiae*, 1995, pp. 663 ss. (con nota di HECTOR FRANCESCHI), ove si prende in considerazione la fisionomia delle ipotesi di reato previste dal secondo paragrafo del can.1395 (sia la pronuncia *de qua*, sia quella citata nella nota precedente rivestono un notevole interesse, poiché, è risaputo, assai raramente le sentenze rotali in materia penale vengono pubblicate).

l'intenzione della S. Sede di inasprire il regime sanzionatorio dei crimini sessuali commessi dai *clerici* nei confronti dei minori<sup>193</sup>. Siffatto intento risulta particolarmente evidente se si raffronta quanto stabilito dal *Sacramentorum sanctitatis* con l'unica norma della legislazione universale della Chiesa che, almeno per quanto ci risulta, disciplinava, antecedentemente all'entrata in vigore della normativa in esame, il reato di pedofilia commesso da un chierico e cioè il n. 73 dell'Istruzione *Crimen sollicitationis*<sup>194</sup>.

L'*Instructio*, promulgata, è noto, il 16 marzo del 1962 ed indirizzata sia agli Ordinari della Chiesa latina, sia agli Ordinari delle Chiese orientali, concerneva principalmente – come si evince chiaramente dal titolo – il cd. delitto di sollecitazione, consistente, è risaputo, nell'istigazione a compiere peccati di ordine sessuale posta in essere, in occasione o con il pretesto della confessione sacramentale<sup>195</sup>, dal ministro di culto nei confronti del soggetto penitente, ma prendeva in considerazione, sia pure incidentalmente, anche il cd. *crimen pessimum*, al cui interno veniva ricompreso qualunque peccato grave, ovviamente di ordine sessuale (la norma non lo specificava, ma, stante l'oggetto di tutta l'*Instructio*, ciò appariva sottinteso), commesso da un *clericus* con un'altra persona di sesso maschile, purché siffatto peccato fosse esterno, cioè percepibile attraverso i sensi<sup>196</sup>; al *crimen pessimum* era equiparata, proseguiva l'Istruzione, qualunque condotta oscena, gravemente peccaminosa, realizzata, o quantomeno tentata, da un ordinato *in sacris* ai danni di un individuo, di sesso maschile o femminile, impubere<sup>197</sup>, cioè, secondo la nota

---

<sup>193</sup> Sulla portata di siffatta modifica normativa, cfr. DAVIDE CITO, *op.ult.cit.*, p. 327; ZBIGNIEW SUCHECKI, *La tutela penale dei minori presso la Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo ai delicta graviora*, in *Apollinaris*, 2006, pp. 723 s. e 729 s.

<sup>194</sup> Per un'analisi comparativa della *Crimen sollicitationis* e del *Sacramentorum sanctitatis*, cfr. GERARDO NÚÑEZ, *La competencia penal de la Congregación para la Doctrina de la Fe*, in *Ius canonicum*, 2003, pp. 351 ss.

<sup>195</sup> L'art. 1 dell'*Instructio* così recita: «Crimen sollicitationis habetur cum sacerdos aliquem poenitentem.....vel in actu sacramentalis confessionis; vel ante aut immediate post confessionem; vel occasione aut praetextu confessionis; vel etiam extra occasionem confessionis in confessionali sive in alio loco ad confessiones audiendas destinato aut electo cum simulatione audiendi ibidem confessionem, ad inhonesta et turpia sollicitare vel provocare». Va rilevato che il delitto di sollecitazione è stato incluso dal *Sacramentorum sanctitatis* fra i *delicta graviora*: ciò qualora la sollecitazione sia rivolta ad indurre il penitente a peccare con lo stesso confessore sollecitante (art. 3, n.2, delle *Normae*); su tale delitto, cfr. anche il can. 1387 (pressoché identico il can. 1458 del C.C.E.O.).

<sup>196</sup> L'art. 71 della *Crimen sollicitationis* così definisce il cd. *crimen pessimum*: «Nomine criminis pessimi heic intelligitur quodcumque obscoenum factum externum, graviter peccaminosum, quomodocumque a clerico patratum vel attentatum cum persona proprii sexus».

<sup>197</sup> L'art. 73 dell'*Instructio* afferma che «Crimini pessimo, pro effectibus poenalibus, aequiparatur quodvis obscoenum factum externum, graviter peccaminosum, quomodocumque a clerico patratum vel attentatum cum impuberibus cuiusque sexus vel cum brutis animantibus (*bestialitas*)». Sul

definizione degli *impubes* contenuta nel can. 88, §2, del *Codex Iuris Canonici* pio-benedettino allora vigente, minore di quattordici anni se maschio, o di dodici anni se femmina<sup>198</sup>.

Veniva ritenuto, quindi, particolarmente grave, tanto da richiedere una normativa speciale, il crimine sessuale commesso da un chierico nei confronti di un soggetto che fosse in età preadolescenziale; la disciplina introdotta dal *Sacramentorum sanctitatis*, invece, include fra i *delicta graviora*, lo ribadiamo, qualunque abuso sessuale posto in essere da un *clericus* ai danni di un infradiciottenne<sup>199</sup>, ampliando così notevolmente la nozione di pedofilia ed estendendo, di conseguenza, l'ambito di applicabilità del relativo regime sanzionatorio.

Ciò tanto più che la dottrina ha rilevato l'ampiezza della terminologia utilizzata dal *motu proprio*, il quale, menzionando genericamente il «delictum contra sextum Decalogi praeceptum» di cui sia stato vittima un infradiciottenne, assoggetta a sanzione una vastissima gamma di comportamenti al cui interno vanno ricomprese non solo le fattispecie in cui l'intento criminoso sia sfociato in un vero e proprio rapporto carnale, o comunque in un contatto fisico tra l'autore del reato e la vittima, ma anche le fattispecie in cui tale contatto fisico non si sia verificato e l'abuso sessuale possa definirsi semplicemente indiretto: si fa l'esempio del *clericus* che soglia esibirsi nudo davanti al minore, o che si ecciti mostrando al minore materiale pornografico<sup>200</sup> (siffatta genericità non è, comunque, caratteristica esclusiva della normativa canonica: è noto che sovente la dottrina penalistica secolare ha lamentato l'indeterminatezza della nozione di «atto sessuale» utilizzata da molte legislazioni statuali, tra cui quella italiana, come elemento costitutivo dei crimini sessuali, nozione comprensiva sia delle fattispecie di violenza carnale, sia delle fattispecie in cui il reato si sia estrinsecato nei cd. atti di libidine<sup>201</sup>).

---

contenuto della *Crimen sollicitationis* ed in particolare sul disposto degli artt. 71 e 73, cfr. DAVIDE CITO, *op. ult. cit.*, p. 326; MASSIMO INTROVIGNE, *Preli pedofili, le falsità del video Bbc*, in *Avenire* del 30 maggio 2007.

<sup>198</sup> Il can. 88, §2, del Codice del 1917 stabiliva che «Minor, si masculus, censetur pubes a decimo-quarto, si femina a duodecimo anno completo».

<sup>199</sup> Cfr. *supra*, alla nota n. 183.

<sup>200</sup> Cfr. CHARLES J. SCICLUNA, *Procedura e prassi presso la Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo ai delicta graviora*, in AA.VV., *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico* (a cura di DAVIDE CITO), Giuffrè, Milano, 2005, pp. 282 s.; ZBIGNIEW SUCHECKI, *op. cit.*, p. 723.

<sup>201</sup> Cfr., per tutti, ANGELO MANGIONE, *La tutela penale del minore da violenze, abusi e sfruttamento a sfondo sessuale*, in AA.VV., *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo* (a cura di ANGELO PENNISI), Giuffrè, Milano, 2004, pp. 168 ss., il quale, dopo aver rilevato che la locuzione «atti sessuali...costituisce nell'intenzione del legislatore della riforma [come è noto, la

Viene puntualizzato come le disposizioni contenute nel *Sacramentorum sanctitatis* possano essere applicate anche all'ipotesi in cui il chierico, senza porre in essere alcun atto sessuale, si sia «limitato» a reperire materiale pedopornografico, o per usufruirne direttamente, o per cederlo a terzi. L'analisi della casistica giurisprudenziale dimostrerebbe, infatti, prosegue l'indirizzo in parola, come la Congregazione per la Dottrina della Fede includa nel *delictum gravius contra mores* anche la detenzione, l'utilizzo e la cessione di materiale pornografico pedofilo (foto, filmati, etc.)<sup>202</sup>.

La decisione di improntare la disciplina del reato di pedofilia al massimo rigore si è tradotta non solo nell'individuazione di una fattispecie criminosa connotata da una fisionomia estremamente ampia, ma anche nella volontà di far sì che qualora sia decorso un notevole lasso di tempo dalla commissione dell'evento delittuoso, sussista, comunque, la possibilità di perseguirne l'autore. Le statuizioni in esame hanno stabilito, per tutti i *delicta graviora*, un termine di prescrizione decennale<sup>203</sup>, che risulta notevolmente più ampio di quello ordinariamente previsto dalla legislazione canonica<sup>204</sup>: la normativa codiciale, è noto, prevede che, in linea generale, l'azione penale si estingua decorsi tre anni dalla commissione del crimine<sup>205</sup>, termine che per alcuni reati considerati dal *Codex* particolarmente gravi viene prolungato a cinque anni<sup>206</sup>.

---

disciplina dei crimini sessuali è stata novellata negli ultimi anni del XX secolo:*n.d.a.*] il tratto unificante ed assorbente delle precedenti fattispecie di violenza carnale ed atti di libidine violenti» (p. 180), sottolinea che «la genericità della formula “atti sessuali” sembra autorizzare un'estensione senza precedenti dell'area applicativa della violenza sessuale» (p. 181). Sulla nozione di pedofilia accolta dalla legislazione statale italiana, cfr. BARTOLOMEO ROMANO, *Pedofilia*, in *Dig. disc. penal.*, *Aggiornamento*, Utet, Torino, 2004, pp. 603 ss.

<sup>202</sup> Cfr. CHARLES J. SCICLUNA, *op. cit.*, *loc. cit.*, il quale rileva che la fattispecie criminosa *de qua* «Include anche il recupero e il salvataggio (*downloading*) di pornografia pedofila, per esempio da internet»; ZBIGNIEW SUCHECKI, *op. cit.*, pp. 723 s., ove si osserva che «Secondo la prassi della CDF questo comportamento [il reperimento di materiale pedopornografico, qualunque ne siano le modalità, ad es., tramite internet: *n.d.a.*] rientra sotto il *delictum gravius* in parola». Per una nozione assai più circoscritta, cfr. *coram* Pinto, *Calaritana*, diei 26 novembre 1999, cit., n. 14, p. 729, secondo cui la violazione del sesto Comandamento richiede, comunque, il compimento della copula *secundum naturam*.

<sup>203</sup> L'art. 5, §1, delle *Normae*, cit., p. 316, stabilisce che «Actio criminalis de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis praescriptione extinguitur decennio».

<sup>204</sup> Sottolinea la peculiarità di tale termine di prescrizione anche la stessa Congregazione per la Dottrina della Fede (cfr. Lettera *Ad exsequendam*, cit., p. 495).

<sup>205</sup> Il can.1362, §1, prevede che, di regola, «L'azione criminale si estingue per prescrizione in tre anni» (sostanzialmente identico il can. 1152, §2, del C.C.E.O.). Va rilevato che la norma prevede l'inapplicabilità di siffatto termine triennale ad alcune peculiari categorie di crimini fra cui quelli attribuiti alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede.

<sup>206</sup> Cfr. il combinato disposto dei cann. 1362, §1, n. 2, 1394, 1395, 1397, 1398 (molto simile quanto stabilito dai cann. 1152, §2, n.2, 1450, 1453 del C.C.E.O.).

La circostanza che il termine di prescrizione sia stato raddoppiato rispetto alla durata massima stabilita sia dal Codice latino, sia dal Codice orientale rende palese l'intenzione di estendere l'ambito di punibilità dei crimini sessuali commessi dai chierici a danno dei minori<sup>207</sup>: fra l'altro, prima della promulgazione del *Sacramentorum sanctitatis* il delitto di pedofilia compiuto da un ordinato era assoggettato alla prescrizione quinquennale<sup>208</sup>, il che evidenzia come la S. Sede abbia voluto, attraverso il *motu proprio*, adeguare il regime giuridico alle nuove dimensioni, più ampie rispetto al passato, assunte dal fenomeno criminoso<sup>209</sup>.

Appare coerente con il perseguimento di tale obiettivo anche la statuizione, contenuta nel *motu proprio*, secondo cui nel caso di abusi sessuali commessi da un ministro di culto il termine di prescrizione comincia a decorrere non dal giorno in cui il delitto è stato perpetrato, come previsto ordinariamente dalla disciplina codiciale<sup>210</sup>, bensì dal giorno in cui la vittima ha compiuto il diciottesimo anno di età<sup>211</sup>: in tal modo si vuole evitare che qualora l'abusato abbia tardato a denunciare l'abusante – è noto che, in conseguenza della giovane età, o di un (comprensibile) sentimento di vergogna, sovente la vittima del reato di pedofilia formula le proprie accuse a distanza di anni dal verificarsi dell'evento delittuoso –, il colpevole possa sottrarsi al processo ed alla conseguente sanzione.

Né va trascurato il fatto che il termine di prescrizione quinquennale si riferisce a crimini che l'ordinamento canonico considera con estremo sfavore, quali il sequestro di persona, l'omicidio, il procurato aborto; i *delicta graviora*, incluso il reato di pedofilia commesso da un chierico, appaiono costituire, perciò, una categoria a sé stante, distaccata dalla generalità dei reati in virtù della rilevanza del bene giuridico offeso, ritenuto dal legislatore meritevole di particolare tutela, e destinataria, conseguentemente, di una normativa, sostanziale e processuale, di diritto singolare.

La singolarità della disciplina in esame risulta ulteriormente confermata

---

<sup>207</sup> Sul punto, cfr. DAVIDE CITO, *op.ult.cit.*, p. 327; ZBIGNIEW SUCHECKI, *op. cit.*, p. 730.

<sup>208</sup> Cfr. il combinato disposto dei cann. 1362, §1, n. 2 e 1395, §2 (il C.C.E.O. non contiene una disposizione specifica relativa al crimine di pedofilia commesso da un chierico).

<sup>209</sup> Sull'effettivo numero dei *clerici* accusati di pedofilia, cfr. LORENZO PREZZI-ANTONIO TORRESIN, *Le parole per dirlo*, in *Il regno-attualità*, 10/2002, pp. 307-311.

<sup>210</sup> Il can. 1362, §2, recita: «La prescrizione decorre dal giorno in cui fu commesso il delitto» (identico il can. 1152, §3, del C.C.E.O.).

<sup>211</sup> L'art. 5, §2, delle *Normae*, cit., *loc.ult.cit.*, stabilisce che nell'ipotesi di delitto di pedofilia commesso da un chierico «praescriptio decurrere incipit a die quo minor duodevicesimum aetatis annum explevit». Anche siffatta peculiarità viene posta in rilievo dalla Congregazione per la Dottrina della Fede (cfr. Lettera *Ad exsequendam*, cit., *loc.ult.cit.*).

dall'analisi delle modifiche che negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore del *motu proprio* pontificio sono state apportate alla disciplina dei *delicta graviora*<sup>212</sup>, modifiche concernenti anche il regime della prescrizione. Il Pontefice ha previsto espressamente, infatti, la possibilità che il vescovo diocesano richieda alla Congregazione per la Dottrina della Fede l'autorizzazione a perseguire il *clericus* che si sia reso responsabile di abusi sessuali nei confronti di un minorenne, anche qualora sia decorso il termine di prescrizione decennale<sup>213</sup>: in caso di accoglimento dell'istanza da parte della Congregazione – chiamata, in definitiva, a decidere, sulla base delle caratteristiche oggettive della fattispecie concreta, quale, ad es., l'eventuale reiterazione della violenza sessuale, se il pedissequo rispetto del disposto legislativo produrrebbe conseguenze formalmente giuste, ma sostanzialmente inique – diverrebbe possibile sottoporre l'imputato a processo penale, giudiziario od amministrativo, onde accertare la fondatezza, o meno, delle imputazioni.

Anche le altre modifiche apportate da Giovanni Paolo II alla disciplina dei *delicta graviora* vanno ricondotte all'esigenza di rendere più agevole la punizione di tali crimini attraverso l'individuazione di un regime giuridico di *ius singulare* connotato da numerose deroghe a principi, anche basilari, propri dell'ordinamento canonico. Ciò con particolare riferimento ai profili processualistici della normativa *de qua*.

La preoccupazione suscitata dai delitti *contra mores* commessi dai ministri di culto non si è concretizzata semplicemente nell'esortazione, rivolta ai vescovi, ad intervenire con fermezza, qualora la condotta tenuta dai presbiteri e diaconi della diocesi susciti scandalo all'interno della comunità dei fedeli<sup>214</sup>,

---

<sup>212</sup> Per una sintetica esposizione di tali modifiche, cfr. *Decisioni di Giovanni Paolo II susseguenti la promulgazione del m.p. «Sacramentorum sanctitatis tutela» (7 novembre 2002-14 febbraio 2003)*, in *Ius Ecclesiae*, 2004, pp. 320 s.

<sup>213</sup> Cfr. *ivi, lett a)*, p. 320, ove si rileva che «Il Santo Padre...ha concesso la facoltà alla CDF di derogare ai termini della prescrizione, caso per caso, su motivata domanda dei singoli Vescovi». Critico nei confronti di siffatta previsione appare DAVIDE CITO, *La prescrizione in materia penale*, in AA.VV., *Processo penale...*, cit., pp. 232 s., il quale rileva come la derogabilità della norma relativa alla prescrizione «possa diffondere la sensazione di un uso arbitrario della potestà, nonostante i motivi che hanno spinto ad una tale decisione siano certamente dettati dalla necessità di poter intervenire in modo efficace di fronte a situazioni gravissime e scandalose» e suggerisce, pertanto, di stabilire espressamente l'imprescrittibilità dei *delicta graviora* (quantomeno di alcuni di essi). Cfr. anche CHARLES J. SCICLUNA, *op. cit.*, p. 284.

<sup>214</sup> Non si menziona esplicitamente la pedofilia, ma il contesto letterale in cui è inserita l'esortazione ed anche le circostanze temporali – si tratta di alcuni luoghi contenuti nel nuovo Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Direttorio emanato nel febbraio del 2004 e cioè quando l'allarme sociale suscitato dai crimini sessuali commessi dai chierici a danno dei minori era altissimo – inducono a ritenere che lo «scandalo» cui si fa riferimento sia quello derivante dagli abusi sessuali perpetrati dal clero nei confronti dei minorenni.

sia avvalendosi dell'ammonizione e della riprensione, sia ricorrendo al trasferimento ad altro incarico, alla rimozione dall'ufficio e, nei casi più gravi, alla sospensione ed alla dimissione dallo stato clericale<sup>215</sup> – desta qualche perplessità, almeno a nostro giudizio, la circostanza che si suggerisca ai vescovi di utilizzare l'istituto giuridico della *translatio*: l'esperienza degli Stati Uniti d'America ha evidenziato, infatti, come il trasferimento da un ufficio ad un altro non sia assolutamente idoneo ad impedire al *clericus* di continuare a delinquere –; ma si è tradotta anche nell'emanazione di precise statuizioni normative dirette a reprimere il delitto di pedofilia, statuizioni che, per il loro rigore, suscitano, talvolta, qualche perplessità, potendo dar luogo a violazioni del diritto di difesa garantito dal Codice ad ogni fedele<sup>216</sup>.

L'art.17 del *Sacramentorum sanctitatis*, che in origine stabiliva che nel punire i *delicta graviora* ci si dovesse necessariamente avvalere della procedura giudiziale<sup>217</sup> – è noto che i Codici vigenti prevedono che la sanzione penale possa essere irrogata o tramite un procedimento di carattere amministrativo, o attraverso un procedimento di natura prettamente giudiziaria<sup>218</sup> –, è stato modificato dal Pontefice (7 febbraio 2003): si è previsto che nel caso in cui il reato sia connotato da una peculiare gravità e, di fatto, non sussistano ragionevoli dubbi sulla colpevolezza dell'accusato, la Congregazione per la Dottrina della Fede possa concedere la dispensa dall'obbligo di ricorrere al *processus iudicialis*, legittimando l'inflizione della pena per via amministrativa<sup>219</sup>.

Siffatta *facultas dispensandi* può essere esercitata in una duplice ipotesi:

---

<sup>215</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Apostolorum successores*, cit., pp. 1093 ss., ove, dopo aver rilevato che «qualora si verificano situazioni di scandalo, specie da parte dei ministri della Chiesa,...il vescovo è tenuto ad intervenire prontamente, secondo le norme canoniche stabilite, sia per il bene spirituale delle persone coinvolte, sia per la riparazione dello scandalo, sia per la protezione e l'aiuto alle vittime» (p. 1094), si puntualizza che nel caso in cui l'*amotio* o la *translatio* non siano sufficienti ad indurre il chierico a desistere dalla propria condotta, il vescovo debba comminare «la pena della sospensione secondo il diritto o, nei casi estremi previsti dalla norma canonica, dia inizio al processo penale per la dimissione dallo stato clericale» (p. 1124).

<sup>216</sup> Com'è noto, il can. 221, §§2 e 3, stabilisce che «I fedeli hanno anche il diritto, se sono chiamati in giudizio dall'autorità competente, di essere giudicati secondo le disposizioni di legge, da applicare con equità. I fedeli hanno il diritto di non essere colpiti da pene canoniche se non a norma di legge» (la norma è riprodotta quasi pedissequamente nel can. 24 del C.C.E.O.).

<sup>217</sup> In origine l'art. 17 delle *Normae*, cit., p. 318, disponeva che «Delicta graviora Congregationi pro Doctrina Fidei reservata, non nisi in processu iudiciali perseguenda sunt».

<sup>218</sup> Sulle due diverse modalità, giudiziaria ed amministrativa, attraverso cui può essere inflitta la pena e, soprattutto, sulla loro diversa natura, cfr. GIUSEPPE DI MATTIA, *La procedura penale giudiziaria e amministrativa nel CCEO e nel CJC. Riflessioni comparative*, in *Apollinaris*, 1996, pp. 79 ss.; PAOLO MONETA, *op.ult. cit.*, pp. 175-186; PIERLUIGI RONZANI, *La pena ecclesiale*, Cedam, Padova, 2004, pp. 141-180.

<sup>219</sup> Cfr. *Decisioni di Giovanni Paolo II...*, cit., lett. d), p. 321, secondo cui «Viene concessa la facoltà alla CDF di dispensare dall'art. 17 nei casi gravi e chiari».

qualora, ad avviso della Congregazione, la fattispecie sia talmente scevra da dubbi ed incertezze da poter essere sottoposta direttamente al Pontefice affinché questi emani, *ex officio*, il provvedimento di dimissione dallo stato clericale; nel caso in cui la Congregazione ritenga che la fattispecie, pur essendo meno lampante di quella suscettibile di cognizione diretta da parte del Papa, non presenti, comunque, profili di particolare complessità e possa, quindi, essere deferita all'Ordinario affinché questi agisca tramite il procedimento penale amministrativo<sup>220</sup>; viene specificato che in quest'ultima ipotesi qualora l'Ordinario ritenga che il reato commesso dal chierico sia talmente grave da richiedere l'irrogazione della pena della dimissione, sarà necessario chiedere alla Congregazione la comminazione di tale pena, che, in caso di accoglimento della richiesta, verrà disposta con decreto<sup>221</sup>.

Queste disposizioni non possono non destare qualche preoccupazione, poiché sembrano configurare un orientamento legislativo favorevole alla «amministrativizzazione» del giudizio penale, orientamento che, secondo autorevole dottrina, rischia di compromettere il diritto dell'accusato ad essere sottoposto ad un «giusto processo» contraddistinto dalla imparzialità e terzietà dell'organo giudicante, dalla possibilità di esercitare il diritto di difesa, dalla facoltà di esperire i mezzi di impugnazione<sup>222</sup>. È opinione unanime che la procedura giudiziale assicuri all'imputato il massimo grado di tutela, tutela che, invece, risulta notevolmente affievolita nel procedimento amministrativo: quest'ultimo dovrebbe essere utilizzato solo in via residuale, giacché non fornisce, rispetto al vero e proprio giudizio penale, alcuna maggiore garanzia di giungere ad una conclusione moralmente certa e può, per converso, dar luogo a violazioni del diritto di difesa<sup>223</sup>.

<sup>220</sup> Cfr. *ibidem*, ove si precisa che la facoltà di dispensare dall'obbligo di osservare la procedura giudiziaria può trovare applicazione solo con riferimento a quei «casi gravi e chiari» che, secondo la Congregazione, «a) possono essere portati direttamente al Santo Padre per la dimissione *ex officio*; ovvero, b) possono essere trattati con il rito abbreviato di cui al can. 1720 [il can. 1720 regolamento, è risaputo, l'irrogazione della sanzione penale in via amministrativa: *n.d.a.*] dall'Ordinario».

<sup>221</sup> Cfr. *ibidem*.

<sup>222</sup> Cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, in *Ius Ecclesiae*, 2004, pp. 374 e 381; *Id.*, *Il diritto e il dovere al processo giudiziale nella Chiesa. Note sul Magistero di Benedetto XVI circa la necessità di «agire secondo ragione» nella riflessione ecclesiale*, *ivi*, 2007, pp. 55 ss., ove si pone in risalto la rilevanza, giuridica e pastorale, del diritto-dovere al giusto processo e la sua piena vigenza all'interno dell'ordinamento canonico. Sulla possibilità che il religioso accusato di pedofilia venga dimesso dall'istituto di appartenenza tramite una procedura meramente amministrativa, cfr. VELASIO DE PAOLIS, *Irregolarità e sanzioni penali*, *cit.*, pp. 721-724; CHARLES J. SCICLUNA, *op. cit.*, pp. 286-288.

<sup>223</sup> Cfr., per tutti, JOAQUÍN LLOBELL, *Contemperamento...*, *cit.*, p. 372; FRANS DANEELS, *L'imposizione amministrativa delle pene e il controllo giudiziario sulla loro legittimità*, in *AA.VV.*, *Processo penale*

La circostanza che l'Ordinario diocesano possa, previa autorizzazione della Congregazione per la Dottrina della Fede, utilizzare la procedura amministrativa per giudicare il chierico accusato di un *delictum gravius* – inclusa, quindi, la pedofilia – e, qualora lo ritenga colpevole, sia legittimato a domandare alla Congregazione stessa la comminazione, sempre in via amministrativa, della dimissione non può, pertanto, che essere valutata sfavorevolmente. L'odiosità dei crimini sessuali commessi a danno dei minori, odiosità che risulta senz'altro accentuata dal fatto che loro autore sia un ministro di culto, la conseguente riprovazione che all'interno ed all'esterno della società ecclesiale circonda tali reati, nonché l'atteggiamento non sollecito, e finanche passivo, tenuto talvolta dai vescovi diocesani nel perseguirli hanno indotto, osserva un orientamento dottrinale, la S. Sede ad assumere una posizione di estremo rigore, che, però, rischia di compromettere la parità di posizione tra accusa e difesa, violando le regole, pienamente vigenti anche all'interno dell'ordinamento canonico, del cd. giusto processo<sup>224</sup>.

La disciplina contenuta nel *Sacramentorum sanctitatis* deroga, innanzitutto, al principio, sancito in una esplicita norma codiciale, secondo cui le sanzioni perpetue, tra le quali rientra indubbiamente la dimissione dallo stato clericale, non possono essere inflitte tramite il procedimento amministrativo, ma

---

..., cit., pp. 289 ss.; ZBIGNIEW SUCHECKI, *Considerazioni sull'inflizione della pena in alcune fattispecie concrete*, *ivi*, pp. 384-388. Cfr. anche ANTONIO CALABRESE, *La procedura stragiudiziale penale*, in AA.Vv., *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1992, pp. 280 s., il quale osserva che «La via giudiziaria è avvantaggiata dal fatto che permette la difesa tecnica, e quindi il dibattito, con la prospettiva di un giudizio più equilibrato su tutto il processo».

<sup>224</sup> Cfr. PIETRO MILITE, *Utrum «pedofilia»...*, cit., p. 576, il quale sottolinea come il principio della cd. tolleranza zero nei confronti dei sacerdoti accusati di abusi sessuali sui minori possa indurre a ritenere che la dimissione dallo stato clericale sia una conseguenza pressoché automatica dell'accusa di pedofilia; JOAQUÍN LLOBELL, *op.ult.cit.*, p. 371; ID., *Il diritto...*, cit., p. 73, ove si rileva come non sia «giusto tentare di porre rimedio a questa negligenza e passività [secondo l'Autore, sovente i vescovi non avrebbero represso con il dovuto rigore i crimini sessuali posti in essere dai chierici a danno dei minori: *n.d.a.*] con una successiva ingiustizia di segno opposto: una sorta di aspra e frettolosa reazione (la cosiddetta "tolleranza zero" a scapito delle esigenze del diritto al giusto processo) che, talvolta, porta ad identificare, almeno di fatto, l'atto di accusa...con la condanna»; ANGELO URRU, *Considerazioni per una equa applicazione della pena canonica*, in AA.Vv., *Matrimonium et ius...*, cit., pp. 195 ss., il quale pone in rilievo come anche ai chierici accusati di *delicta graviora* debba essere assicurato il pieno esercizio del diritto di difesa. Cfr. anche DAVIDE CITO, *La tutela dei diritti fondamentali del fedele nell'ordinamento canonico*, in AA.Vv., *I diritti fondamentali del fedele. A venti anni dalla promulgazione del Codice*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2004, pp. 188-190. Sulla rilevanza che all'interno dell'ordinamento canonico assume l'esigenza di assicurare alle parti del giudizio l'effettività del diritto di difesa ed il rispetto del principio del contraddittorio, cfr. GRZEGORZ ERLEBACH, *La nullità della sentenza giudiziale "ob ius defensionis denegatum" nella giurisprudenza rotale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1991, *passim*.

richiedono sempre il ricorso al processo penale giudiziale<sup>225</sup>, principio che trae origine dalla consapevolezza della oggettiva inidoneità della procedura amministrativa a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa. La portata di tale deroga è amplificata da un'altra statuizione normativa, anch'essa emanata ad integrazione della legislazione relativa ai *delicta graviora*, che prevede che avverso qualunque provvedimento sanzionatorio adottato tramite decreto, e cioè in via amministrativa, dalla Congregazione per la Dottrina della Fede possa essere esperito quale mezzo di impugnazione unicamente il ricorso gerarchico alla Congregazione stessa, con esclusione di qualsiasi altro gravame<sup>226</sup>: viene sottolineata, in particolare, l'impossibilità di avvalersi del ricorso giudiziario al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica<sup>227</sup>.

La disposizione *de qua* – ricondotta da un indirizzo dottrinale ad una tendenza più vasta volta a limitare ed addirittura ad annullare il diritto di impugnare, sia in via amministrativa, sia in via giudiziale, i decreti promananti dai dicasteri della Curia romana, in quanto emanati in nome della suprema autorità della Chiesa<sup>228</sup> – appare indubbiamente assai rilevante, poiché esclude che il chierico ritenuto in via amministrativa colpevole di un qualunque *delictum gravius*, quindi anche di pedofilia, e, conseguentemente, colpito da sanzione, non esclusa la *dimissio*, possa usufruire di una facoltà – quella di ottenere che un organo giudiziario verifichi la legittimità, *in decernendo* ed *in procedendo*, dell'atto impugnato – garantita, è noto, dalla Cost. ap. sulla Curia romana *Pastor bonus* a tutti i fedeli<sup>229</sup>. Viene così ad essere vulnerato il diritto al giusto processo, dato che la funzione di accertare la verità dei fatti è demandata ad una procedura che, sia in primo grado, sia in sede di riesame, si configura come meramente amministrativa<sup>230</sup>.

---

<sup>225</sup> Cfr. il can. 1342, §2, ove si legge: «Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue» (relativamente al diritto orientale, cfr. il can. 1402, §2, del C.C.E.O. nel quale sono indicate le pene che non possono essere inflitte tramite decreto).

<sup>226</sup> Cfr. *Decisioni di Giovanni Paolo II...*, cit., lett. f), p. 321.

<sup>227</sup> Cfr. *ibidem*, ove si afferma la possibilità di esperire il ricorso gerarchico, specificandosi, però, che «remoto quovis ulteriore recursu de quo in art. 123 Constit. Apost. "Pastor bonus" [recursus ad Signaturam Apostolicam]».

<sup>228</sup> Cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *Contemperamento...*, cit., p. 383, secondo cui, escludendosi l'impugnabilità dei provvedimenti emanati dalla Curia romana, si corre il rischio di «ostruire l'intero sistema canonico di tutela contenzioso- amministrativa».

<sup>229</sup> L'art. 123, §1, della Cost.ap. *Pastor bonus* stabilisce, è risaputo, che il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica «giudica dei ricorsi, presentati entro il termine perentorio di trenta giorni utili, contro singoli atti amministrativi sia posti da Dicasteri della Curia Romana che da essi approvati, tutte le volte che si discuta se l'atto impugnato abbia violato una qualche legge, nel deliberare o nel procedere».

<sup>230</sup> Cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *op. ult.cit.*, pp. 383 s., ove si rileva che «Questo endogeno e limitato

Fra l'altro, si contraddice sostanzialmente, almeno questa è la nostra opinione, un'altra disposizione contenuta nel *motu proprio* e cioè quella secondo cui le sentenze pronunciate dalla Congregazione non necessitano di approvazione pontificia<sup>231</sup>: *ratio* di siffatta statuizione è consentire che le pronunce emanate dalla Congregazione possano essere sottoposte al giudizio di appello davanti alla Congregazione stessa<sup>232</sup>, possibilità che verrebbe a mancare se le sentenze in oggetto venissero confermate dall'autorità papale, stante che «prima Sedes a nemine iudicatur»<sup>233</sup>. Risulta illogico, infatti, a nostro parere, aver previsto un doppio grado di giurisdizione, attribuendo al chierico la possibilità di appellare l'eventuale sentenza di condanna, e non consentire il riesame in sede giurisdizionale di un provvedimento sanzionatorio adottato tramite procedura amministrativa e cioè attraverso modalità che, essendo oggettivamente meno rispettose del principio del contraddittorio rispetto alla procedura giudiziaria, rendono non solo assai opportuna, ma addirittura necessaria la presenza di un organo, contraddistinto dalla terzietà ed imparzialità proprie del giudice, chiamato ad accertare la regolarità del procedimento attraverso cui la pena è stata inflitta, nonché la legittimità sostanziale della sanzione stessa.

La dottrina, nel criticare l'amministrativizzazione della procedura volta a punire i *delicta graviora*, ha sottolineato come la facoltà di esperire avverso i provvedimenti amministrativi il ricorso giudiziario sia essenziale per tutelare in modo efficace i diritti di cui il fedele è titolare<sup>234</sup>: non può dubitarsi, perciò, del fatto che le modifiche apportate alla disciplina originariamente contenuta nel *Sacramentorum sanctitatis* non siano idonee ad attuare in concreto i principi

---

sistema d'impugnazione amministrativa del provvedimento della Congregazione implica un significativo affievolimento del diritto al doppio grado di giurisdizione riguardo alla più radicale pena nei confronti di un chierico, quella della dimissione dallo stato clericale. Detta situazione di lesione del diritto all'equo processo desta non poche perplessità».

<sup>231</sup> L'art. 6, §3, delle *Normae*, cit., p. 317, recita: «Sententiae huius Supremi Tribunalis, latae intra limites propriae competentiae, Summi Pontificis approbationi non subiciuntur».

<sup>232</sup> Cfr. gli artt. 13 e 16 delle *Normae*, dai quali emerge inequivocabilmente che sia per le cause decise in primo grado dal Tribunale diocesano, sia per le cause avocate dalla Congregazione l'unico giudice di appello è la Congregazione stessa.

<sup>233</sup> Cfr. il can. 1404, (il can.333, §3, specifica che «Contro la sentenza o il decreto del Romano Pontefice non si dà appello, né ricorso»); disposizioni identiche sono contenute nei cann. 45, §3, e 1058 del C.C.E.O.

<sup>234</sup> Cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *op. ult.cit.*, p. 374, il quale rileva la necessità «che la via amministrativa sia sottoposta al controllo giudiziario, almeno della legittimità del provvedimento, da parte di un tribunale indipendente, essendo il contenzioso amministrativo “chiave di volta” del sistema della tutela dei diritti». Sul rapporto dialettico intercorrente tra l'esercizio della funzione amministrativa da parte della Gerarchia e l'esigenza di assicurare l'effettività delle situazioni giuridiche attive garantite al *christifidelis* dalla normativa codiciale, cfr. le considerazioni formulate da GAETANO LO CASTRO, *Il soggetto...*, cit., *passim*.

del giusto processo; l'esigenza di punire celermente crimini senz'altro odiosi, quali gli abusi sessuali a danno dei minori, non può tradursi nell'impossibilità per l'imputato di esercitare appieno il diritto di difesa.

Anche la possibilità che la pena della dimissione venga irrogata dal Pontefice *ex officio* ha suscitato negli Autori alcune perplessità. Si è rilevato come, in linea di principio, il disposto codiciale, vietando la comminazione delle sanzioni perpetue tramite decreto<sup>235</sup>, subordini la legittimità dell'inflizione della *dimissio*, connotata appunto dalla perpetuità, alla circostanza che sia stato rispettato il diritto di difesa del chierico, diritto che trova adeguata tutela esclusivamente all'interno del processo penale giudiziario<sup>236</sup>: ciò in conformità ad uno dei principi fondamentali che hanno ispirato la redazione del *Codex* del 1983 e cioè quello secondo cui nessun fedele può subire un deterioramento del proprio *status* giuridico, attraverso la perdita di un diritto o di una facoltà, oppure tramite l'inflizione di una pena, in seguito ad un provvedimento emanato *ex officio* ed in via amministrativa dalla Gerarchia. Viene specificato come l'istituto della dimissione *ex officio*, previsto dalle disposizioni sulla riduzione allo stato laicale approvate nel 1980 dalla Congregazione per la Dottrina della Fede<sup>237</sup>, non sia stato recepito né dal Codice latino del 1983, né da quello orientale del 1991, il che, prosegue l'orientamento in parola, potrebbe, *prima facie*, indurre a ritenere illegittima l'inflizione della *dimissio* tramite procedimento amministrativo<sup>238</sup>.

La circostanza, però, che, di fatto, anche dopo l'entrata in vigore dei due codici paolini-giovannei la Congregazione per la Dottrina della Fede abbia continuato ad irrogare *ex officio* la pena della dimissione – prassi che ha trovato poi un riconoscimento normativo, sia pure limitatamente all'ipotesi in cui un chierico sia accusato di un *delictum gravius*, nelle modifiche apportate al *Sacramento-*

---

<sup>235</sup> Cfr. il can. 1342, §2, riportato *supra*, alla nota n. 225.

<sup>236</sup> Cfr. PIERO AMENTA, *La dispensa dagli obblighi della sacra ordinazione e la perdita dello stato clericale*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, 1999, p. 336, secondo cui il divieto di infliggere sanzioni perpetue tramite procedimento amministrativo «corrisponde ad una esigenza di certezza del diritto e di rispetto della dignità delle persone cui sempre occorre garantire il diritto a difendersi in un procedimento a loro carico».

<sup>237</sup> Cfr. *Acta Apostolicae Sedis*, 1980, pp. 1132-1137. Su siffatte norme, cfr. VINCENZO FERRARA, *Normae substantivae ac procedurales nunc vigentes in pertractandis causis de dispensatione a coelibatu sacerdotali*, in *Apollinaris*, 1989, pp. 513 ss.; ID., *L'istituto canonico della dispensa pontificia dal celibato e dagli altri obblighi dell'ordinazione*, *ivi*, 1994, pp. 519-523.

<sup>238</sup> Cfr. PIERO AMENTA, *Il rescritto di dispensa dagli obblighi dello stato clericale nell'ambito dell'attività amministrativa della Chiesa*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, 1999, pp. 497 s., il quale rileva che la dimissione *ex officio* potrebbe, *prima facie*, ritenersi *contra legem*. Cfr. anche RAFFAELE COPPOLA, *La non esigibilità nel diritto penale canonico*, Cacucci Editore, Bari, 1992, *passim*.

*rum sanctitatis* – ha indotto la canonistica ad escludere l'illegittimità di siffatta prassi ed a qualificare la *dimissio ex officio* come un istituto *praeter codicem*, cui ricorrere, comunque, soltanto in casi eccezionali<sup>239</sup> (il fatto che le considerazioni dottrinali in oggetto siano state formulate antecedentemente all'emanazione della disciplina concernente i *delicta graviora*, e, quindi, sulla base di una mera prassi fattuale adottata dalla Curia romana, non ne sminuisce, almeno così ci pare, la rilevanza). L'atto amministrativo singolare, rileva la tesi in esame, può, per sua natura, derogare alla normativa generale, come è espressamente previsto dalla disciplina codiciale<sup>240</sup>: *a fortiori* siffatta deroga deve ritenersi ammissibile nell'ipotesi di un decreto proveniente dall'autorità pontificia, la cui potestà legislativa trova un limite esclusivamente nel diritto divino<sup>241</sup>.

Ne consegue l'impossibilità di qualificare illecita l'infrazione della *dimissio* tramite provvedimento amministrativo, pur rimarcandosi il carattere extracodiciale di siffatta procedura e la conseguente necessità di ricorrere ad essa solo come *extrema ratio*. Non va dimenticato, infatti, che si tratta di una modalità irrituale (non pienamente rispettosa dello *ius defensionis*) attraverso cui viene irrogata una pena perpetua. Il carattere eccezionale della dimissione *ex officio* richiede che questa procedura sia utilizzata solo con riferimento a fattispecie connotate congiuntamente dalla peculiare gravità della condotta pedofila posta in essere dal ministro di culto e dalla presenza di circostanze che rendano impossibile, o quantomeno inopportuno, lo svolgimento del processo penale giudiziario<sup>242</sup> (ad es., nell'ipotesi di abusi sessuali a danno di minori commessi in zone di recente evangelizzazione dove le strutture ecclesiastiche siano ancora estremamente embrionali ed il clero numericamente inconsistente, sicché «il tribunale diocesano è un lusso che non ci si può permettere»<sup>243</sup>; o qualora circostanze come la particolare risonanza mediatica della condotta criminosa, la sottoposizione dell'accusato alla carcerazione preventiva da parte dell'autorità statale, l'intenzione del soggetto offeso dal reato di chiedere all'autorità ecclesiastica il risarcimento del danno subito, consiglino di ridurre celermente l'imputato allo stato laicale, senza rispettare forme e tempi della procedura giudiziaria<sup>244</sup>).

---

<sup>239</sup> Cfr. PIERO AMENTA, *op. ult. cit.*, pp. 496-498; ID., *La dispensa...*, cit., p. 337, nota n. 14, secondo cui «Il provvedimento "ex officio" rimane tuttavia nella prassi della Curia Romana, per la soluzione di casi di eccezionale gravità».

<sup>240</sup> Cfr. i cann. 36, §1, e 38 (pressoché identici i cann. 1512, §2, e 1515 del C.C.E.O.).

<sup>241</sup> Cfr. PIERO AMENTA, *Il rescritto...*, cit., p. 498.

<sup>242</sup> Cfr. *ivi*, pp. 496 s.

<sup>243</sup> Cfr. *ivi*, p. 496, nota n. 55.

<sup>244</sup> Cfr. PIERO AMENTA, *La dispensa...*, cit., *loc.ult.cit.*; ID., *Il rescritto...*, cit., p. 496 s., ove si rileva

Si è rilevato, in proposito, come il ricorso alla dimissione *ex officio* sia stato determinato, talvolta: dal comportamento tenuto dagli accusati, che, anche in presenza di prove evidenti ed inconfutabili della loro colpevolezza, non solo si sono rifiutati di riconoscere le proprie responsabilità, ma hanno fatto un uso ostruzionistico e distorto delle garanzie processuali, cercando di paralizzare l'azione della giustizia canonica e costringendo il Pontefice ad intervenire in via amministrativa<sup>245</sup>; nonché dall'atteggiamento negligente assunto in taluni casi dai vescovi diocesani, i quali, pur essendo venuti a conoscenza della *notitia criminis*, non hanno perseguito i chierici pedofili, consentendo loro di reiterare la condotta delittuosa e provocando, infine, l'intervento della S. Sede<sup>246</sup>. In tal modo, però, prosegue l'indirizzo in esame, la tutela dell'*utilitas publica* è stata realizzata pretermettendo le garanzie individuali: è opportuno, invece, che l'irrogazione delle sanzioni penali, specie di quelle particolarmente gravi, quale la *dimissio*, avvenga tramite l'equo processo<sup>247</sup> nel cui ambito trovano

---

che esistono «situazioni dolorosissime per le quali il senso pastorale suggerisce che per il bene della persona implicata e per il bene della Chiesa e dei fedeli tutti si debba adottare una procedura del tutto straordinaria»; DAVIDE CITO, *Nota* a Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 28 aprile 2007 (Sentenza definitiva), in *Ius Ecclesiae*, 2007, pp. 621 ss. Cfr. anche PIETRO MILITE, *Utrum «pedofilia»...*, cit., p. 576, il quale pone in risalto come «Riducendo allo stato laicale il sacerdote, tra l'altro, a rispondere per quanto riguarda il risarcimento delle vittime resterebbe lui e soltanto lui».

<sup>245</sup> Cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *Il diritto...*, cit., p. 72.

<sup>246</sup> Cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *Contemperamento...*, cit., pp. 370 s., il quale evidenzia come «la negligenza sanzionatoria del vescovo diocesano possa finire per dover richiedere l'intervento perentorio della Santa Sede, in conseguenza del quale la necessaria tutela del bene comune ecclesiale può oscurare il diritto all'equo processo, doveroso e possibile, del condannato». Appare emblematico, al riguardo, il fatto che alcuni vescovi diocesani statunitensi (tra cui l'Arcivescovo di Boston, Card. B.F. Law) abbiano dovuto rassegnare le dimissioni dall'ufficio proprio per non aver affrontato con la dovuta diligenza ed energia il problema delle violenze sessuali sui minori perpetrate dai *clerici*.

Sul dovere dell'Ordinario diocesano di reprimere con sollecitudine le violenze sessuali poste in essere dai chierici a danno dei minori e sulla possibilità che, qualora ciò non avvenga, a carico dello stesso possa essere configurata la cd. *culpa in vigilando*, cfr. FRANCESCO SALERNO, *La responsabilità per l'atto giuridico illegittimo (can. 128 c.j.c.)*, in AA.VV., *L'atto giuridico nel diritto canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2002, pp. 352-360; JAN HENDRIKS, *Canone 128: riparazione del danno. Obblighi e responsabilità del Vescovo diocesano*, in *Ius Ecclesiae*, 2003, pp. 456; MARIASUNTA COZZOLINO, *Profili di responsabilità...*, cit., pp. 328 ss. Cfr. anche PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota Elementi per configurare l'ambito di responsabilità canonica del Vescovo diocesano nei riguardi dei presbiteri incardinati nella propria diocesi e che esercitano nella medesima il loro ministero* (12 febbraio 2004), in *Ius Ecclesiae*, 2004, pp. 825 ss., ove, pur affermandosi che in linea di principio in capo all'Ordinario non può essere ravvisata alcuna responsabilità, né civile, né penale, derivante dalla condotta criminosa posta in essere dal presbitero, si eccettua, però, l'ipotesi in cui «il Vescovo, a conoscenza di atti.... delittuosi commessi dal presbitero, non avesse adottato i rimedi pastorali adeguati (cf.can.1341)» (p. 829).

<sup>247</sup> Cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *op.ult.cit.*, pp. 363 ss.; ID., *Il diritto...*, cit., pp. 72 s., secondo cui «molto si è riflettuto sulla necessità di trovare il giusto equilibrio fra la tutela dei diritti del singolo e quelli della comunità da parte dei sacri pastori, cioè sul diritto-dovere al giusto processo»; ANTONIO S.

contestuale realizzazione, attraverso un'equilibrata opera di contemperamento di situazioni giuridiche antinomiche, sia l'interesse della comunità ecclesiale, nonché della vittima del reato, a che venga ripristinato il giusto ordine sociale, violato dalla condotta criminosa, sia il diritto di difesa dell'accusato.

8. (Segue) *I provvedimenti emanati dalla Conferenza Episcopale degli Stati Uniti d'America*

È indubbio che il Paese dove lo scandalo suscitato dalle accuse di pedofilia mosse a carico di membri del clero ha assunto le maggiori dimensioni sia gli Stati Uniti d'America. Le dimensioni quantitative del fenomeno e, soprattutto, la sua risonanza mediatica<sup>248</sup>, talvolta non scevra da connotazioni anticattoliche, hanno indotto le gerarchie ecclesiastiche statunitensi ad intervenire in modo deciso, sia attraverso alcune dichiarazioni pubbliche, sovente improntate ad una severa autocritica, sia tramite alcune iniziative concrete volte, da un lato ad assicurare una migliore selezione dei candidati al sacerdozio, dall'altro a consentire una più incisiva ed efficace opera di repressione dei crimini sessuali commessi dai chierici.

Degni di rilievo appaiono i comunicati emanati dagli Ordinari di alcune importanti diocesi, quali Boston, Filadelfia, Chicago, Los Angeles, nonché dal Presidente della Conferenza Episcopale Statunitense, comunicati nei quali si è sottolineata la necessità di prevenire e reprimere la pedofilia e l'efebofilia. È stato posto l'accento, in particolare, sull'esigenza di rendere maggiormente rigorosi i criteri di valutazione utilizzati per accertare l'idoneità dei semina-

---

SÁNCHEZ GIL, *Il principio in dubio pro reo nel diritto penale canonico. La perenne attualità di un'antica regola giuridica*, in AA.VV., *Processo penale...*, cit., p. 650, ove, dopo aver puntualizzato che «la prudenza pastorale non può essere separata dalla prudenza *iuris*, la quale consiglia di seguire la via giudiziale nelle cause di natura penale», si sottolinea la necessità che l'ordinamento canonico rispetti appieno il principio della presunzione di innocenza, in base al quale «ogni uomo accusato di un delitto non può essere dichiarato colpevole, né punito, sino alla condanna definitiva, dopo che la sua colpevolezza sia stata accertata al di là di ogni ragionevole dubbio *in un giusto processo* [il corsivo è nostro: *n.d.a.*] in cui abbia avuto la reale possibilità di difendersi». Sulla funzione della pena nell'ordinamento canonico, cfr. GAETANO LO CASTRO, *Responsabilità e pena. Premesse antropologiche per un discorso penalistico nel diritto della Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, 2004, pp. 387 ss.

<sup>248</sup> Per una efficace sintesi dell'atteggiamento assunto dai *mass media* statunitensi in ordine alle accuse di pedofilia ed efebologia sollevate nei confronti dei chierici, cfr. THOMAS J. SCORZA, *The Church and the explosion of clerical sexual abuse litigation in America*, in *Ius Ecclesiae*, 1995, pp. 741 ss.; GUIDO MOCCELLIN, *Crisi di credibilità*, in *Il regno-attualità*, 8/2002, pp. 227-230; FRANCIS J. MANISCALCO, *Dopo la crisi, dentro la crisi: il caso americano*, *ivi*, 12/2006, p. 421 s.

risti all'esercizio del ministero sacerdotale<sup>249</sup>, rilevandosi come già in alcune Chiese particolari l'*iter* formativo dei candidati al sacerdozio includesse lo svolgimento di *tests* psicologici e la sottoposizione alla psicoanalisi<sup>250</sup>; si è ribadito, inoltre, come sulla Gerarchia gravasse il dovere di collaborare, in primo luogo comunicando la *notitia criminis*, con l'autorità secolare, onde consentire a quest'ultima di perseguire i chierici che si fossero resi colpevoli di abusi sessuali a danno di minori<sup>251</sup>.

Affermazioni analoghe sono state ripetute al termine del cd. incontro interdicasteriale svoltosi nella primavera del 2002 a Roma, incontro al quale hanno partecipato i cardinali statunitensi, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario esecutivo della Conferenza Episcopale degli Usa, e i Prefetti dei dicasteri della Curia romana interessati, *ratione materiae*, alla prevenzione e repressione delle fattispecie criminose in oggetto. Il *Comunicato finale* rilasciato al termine dell'incontro ha puntualizzato, altresì, come da parte delle gerarchie ecclesiastiche statunitensi fosse stata proposta l'effettuazione di una visita apostolica in tutti i seminari ed in tutte le case di formazione degli istituti di vita consacrata presenti negli USA<sup>252</sup> – visita svoltasi effettivamente tra il settembre del 2005 ed il maggio del 2006, e finalizzata principalmente ad accertare la piena rispondenza della formazione impartita nei seminari e nelle case per il noviziato al Magistero ecclesiastico, specialmente in ordine ai principi di teologia morale concernenti la sfera di esplicazione della sessualità<sup>253</sup> –, nonché l'elaborazione da parte della Conferenza episcopale di

---

<sup>249</sup> Cfr. la *Lettera* del Card. Bernard Law (Arcivescovo di Boston), in *Il regno-documenti*, 7/2002, pp. 204 s. – il Card. Law è stato poi costretto a dimettersi dall'ufficio, poiché ritenuto responsabile di non aver represso con il dovuto rigore le violenze sessuali sui minori commesse da alcuni ministri di culto sottoposti alla sua potestà di governo (cfr. *supra*, alla nota n. 246): è doveroso, comunque, sottolineare come l'autorità giudiziaria statale, al termine di un'inchiesta lunga ed approfondita, abbia escluso che nel comportamento del Card. Law fossero ravvisabili estremi di reato –; la *Dichiarazione* di Mons. Wilton D. Gregory (Presidente della Conferenza Episcopale degli USA), *ivi*, p. 206; l'*Editoriale* del Card. Francis George (Arcivescovo di Chicago), *ivi*, p. 211.

<sup>250</sup> Cfr. la *Dichiarazione pastorale* del Card. Roger Mahony (Arcivescovo di Los Angeles), in *Il regno-documenti*, 7/2002, p. 209; la *Dichiarazione* del Card. Anthony Bevilacqua (Arcivescovo di Filadelfia), *ivi*, p. 210.

<sup>251</sup> Cfr. la *Lettera* del Card. Bernard Law, cit., pp. 204 s.; la *Dichiarazione* del Card. Anthony Bevilacqua, cit., pp. 209 s., ove si afferma che «In realtà, abbiamo sempre preferito che fossero le autorità civili ad investigare su questi casi»; l'*Editoriale* del Card. Francis George, cit., *loc. cit.*

<sup>252</sup> Cfr. *Comunicato finale*, in *Il regno-documenti*, 9/2002, p. 268.

<sup>253</sup> Sulle modalità di svolgimento di siffatta visita apostolica e sulle regole cui gli esaminatori hanno dovuto attenersi, cfr. JAMES J. CONN, *Visite....*, cit., pp. 465 ss. Sugli esiti della visita (effettuata da *ordinati in sacris* coadiuvati da alcuni laici in veste di consulenti), cfr. *Il regno-documenti*, 5/2009, pp. 137-145, ove è riportato il *Rapporto* redatto dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica al termine della visita stessa.

una normativa di diritto particolare contenente alcune regole-base (cui ogni diocesi avrebbe dovuto conformarsi) dirette ad assicurare una più rigorosa repressione degli abusi sessuali commessi dai ministri di culto nei confronti dei minori<sup>254</sup>, anche attraverso la previsione di procedure speciali da utilizzarsi o per irrogare la pena della dimissione a quei sacerdoti i cui crimini sessuali, reiterati nel tempo, fossero divenuti di pubblico dominio, o per sanzionare quei *clerici* la cui condotta illecita non fosse nota alla generalità dei fedeli, ma che, a giudizio dell'Ordinario competente, potessero, comunque, compromettere il benessere fisico, psichico o spirituale di soggetti minorenni<sup>255</sup>.

In effetti, nel giugno del 2002 l'Assemblea plenaria della Conferenza Episcopale Statunitense ha approvato, a larghissima maggioranza, due documenti: la *Carta per la protezione dei bambini e dei giovani* (d'ora in avanti indicata come la *Carta*); le *Norme essenziali per l'elaborazione di linee-guida diocesane/eparchiali riguardo alle denunce di violenze sessuali sui minori da parte di sacerdoti, diaconi o altri collaboratori ecclesiastici* (d'ora in avanti indicate come *Norme essenziali*).

La *Carta* contiene fundamentalmente direttive di natura pastorale in ordine non solo alla prevenzione e repressione della pedofilia ed efebofilia, ma anche al dovere di assistere moralmente e spiritualmente le vittime di tali reati<sup>256</sup>. Si stabilisce che ogni Chiesa particolare (ci sembra opportuno evidenziare come sia previsto che le disposizioni della *Carta* vadano applicate, con gli opportuni adattamenti, anche agli istituti religiosi maschili presenti negli USA<sup>257</sup>) debba assicurare ai fedeli minorenni un «ambiente sicuro»<sup>258</sup>, anche attraverso una rigida selezione dei candidati al sacerdozio – si precisa, fra l'altro, che analoghe cautele saranno adottate in occasione dell'eventuale trasferimento di un ministro di culto da una diocesi ad un'altra – ed un costante monitoraggio del comportamento di quanti, ordinati e laici, all'interno delle strutture ecclesiastiche abbiano abitualmente contatti con minori<sup>259</sup>.

---

<sup>254</sup> Cfr. *Comunicato finale*, cit., *loc.cit.*

<sup>255</sup> Siffatti procedimenti speciali vengono ipotizzati con riferimento alla «dimissione dallo stato clericale di un sacerdote che è divenuto notorio ed è colpevole di violenza sessuale ripetuta ed aggressiva nei confronti di minori», nonché in ordine a quei «casi che non sono notori, ma nei quali il vescovo diocesano considera il sacerdote un pericolo per la protezione di bambini e giovani, al fine di evitare gravi scandali in futuro e di salvaguardare il bene comune della Chiesa» (cfr. *ibidem.*).

<sup>256</sup> Il testo integrale della *Carta* può leggersi in *Il regno-documenti*, 13/2002, pp. 437-440.

<sup>257</sup> Cfr. l'art. 15 della *Carta*, cit., p. 440.

<sup>258</sup> L'art. 12 della *Carta*, cit., p. 439, afferma che «Le diocesi/eparchie stabiliranno programmi per un "ambiente sicuro"».

<sup>259</sup> Cfr. gli artt. 13 e 14 della *Carta*, cit., pp. 439 s. Va rilevato che uno studio commissionato nel 2003 dalla Conferenza Episcopale degli USA all'Istituto di diritto penale John Jay dell'Università di

Viene precisato, poi, il dovere della Gerarchia di cooperare con l'autorità civile nella repressione del crimine di pedofilia commesso da chierici: ciò sia trasmettendo agli organi giudiziari statali le *notitiae criminis* di cui sia venuta a conoscenza, sia collaborando attivamente con essi nello svolgimento dell'attività istruttoria<sup>260</sup>. Siffatto dovere non esime, comunque, l'autorità ecclesiastica dallo svolgere una rigorosa opera di repressione degli abusi sessuali perpetrati dal clero a danno dei minori.

Si prevede che qualora un chierico venga accusato del reato di pedofilia o efebofilia e la denuncia, in base alla cd. indagine previa, non risulti manifestamente infondata<sup>261</sup>, si debba immediatamente procedere alla sospensione dell'imputato dall'esercizio del sacerdozio ministeriale: nel caso in cui, tramite procedura giudiziale od extragiudiziale, venga poi accertata la colpevolezza del *clericus*, anche limitatamente ad un singolo episodio criminoso, sarà irrogata la pena della dimissione e, qualora, per ragioni inerenti all'età avanzata od alla precaria salute del colpevole, non sia possibile comminare la *dimissio*, il chierico dovrà essere comunque «indotto a una vita di preghiera e di penitenza [l'utilizzo del verbo “indurre” in luogo di altre locuzioni maggiormente cogenti è dovuto, a nostro giudizio, alla connotazione eminentemente pastorale della *Carta: n.d.a.*]» comprensiva necessariamente dell'obbligo di astenersi da qualsiasi atto idoneo a qualificarlo nei confronti dei terzi come ordinato *in sacris* (ad es., indossare l'abito talare, o celebrare pubblicamente l'Eucarestia)<sup>262</sup>.

---

New York, studio i cui risultati sono stati resi pubblici nel febbraio del 2004 con il titolo *La natura e l'ampiezza del problema della violenza sessuale sui minori compiuta da preti cattolici e diaconi negli Stati Uniti*, ha ribadito la necessità che i vescovi selezionino accuratamente i candidati al sacerdozio, ricorrendo anche a *screenings* psicologici (cfr. *Il regno-documenti*, 6/2004, pp. 168 s.).

<sup>260</sup> L'art. 4 della *Carta*, cit., p. 438, recita: «Le diocesi/eparchie riferiranno alle autorità pubbliche una denuncia di violenze sessuali su una persona minorenni. Esse coopereranno alle loro indagini in conformità con le leggi che regolano l'attività giudiziaria».

<sup>261</sup> È noto che in presenza di una *notitia criminis* l'Ordinario deve, prima di procedere *ad ulteriora*, verificare se essa sia, o meno, fondata (cfr. i cann. 1717-1719 del *C.I.C.*, nonché i cann. 1468-1470 del *C.C.E.O.*). Sulle modalità di svolgimento dell'indagine previa, cfr. JOSEMARÍA SANCHIS, *L'indagine previa al processo penale*, in *Ius Ecclesiae*, 1992, pp. 511 ss.; CARMELA VENTRELLA MANCINI, *L'indagine previa nel processo penale del codice di diritto canonico della Chiesa latina e delle Chiese orientali*, in AA.Vv., *Incontro fra canonici d'Oriente e d'Occidente* (Atti del Congresso Internazionale “Incontro fra canonici d'Oriente e d'Occidente”, Bari, 23-29 settembre 1991 – a cura di RAFFAELE COPPOLA), vol. 2, Cacucci Editore, Bari, 1994, pp. 543 ss.; PÉTER ERDŐ, *Il processo canonico penale amministrativo. Mezzi possibili dell'efficacia del sistema penale canonico (questioni fondamentali e preliminari)*, in *Ius Ecclesiae*, 2000, pp. 787 ss. Circa le caratteristiche peculiari dell'indagine previa nel caso in cui la *notitia criminis* concerna un crimine sessuale commesso da un chierico, cfr. CRISTIANA ARRŪ, *Le procedure canoniche da seguire in caso di accuse odiose nei confronti di ministri sacri*, in *Apollinaris*, 2002, pp. 813-818.

<sup>262</sup> Sul regime sanzionatorio della pedofilia ed efebofilia, cfr. l'art. 5 della *Carta*, cit., p. 439.

Relativamente alle misure da adottare nei confronti delle vittime della pedofilia, la *Carta* stabilisce che ogni diocesi è obbligata a contattare quanti hanno subito abusi sessuali da parte dei *clerici*, offrendo loro assistenza spirituale, sostegno psicologico ed eventualmente anche altre forme di supporto: si precisa che l'Ordinario od un suo delegato dovranno offrirsi di incontrare i soggetti abusati, onde far sì che gli stessi avvertano concretamente la solidarietà della comunità ecclesiale<sup>263</sup>. Affinché siffatta cura pastorale venga svolta con la massima efficacia ed attenzione viene disposta la creazione in ogni diocesi di un apposito organo, il Coordinatore dell'assistenza<sup>264</sup>.

Altri organi di nuova istituzione sono previsti a livello nazionale, quali: la Commissione sulle violenze sessuali (in verità, tale organo esisteva già, ma la *Carta* ne ha radicalmente modificato la composizione), costituita da rappresentanti di tutte le regioni episcopali degli USA; l'Ufficio per la protezione del bambino e del giovane, incaricato di vigilare sulla corretta applicazione della *Carta* da parte delle varie Chiese particolari; il Consiglio nazionale del riesame – nominato dal Presidente della Conferenza Episcopale Statunitense, il quale ha l'obbligo di chiamare a farne parte anche alcuni genitori –, le cui funzioni principali consistono nel cooperare con l'Ufficio per la protezione del bambino e del giovane ed anche nel controllarne l'operato<sup>265</sup>. È evidente la preoccupazione dei vescovi nordamericani di far sì che le disposizioni contenute nella *Carta*, disposizioni, lo ribadiamo, prevalentemente di carattere pastorale, trovino effettiva applicazione e fungano da parametri di riferimento per le varie Chiese locali<sup>266</sup>.

Una preoccupazione analoga ha accompagnato anche l'elaborazione delle *Norme essenziali* volte a fornire alle diocesi statunitensi delle linee-guida utilizzabili concretamente per la repressione della pedofilia (va rilevato, co-

---

<sup>263</sup> Cfr. l'art. 1 della *Carta*, cit., p. 438.

<sup>264</sup> Cfr. l'art. 2 della *Carta*, cit., *loc.ult.cit.*

<sup>265</sup> Su siffatti organi e sulle loro competenze, cfr. gli artt. 8, 9 e 10 della *Carta*, cit., p. 439. Cfr. anche G. Mc., *Riprendere credibilità*, in *Il regno-attualità*, 14/2002, p. 484, ove si osserva che «Questi organismi rendono assai improbabile che la *Carta* approvata oggi rimanga in qualche diocesi lettera morta».

<sup>266</sup> Il *Primo Rapporto annuale sull'applicazione della Carta per la protezione dei bambini e dei giovani* – redatto nel 2003, su incarico della Conferenza Episcopale Statunitense, da un gruppo di ricerca indipendente, il Gavin Group Inc. – ha evidenziato come circa il 90% delle diocesi nordamericane avesse attuato integralmente la *Carta*; il restante 10% lo aveva fatto parzialmente. Sul punto, cfr. *Primo Rapporto annuale sull'applicazione della Carta per la protezione dei bambini e dei giovani*, in *Il regno-documenti*, 3/2004, pp. 112 e 117; il documento sottolinea, altresì, l'importanza di un maggiore coinvolgimento delle parrocchie nell'opera di prevenzione e repressione degli abusi sessuali sui minori commessi da membri del clero (*ivi*, pp. 113, 116 e 124). Sulla necessità che la Chiesa statunitense perseveri nella costante e continua applicazione della *Carta*, cfr. le considerazioni formulate da FRANCIS J. MANISCALCO, *op. cit.*, pp. 424-426.

munque, che già nella prima metà degli anni '90 la Conferenza Episcopale Statunitense aveva elaborato proprie disposizioni, approvate dalla S. Sede, concernenti le violenze sessuali perpetrate da presbiteri e diaconi a danno di individui minorenni<sup>267</sup>). L'obiettivo delle *Norme essenziali*, dotate, a differenza della *Carta*, di connotazioni preminentemente giuridiche, in quanto disposizioni complementari al Codice di Diritto Canonico, appare triplice: rimediare allo scandalo suscitato all'interno della comunità ecclesiale dalle accuse di abusi sessuali mosse a carico di alcuni *clerici* e dall'atteggiamento, talvolta non adeguatamente sollecito nel punire siffatti crimini, assunto dalla Gerarchia; adeguare le disposizioni canoniche alla legislazione statale; far sì che la cd. opinione pubblica torni a nutrire fiducia nella Chiesa cattolica, in particolare in quella statunitense<sup>268</sup>.

La volontà dei vescovi americani di perseguire queste finalità si è inizialmente tradotta, però, in prescrizioni non rispondenti pienamente ai principi generali dell'ordinamento canonico. Lo dimostra la circostanza che la S. Sede – chiamata, ai sensi della vigente normativa codiciale<sup>269</sup>, ad approvare le disposizioni elaborate dalla Conferenza Episcopale Statunitense – abbia, in un primo momento, rifiutato la *recognitio*, *recognitio* concessa successivamente, ma solo dopo che le *Norme essenziali* erano state ampiamente modificate.

La decisione iniziale della S. Sede di non concedere la *recognitio* è stata determinata: dalla imprecisione terminologica del lessico legislativo (si rilevava soprattutto la mancanza di una nozione certa ed univoca di «violenza sessuale»); dal timore che alcuni organi di nuova istituzione, in primo luogo i cd. Consigli di riesame diocesani (su tali organi torneremo *infra*), potessero sminuire l'autorità dell'Ordinario; dalla preoccupazione che ai chierici accusati di pedofilia ed efebofilia non venisse consentito un adeguato esercizio del diritto di difesa<sup>270</sup>. Per superare siffatte obiezioni le *Norme essenziali*

<sup>267</sup> Il testo di siffatte disposizioni può leggersi in *Ius Ecclesiae*, 1996, pp. 390 ss. In dottrina, cfr. JOHN A. ALESSANDRO, *Canonical delicts involving sexual misconduct and dismissal from the clerical state. A background paper*, in *Ius Ecclesiae*, 1996, pp. 173 ss.; JOSÉ BERNAL, *Las Essential Norms de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos sobre abusos sexuales cometidos por clérigos. Intento de solución de una crisis*, in *Ius canonicum*, 2007, pp. 690-697.

<sup>268</sup> Sul disorientamento suscitato all'interno della comunità ecclesiale statunitense dai crimini di pedofilia ed efebofilia commessi dai chierici, cfr. il *Rapporto sulla crisi della Chiesa cattolica negli Stati Uniti*, documento redatto nel 2003 dal Consiglio nazionale del riesame (il *Rapporto* può leggersi in *Il regno-documenti*, 7/2004, pp. 224 ss.).

<sup>269</sup> Il can. 455, §2, stabilisce, è risaputo, che i decreti emanati dalla Conferenza Episcopale «non ottengono forza obbligatoria se non vengono legittimamente promulgati, dopo essere stati autorizzati dalla Sede Apostolica» (la norma non ha specifica rispondenza nel C.C.E.O.).

<sup>270</sup> Su siffatte motivazioni, cfr. *Presentazione*, in *Enchiridion Vaticanum*, vol. 21, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2005, pp. XI s.; CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Lettera *With your letter* (14 ottobre 2002),

sono state sottoposte a revisione da parte di un'apposita Commissione<sup>271</sup> e nuovamente approvate, con le modifiche apportate dalla Commissione stessa, dall'Assemblea plenaria della Conferenza Episcopale (13 novembre 2002)<sup>272</sup>; nel concedere la *recognitio* la S. Sede ha sottolineato come le disposizioni in oggetto tutelino i diritti fondamentali della persona umana, in specie il diritto del minore al benessere fisio-psichico ed il diritto dell'accusato ad essere considerato innocente finché non venga provato il contrario attraverso un equo processo rispettoso del principio del contraddittorio<sup>273</sup>.

L'analisi comparativa delle due versioni delle *Norme essenziali*<sup>274</sup>, composte nella stesura definitiva da un *Preambolo* e da tredici articoli, rende evidente come si sia posta grande attenzione nel cercare di eliminare gli inconvenienti individuati dalla S. Sede<sup>275</sup>. Larga parte del *Preambolo* è dedicata, invero, al concetto di violenza sessuale, in ordine al quale viene puntualizzato che, stante la diversità di definizioni esistenti nell'ambito del diritto secolare, si è preferito prescindere completamente da esso ed individuare le fattispecie da sanzionare attraverso il riferimento al diritto divino, in particolare al sesto Comandamento del Decalogo<sup>276</sup>. Deve ritenersi illecita, perciò, continua il

---

*ivi*, pp. 840-845. Cfr. anche G. Mc., *La revisione e il riconoscimento*, in *Il regno-attualità*, 20/2002, p. 662.

<sup>271</sup> La Commissione era composta da otto membri e cioè da quattro vescovi, designati dalla Conferenza Episcopale degli USA, e da quattro esponenti della Curia romana, uno per ciascuno dei dicasteri vaticani competenti *ratione materiae* (la Congregazione per la Dottrina della Fede, la Congregazione per i Vescovi, la Congregazione per il Clero ed il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi).

<sup>272</sup> Nel 2006 la Conferenza Episcopale degli Stati Uniti ha elaborato una nuova versione delle *Norme essenziali*, che ha ricevuto anch'essa la *recognitio* (il nuovo testo delle *Norme essenziali* può leggersi in *Ius canonicum*, 2007, pp. 677 ss.); poiché le differenze rispetto alla stesura precedente appaiono, almeno a nostro giudizio, marginali, nel presente lavoro faremo riferimento al testo del 2002.

<sup>273</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Lettera *With your letter* (8 dicembre 2002), in *Enchiridion Vaticanum*, vol. 21, cit., pp. 1077-1083, ove, nell'approvare le *Norme essenziali*, si precisa che le stesse «aiuteranno a restaurare, dove necessario, la fiducia dei fedeli nei propri pastori, assicurando nello stesso tempo la difesa dell'innocente e la giusta punizione per il colpevole».

<sup>274</sup> Le due stesure delle *Norme essenziali* vengono poste a raffronto in *Il regno-documenti*, 21/2002, pp. 702-706. In queste note indicheremo la stesura definitiva con la locuzione *Norme essenziali riviste*.

<sup>275</sup> Sul punto, cfr. ANTONIO S. SÁNCHEZ GIL, *op. cit.*, pp. 645-650.

<sup>276</sup> Cfr. il *Preambolo* delle *Norme essenziali riviste*, in *Il regno-documenti*, 21/2002, pp. 702 s., ove si afferma che «le trasgressioni in questione stanno in relazione con gli obblighi derivanti dalle leggi divine riguardo la reciproca azione sessuale umana, così come ci sono state trasmesse dal sesto comandamento del Decalogo». Critico nei confronti di siffatta formulazione appare KENNETH E. BOCCAFOLA, *Le norme penali degli USA e la loro applicazione*, in AA.VV., *Processo penale...*, cit., pp. 314-317, il quale rileva che la fattispecie criminosa individuata dalle *Norme essenziali riviste* appare imprecisa ed indeterminata, giacché «non esiste una univoca determinazione del significato di peccato contro il sesto comandamento. Così l'esistenza del delitto può dipendere da una circonlocuzione piuttosto vaga e da una storia non sempre univoca» (p. 317).

*Preambolo*, qualunque violazione esterna e grave di tale precetto posta in essere da un soggetto adulto nei confronti di un minorenne al fine di raggiungere il piacere sessuale: viene specificato, fra l'altro, che, affinché si possa considerare verificata una violenza sessuale, non solo non è necessario che sia intercorso un rapporto completo, ma non si richiede nemmeno che tra abusante ed abusato vi sia stato un contatto fisico (le *Norme essenziali* hanno accolto, quindi, l'amplissima nozione di violenza sessuale delineata dal *Sacramentorum sanctitatis* – cfr. *supra*, al par. 7); né è essenziale che l'abusante abbia fatto ricorso alla forza<sup>277</sup>.

Dopo aver preliminarmente fornito siffatte indicazioni circa il concetto di violenza sessuale, le *Norme essenziali* dettano una serie di prescrizioni cui le singole Chiese particolari sono tenute a conformarsi. Viene stabilito, innanzitutto, che ogni diocesi dovrà dotarsi, nel rispetto della normativa canonica generale e del diritto particolare, di linee-guida, redatte in forma scritta, relative ai crimini di pedofilia ed efebofilia commessi dai *clerici* o da altri soggetti che, pur non essendo ordinati, siano comunque titolari di un qualunque incarico all'interno delle strutture ecclesiali (i cd. collaboratori ecclesiastici): tali linee-guida, così come le loro eventuali modifiche, dovranno essere approvate dalla Conferenza Episcopale<sup>278</sup>.

In ogni caso, proseguono le *Norme essenziali*, qualunque sia il disposto delle linee-guida, in ciascuna diocesi verrà costituito il Consiglio di riesame, con il compito di coadiuvare il vescovo nella prevenzione e repressione degli abusi sessuali sui minori. Si precisa, e ciò costituisce una notevole difformità rispetto alla stesura originaria delle *Norme essenziali*, che il Consiglio – composto da almeno cinque membri, in maggioranza laici, di specchiata moralità ed in piena comunione con la Chiesa cattolica<sup>279</sup> – sarà titolare di mere funzioni consultive<sup>280</sup>: viene così ribadito, in conformità ai *desiderata*

---

<sup>277</sup> Cfr. il *Preambolo*..., cit., p. 703, secondo cui «Una colpa canonica contro il sesto comandamento del Decalogo non dev'essere necessariamente un rapporto sessuale completo.....Né....deve necessariamente aver comportato forza, contatto fisico o una conseguenza dannosa riconoscibile». Sul punto, cfr. JOSÉ BERNAL, *op. cit.*, pp. 708-712, il quale, pur rilevando come il testo del 2006 abbia cercato di individuare in maniera più precisa la fattispecie criminosa oggetto di sanzione, puntualizza che il concetto di abuso sessuale resta, comunque, alquanto indeterminato.

<sup>278</sup> Cfr. l'art. 2 delle *Norme essenziali riviste*, cit., p. 703.

<sup>279</sup> L'art. 5 delle *Norme essenziali riviste*, cit., p. 704, prevede, inoltre, che almeno uno dei membri debba essere un ordinato ed auspica che alle riunioni del Consiglio partecipi il Promotore di Giustizia.

<sup>280</sup> L'art. 4 delle *Norme essenziali riviste*, cit., *loc. ult. cit.*, stabilisce che il Consiglio «funzionerà come un soggetto consultivo confidenziale per il vescovo/eparca nel compimento delle sue responsabilità». Sulla divergenza esistente, al riguardo, tra le due stesure delle *Norme essenziali*, cfr. G.Mc., *op. ult. cit.*, *loc. cit.*; JOSÉ BERNAL, *op. cit.*, pp. 713-715.

della S. Sede, il ruolo centrale del vescovo diocesano detentore della potestà ordinaria propria ed immediata necessaria all'esercizio dell'ufficio di *pastor proprius* della comunità dei fedeli.

Gran parte delle disposizioni in esame è dedicata alla repressione dei crimini sessuali commessi dai *clerici* a danno dei minori, repressione che richiede un'autentica collaborazione tra autorità ecclesiastica ed autorità secolare. Si prevede, al riguardo, il dovere della Gerarchia di comunicare agli organi statuali qualunque *notitia criminis* concernente abusi sessuali su minori: ciò ogniqualvolta siffatta comunicazione costituisca adempimento di un obbligo imposto dalla legislazione civile<sup>281</sup>.

Anche sotto tale aspetto si constata una rilevante diversità rispetto alla prima stesura delle *Norme essenziali*. In origine si era stabilito, infatti, che qualunque denuncia dovesse essere trasmessa all'autorità statale, indipendentemente dal fatto che ciò fosse imposto dalla normativa secolare<sup>282</sup>. Evidentemente, tra le perplessità che hanno indotto la S. Sede a rifiutare la *recognitio* v'era anche il timore che un obbligo configurato in termini così generali potesse compromettere le esigenze di segretezza e/o riservatezza che contraddistinguono in alcuni settori l'ordinamento canonico<sup>283</sup>, sicché si è preferito, in sede di revisione delle *Norme essenziali*, restringere il dovere di cooperazione alle sole fattispecie in cui la mancata comunicazione della *notitia criminis* comporterebbe la violazione di una norma statale – in tal modo si è comunque raggiunto uno degli obiettivi principali delle *Norme* e cioè l'adeguamento della legislazione canonica a quella civile (cfr. *supra*) –, rimettendo in tutte le altre ipotesi all'autonomia discrezionale dell'Ordinario la decisione se contattare, o meno, le autorità secolari<sup>284</sup>.

Relativamente, poi, all'esigenza di assicurare all'accusato l'esercizio del diritto di difesa, le *Norme essenziali* ribadiscono l'obbligo del vescovo di condurre, in presenza di una denuncia, la cd. indagine previa, precisando che qualora dalla predetta indagine emerga il *fumus boni iuris*<sup>285</sup>, dovrà

---

<sup>281</sup> L'art. 11 delle *Norme essenziali riviste*, cit., p. 705, afferma che «La diocesi/eparchia aderirà a tutte le leggi civili in vigore, rispetto al riferire le denunce di violenza sessuale su minori alle autorità civili».

<sup>282</sup> Antecedentemente alla revisione le *Norme essenziali* stabilivano, all'art.10, che «La diocesi/eparchia riferirà alle autorità pubbliche ogni denuncia (a meno che non sia tutelata dal segreto canonico) di violenza sessuale su una persona che è attualmente minorenn» (cfr. *Il regno-documenti*, 21/2002, p. 705).

<sup>283</sup> Probabilmente il riferimento alla tutela del segreto canonico contenuto nell'art.10 (cfr. *supra*, alla nota precedente) non è stato ritenuto idoneo ad evitare, nel futuro, possibili inconvenienti.

<sup>284</sup> Sul punto, cfr. le osservazioni di G.Mc., *op.ult.cit.*, *loc.cit.*

<sup>285</sup> Va rilevato che il testo del 2006 rimarca, all'art. 6, come nello svolgimento dell'indagine previa debba essere pienamente applicato il principio della presunzione di innocenza dell'accusato.

procedersi ad un duplice adempimento: informare la Congregazione per la Dottrina della Fede; adottare a carico dell'accusato le misure cautelative previste dalla legislazione codiciale (ad es., l'allontanamento dal ministero sacerdotale o dall'ufficio ricoperto, oppure l'imposizione di dimorare in un determinato luogo, etc.)<sup>286</sup>.

Non è stato mantenuto, quindi, il principio, contenuto nella prima redazione delle *Norme essenziali*, secondo cui la semplice presentazione di una denuncia – l'unico requisito richiesto era che fosse «attendibile» – avrebbe comportato l'immediata sospensione dell'accusato da qualsiasi ministero od incarico, senza che fosse necessario alcun accertamento preliminare<sup>287</sup>. Siffatta statuizione configurava una procedura straordinaria non rispettosa della presunzione di innocenza (presunzione non a caso richiamata dalla Congregazione per i Vescovi nella lettera con cui è stata concessa la *recognitio*)<sup>288</sup>, sicché appare condivisibile, almeno a nostro giudizio, la decisione di eliminarla e di prevedere l'applicazione della normativa generale concernente l'indagine previa e l'eventuale adozione di misure cautelari.

L'eliminazione della disposizione inerente alla sospensione automatica del presbitero o diacono accusato di pedofilia non ha sminuito, comunque, il rigore complessivo del sistema sanzionatorio previsto dalla disciplina *de qua*. Le *Norme essenziali*, dopo aver richiamato il *motu proprio Sacramentorum sanctitatis* relativamente al concorso di competenza tra la Congregazione per la Dottrina della Fede e l'Ordinario locale, nonché alla possibilità che quest'ultimo chieda alla Congregazione l'autorizzazione a perseguire il *clericus* nonostante la decorrenza del termine di prescrizione<sup>289</sup> (cfr. *supra*, al par. 7), stabiliscono che qualora venga accertato che un ordinato *in sacris* si è reso colpevole anche di un singolo abuso sessuale a danno di un minore, la sanzione irrogata dovrà obbligatoriamente implicare la rimozione permanente dal ministero sacerdotale e potrà consistere finanche nella dimissione dallo stato clericale<sup>290</sup>. Nel caso in cui l'età avanzata del *clericus* o la sua salute

---

<sup>286</sup> Cfr. l'art. 6 delle *Norme essenziali riviste*, cit., p. 704.

<sup>287</sup> Cfr. l'art. 7 della redazione originaria delle *Norme essenziali* (*Il regno-documenti*, 21/2002, p. 704).

<sup>288</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Lettera *With your letter* (8 dicembre 2002), cit., p. 1081.

<sup>289</sup> Cfr. l'art. 8, A, delle *Norme essenziali riviste*, cit., p. 705. Appare critico nei confronti di siffatta disposizione DAMIÁN G. ASTIGUETA, *La persona e i suoi diritti nelle norme sugli abusi sessuali*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, 2004, pp. 677-682. Va rilevato che dalla lettura del testo del 2002 non risulta ben chiaro se l'Ordinario abbia l'obbligo di chiedere alla Congregazione l'emanazione del provvedimento autorizzatorio, o se si tratti di una semplice facoltà; la versione del 2006 ha specificato, almeno così ci pare, che si tratta di una possibilità e non di un dovere.

<sup>290</sup> Cfr. l'art. 8 delle *Norme essenziali riviste*, cit., *loc.ult.cit.* Lo studio su *La natura e l'ampiezza del*

precaria non consentano di comminare la *dimissio*, gli sarà comunque fatto obbligo di condurre «una vita di preghiera e di penitenza»<sup>291</sup> [ci sembra significativo evidenziare come, a differenza della *Carta*, che, dato il suo carattere pastorale, utilizza il verbo “indurre” – cfr. *supra* –, qui la sottoposizione del reo alla sanzione sia configurata come un vero e proprio obbligo dotato di cogenza: *n.d.a.*<sup>292</sup>].».

La disciplina elaborata dalla Conferenza Episcopale Statunitense contempla, infine, la possibilità che il vescovo diocesano agisca in via amministrativa nei confronti del chierico responsabile di crimini sessuali a danno di minori (anche qui è evidente che come modello normativo di riferimento è stato assunto il *Sacramentorum sanctitatis*). Attraverso un provvedimento amministrativo l'Ordinario può rimuovere il colpevole da un ufficio ecclesiastico, oppure limitare l'esercizio delle facoltà di cui il chierico è titolare in virtù dell'*ordo sacer*<sup>293</sup>; si prevede, inoltre, che in ipotesi eccezionalmente gravi possa essere chiesto al Pontefice di irrogare *ex officio* la pena della dimissione<sup>294</sup>.

---

*problema della violenza sessuale sui minori compiuta da preti cattolici e diaconi negli Stati Uniti* (cfr. *supra*, alla nota n. 259) auspica che qualora un vescovo diocesano non ponga la dovuta energia nell'irrogare le sanzioni previste dalle *Norme essenziali riviste*, gli altri vescovi intervengano attraverso la «correzione fraterna» (cfr. *Il regno-documenti*, 6/2004, p. 170); considerazioni analoghe sono contenute nel citato *Rapporto sulla crisi della Chiesa cattolica negli Stati Uniti* (cfr. *supra*, alla nota n. 268), ove si lamenta che «di fronte al problema della violenza sessuale su minori da parte di membri del clero, la correzione fraterna – un processo privato nel quale i vescovi possono criticarsi a vicenda – è sempre stata l'eccezione, non la regola» (cfr. *Il regno-documenti*, 7/2004, p. 255). In dottrina, cfr. KENNETH E. BOCCAFOLA, *op. cit.*, pp. 313 s., il quale dissente dal contenuto della norma, osservando come l'aver previsto un'unica tipologia di sanzione, che, conseguentemente, verrà comminata indipendentemente dalla gravità della condotta criminosa posta in essere dal chierico, «sembra contrastare il principio della proporzionalità tra pena e delitto»; l'Autore sottolinea, inoltre, come non sia ben chiara la differenza tra la rimozione permanente dal ministero sacerdotale e la dimissione dallo stato clericale (*op. cit.*, pp. 320-322).

<sup>291</sup> Cfr. l'art. 8, B, delle *Norme essenziali riviste*, cit., *loc.ult.cit.*

<sup>292</sup> L'art. 8, B, delle *Norme essenziali riviste*, cit., *loc.ult.cit.*, stabilisce che «il colpevole dovrà [il corsivo è nostro: *n.d.a.*] condurre una vita di preghiera e di penitenza».

<sup>293</sup> Cfr. l'art. 9 delle *Norme essenziali riviste*, cit., *loc.ult.cit.* Il testo del 2006 precisa che siffatti provvedimenti amministrativi devono essere conformi, comunque, alle prescrizioni del diritto universale. Nonostante questa precisazione, appare critico nei confronti della disposizione *de qua* JOSÉ BERNAL, *op. cit.*, p. 718, il quale ritiene che «la potestad de gobierno descrita en el n. 9 es excesiva. Puede dar lugar a medidas muy duras sin que llegue a probarse el delito y con un grado de discrecionalidad mucho más amplio que el propio del ámbito penal».

<sup>294</sup> Così stabilisce l'art. 10 delle *Norme essenziali riviste*, cit., *loc.ult.cit.* Il Consiglio nazionale del riesame – su siffatto organo, cfr. *supra* – ha sottolineato come il principio della cd. «tolleranza zero» sia «essenziale per il ristabilimento della fiducia dei laici nella gerarchia della Chiesa» (cfr. il *Rapporto sulla crisi della Chiesa cattolica negli Stati Uniti*, cit., p. 237). Cfr. anche JOSÉ BERNAL, *op. cit.*, pp. 720 e 722 s., il quale sottolinea che «Sólo en los casos gravísimos y muy claros estará justificado recurrir a esta medida» (p.720).

Ci siamo già soffermati (cfr. *supra*, al par. 7) sulle perplessità suscitate in alcuni Autori dalla cd. amministrativizzazione del procedimento di comminazione della *dimissio*. Qui ci limiteremo, perciò, a rilevare come, nonostante i temperamenti introdotti in sede di revisione, le *Norme essenziali* restino improntate ad estremo rigore, tanto da indurre parte della dottrina a ritenere che, sotto il profilo procedurale, esse non rispettino appieno il principio del contraddittorio. Secondo l'orientamento in esame, il cd. giusto processo è contrassegnato dall'equilibrato contemperamento tra la tutela dell'*utilitas publica* ed il rispetto dei diritti dell'imputato: le disposizioni approvate dalla Conferenza Episcopale degli USA privilegierebbero, invece, in qualche misura, l'accusa rispetto alla difesa<sup>295</sup>, configurando un procedimento non pienamente rispondente ai principi del diritto naturale relativi alla tutela dell'imputato, principi il cui rispetto costituisce *condicio sine qua non* perché la sanzione penale possa ritenersi sostanzialmente, oltre che formalmente, giusta.

#### 9. (Segue) *Analisi di alcune significative misure adottate da altre Conferenze Episcopali*

Anche in altri Paesi, pur essi interessati (fortunatamente in misura minore rispetto agli USA) dal fenomeno degli abusi sessuali posti in essere dai ministri di culto, le rispettive Conferenze Episcopali sono intervenute, formulando alcune direttive generali volte a prevenire ed a sanzionare i crimini di ordine sessuale commessi dagli *ordinati in sacris*<sup>296</sup>. Un'analisi comparativa di siffatte direttive consente di individuare, al di là delle peculiarità derivanti dalle esigenze particolari proprie di ciascuna Nazione, alcuni criteri comuni. Qui prenderemo in considerazione quanto stabilito da alcune Conferenze Episcopali europee (non ci soffermeremo, comunque, sull'Italia, poiché il numero estremamente esiguo di chierici accusati di pedofilia od efebofilia<sup>297</sup>

---

<sup>295</sup> Cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *Contemperamento...*, cit., p. 374, secondo cui «Invece, il principio opposto, il *favor accusatoris* (non del tutto assente dalle *Essential Norms*, 8 dicembre 2002, della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti: cfr. nn. 8-10, 11), è sostanzialmente ingiusto». Sul processo storico attraverso cui si è affermata all'interno dell'ordinamento canonico la presunzione di innocenza dell'imputato, cfr. KENNETH PENNINGTON, *Innocente fino a prova contraria: le origini di una massima giuridica*, in AA.VV., *Processo penale...*, cit., pp. 33 ss.

<sup>296</sup> Cfr. gli orientamenti espressi dalle Conferenze Episcopali Inglese (*Il regno-documenti*, 7/2002, pp. 212-231), Francese (*ivi*, 13/2002, pp. 443-456), Tedesca (*ivi*, 21/2002, pp. 699-701) e Svizzera (*ivi*, 22/2002, p. 746). Su siffatti orientamenti e sulle disposizioni adottate da altre Conferenze Episcopali, cfr. DAMIAN G. ASTIGUETA, *op.cit.*, pp. 623 ss.

<sup>297</sup> Notevole risonanza, anche mediatica, ha avuto la vicenda concernente un presbitero toscano,

ha fatto sì che, almeno per quanto ci risulta, la CEI non abbia emanato alcuna normativa specifica sulla repressione degli abusi sessuali commessi dal clero – sulle disposizioni volte a prevenire le violenze sessuali attraverso una più rigorosa selezione dei seminaristi ci siamo già soffermati *supra*, al par. 6), onde evidenziare similitudini e difformità.

Largamente condivisa appare, innanzitutto, l'idea che occorra rendere più rigidi i criteri di selezione dei candidati all'*ordo sacer*, anche attraverso il ricorso a *tests* psicologici – previsti, comunque, come facoltativi, in quanto la loro effettuazione è subordinata al fatto che il seminarista abbia liberamente accettato di sottoporsi ad essi – ed alla frequenza, obbligatoria, di corsi di psicologia. L'*iter* formativo deve approfondire, in particolare, le tematiche connesse alla dimensione sessuale dell'esistenza, fornendo, tra l'altro, al seminarista gli elementi necessari all'individuazione, nell'ambito della propria struttura di personalità, di eventuali parafilie<sup>298</sup>. A ciò fa da contraltare il dovere di quanti sono preposti alla formazione dei futuri *clerici* di vigilare sul retto equilibrio psicologico dei seminaristi: ciò con particolare riferimento alla presenza di inclinazioni pedofile.

In Gran Bretagna si è auspicata, invero, l'istituzione in ogni seminario di un Coordinatore per la protezione dei minori, le cui valutazioni dovrebbero essere tenute in grande considerazione dal vescovo diocesano qualora sussistano perplessità sull'opportunità di conferire ad un dato individuo l'ordine sacro e tali obiezioni si fondino sull'eventualità che l'individuo *de quo* in futuro possa compiere atti nocivi al benessere fisio-psichico dei minorenni<sup>299</sup>

---

Sac. Lelio C., dimesso dallo stato clericale in quanto ritenuto dall'autorità ecclesiastica colpevole di abusi sessuali su alcune ragazze minorenni, nonché di altri gravi crimini canonici, quali il «falso misticismo» ed il «controllo e dominio delle coscienze»; su questa vicenda, cfr. *Il regno-documenti*, 11/2007, pp. 364 s., 17/2007, p. 536 s. e 21/2008, p. 666.

<sup>298</sup> Cfr. soprattutto le *Linee-guida sulla procedura a proposito delle violenze sessuali sui minori da parte di sacerdoti* approvate dalla Conferenza Episcopale Tedesca – d'ora in avanti indicate come *Linee-guida* –, in particolare l'art. 14 (*Il regno-documenti*, 21/2002, pp. 699 ss.); indicazioni analoghe sono state formulate dalla Conferenza Episcopale Svizzera (*Il regno-documenti*, 3/2003, pp. 102 s.).

<sup>299</sup> Cfr., in merito, le *Raccomandazioni* 9 e 35 allegate al *Rapporto finale sulla revisione delle Linee-guida pastorali e procedurali della Chiesa in Inghilterra e Galles in caso di violenza contro minori* – d'ora in avanti indicato come *Rapporto Nolan* –, *Rapporto* redatto da una Commissione indipendente (composta da laici e da ecclesiastici), presieduta da Lord Nolan, su incarico del Presidente della Conferenza Episcopale d'Inghilterra e Galles (il testo completo del *Rapporto Nolan* e delle *Raccomandazioni* può leggersi in *Il regno-documenti*, 7/2002, pp. 212-231). La Commissione aveva esclusivamente funzioni consultive e propositive, essendo priva di poteri deliberativi; cionondimeno i vescovi britannici hanno attribuito al *Rapporto Nolan* grande rilevanza. Va rilevato, altresì, che la Commissione ha preso in considerazione tutte le violenze contro i minori e non solo quelle di ordine sessuale, anche se risulta evidente che la decisione del Presidente della Conferenza Episcopale di far redigere il *Rapporto* è stata dettata dalla preoccupazione suscitata da alcuni casi di pedofilia ed efebofilia verificatisi nel Regno Unito.

(fra l'altro, al fine di evitare che circostanze quali il trasferimento da una diocesi ad un'altra, e quindi il passaggio da un seminario ad un altro, possano vanificare il sistema di controlli concernente la selezione dei candidati agli ordini sacri, si è sottolineata l'opportunità della realizzazione di una banca-dati di dimensione nazionale nella quale dovrebbero essere raccolti tutti gli elementi di valutazione relativi a quanti aspirano a ricevere il sacramento dell'ordine in un qualunque grado, incluso il diaconato permanente<sup>300</sup>); in Germania si è stabilito che nel caso in cui vi sia fondato motivo di ritenere che un seminarista presenti tendenze pedofile, sia necessario procedere ad un accertamento diagnostico, onde chiarire se siffatte tendenze siano realmente sussistenti<sup>301</sup>.

Grande rilevanza viene attribuita, poi, alla creazione di organi preposti istituzionalmente alla prevenzione e repressione delle violenze sessuali sui minori. La Conferenza Episcopale Tedesca ha previsto che ciascun vescovo diocesano debba designare un fedele – dato il silenzio della disposizione, potrebbe trattarsi indifferentemente, a nostro giudizio, di un laico o di un chierico – competente a ricevere le *notitiae criminis* concernenti abusi sessuali commessi da ministri di culto a danno di minorenni (si precisa che chiunque sia venuto a conoscenza di una violenza sessuale perpetrata su un minore ha il dovere di denunciarla, informandone il fedele *de quo*<sup>302</sup>), nonché a svolgere i primi accertamenti sulla fondatezza, o meno, delle *notitiae* stesse<sup>303</sup>: siffatti accertamenti preliminari devono necessariamente includere anche un colloquio con l'accusato, alla presenza dell'avvocato di quest'ultimo, colloquio del quale va redatto verbale scritto; in ogni caso, il vescovo dev'essere immediatamente informato della presentazione della denuncia e degli sviluppi successivi dell'inchiesta<sup>304</sup>. Qualora l'accusa dovesse risultare non manifestamente infondata, l'Ordinario disporrà la cd. indagine previa affidata, ai sensi della normativa codiciale, ad un *fidelis* incaricato di ciò dall'Ordinario stesso<sup>305</sup>.

Molto analitici e dettagliati appaiono i suggerimenti contenuti nel cd. *Rapporto Nolan*, redatto, lo si è già evidenziato, su richiesta della Conferenza

---

<sup>300</sup> Cfr. il *Rapporto Nolan*, cit., p. 216, nonché la *Raccomandazione* n. 36, in *Il regno-documenti*, 7/2002, p. 226.

<sup>301</sup> Cfr. l'art. 14 delle *Linee-guida*, cit., p. 701.

<sup>302</sup> Cfr. l'art. 1 delle *Linee-guida*, cit., p. 699, secondo cui «Chi viene a conoscenza di una violenza sessuale deve rivolgersi alla persona designata dal vescovo».

<sup>303</sup> Cfr. l'art. 1 delle *Linee-guida*, cit., pp. 699 s.

<sup>304</sup> Secondo l'art. 4 delle *Linee-guida*, cit., p. 700, «Il vescovo sarà informato di qualunque sospetto o fatto».

<sup>305</sup> Cfr. gli artt. 3 e 5 delle *Linee-guida*, cit., *loc.ult.cit.*

Episcopale d'Inghilterra e Galles<sup>306</sup>, suggerimenti – utilizziamo questo termine perché il *Rapporto* non ha valore precettivo, ma semplicemente propositivo – che configurano un sistema di protezione dei minori articolato su un triplice livello di competenze (parrocchiale, diocesano e nazionale).

Traendo spunto da una prassi sorta spontaneamente nell'ambito della comunità dei fedeli, si sottolinea la necessità che in ogni parrocchia sia istituito un Rappresentante parrocchiale per la protezione dei minori con il compito di far sì che i minorenni possano frequentare le strutture ecclesiali senza correre alcun pericolo<sup>307</sup>. I Rappresentanti parrocchiali, prosegue il *Rapporto*, dovrebbero preferibilmente essere scelti tra i laici e la loro nomina andrebbe affidata al Coordinatore diocesano per la protezione dei minori, tenuto, prima di effettuare la designazione, a consultare il *coetus fidelium* appartenente alla parrocchia interessata<sup>308</sup>.

Nell'ambito di ciascuna curia diocesana dovrebbe essere presente, invero, il Coordinatore diocesano per la protezione dei minori, il quale potrebbe essere indifferentemente un laico, anche di sesso femminile, od un chierico, verrebbe nominato dal vescovo diocesano e risponderebbe del proprio operato direttamente a quest'ultimo<sup>309</sup>. I suoi compiti istituzionali, sottolinea il *Rapporto*, dovrebbero consistere essenzialmente nel controllare che le strutture ecclesiastiche presenti all'interno della Chiesa particolare, in primo luogo le parrocchie, attuino concrete misure di protezione dei minorenni, nel favorire l'adozione di siffatte misure e nell'inviare annualmente all'Ordinario una relazione sugli interventi posti in essere al fine di tutelare i minori<sup>310</sup>.

Nel caso in cui, nonostante manchi una vera e propria «rivelazione», cioè una specifica accusa di violenza sessuale avanzata contro un dato ministro di culto, sussista comunque a carico di un *clericus* il cd. sospetto, cioè il timore che si sia reso autore di una violenza sessuale<sup>311</sup>, il Coordinatore sarebbe chiamato a verificare la fondatezza, o meno, di siffatto timore e la conseguente necessità di un intervento tempestivo da parte della Gerarchia: qualora questa indagine preliminare confermi la non manifesta infondatezza del «sospetto», sarebbe necessario avvertire immediatamente il vescovo diocesano – il *Rap-*

---

<sup>306</sup> Cfr. *supra*, alla nota n. 299.

<sup>307</sup> Cfr. la *Raccomandazione* n. 5, in *Il regno-documenti*, 7/2002, p. 222.

<sup>308</sup> Cfr. la *Raccomandazione* n. 6, in *Il regno-documenti*, 7/2002, *loc. ult. cit.*

<sup>309</sup> Cfr. il *Rapporto Nolan*, cit., p. 214, nonché le *Raccomandazioni* nn. 8 e 10, in *Il regno-documenti*, 7/2002, pp. 222 s.

<sup>310</sup> Cfr. le *Raccomandazioni* nn. 10, 13 e 15, in *Il regno-documenti*, 7/2002, p. 223.

<sup>311</sup> Sulla differenza tra «rivelazione» e «sospetto», cfr. il *Rapporto Nolan*, cit., p. 216.

*porto* menziona genericamente le «autorità istituzionali», ma riteniamo che siffatta locuzione debba intendersi come sinonimo dell'autorità episcopale – affinché adottati i provvedimenti ritenuti più opportuni<sup>312</sup> (va precisato che nel caso in cui si sia in presenza di una «rivelazione», l'Ordinario dovrebbe essere informato subitaneamente, senza che sia necessario alcun accertamento preventivo<sup>313</sup>).

Nello svolgimento di siffatte funzioni il Coordinatore diocesano dovrebbe essere coadiuvato da una *Équipe* di gestione della protezione dei minori presieduta da lui stesso e composta da alcuni fedeli della diocesi, laici ed ordinati, da soggetti dotati di competenze specifiche in ordine alle violenze contro l'infanzia, da esperti nelle tecniche di comunicazione, da giurisperiti, nonché dai rappresentanti delle forze di pubblica sicurezza e dei servizi sociali preposti alla tutela dei minorenni; si sottolinea, in particolare, che compito dell'*Équipe* sarebbe, tra l'altro, curare il rapporto con l'opinione pubblica, facendo sì che qualsiasi notizia relativa ad episodi di pedofilia od efebofilia venga diffusa dai mezzi di comunicazione correttamente, senza faziosità o distorsioni<sup>314</sup>.

Viene auspicata, infine, la creazione di un organismo nazionale centralizzato volto a coadiuvare e coordinare le iniziative poste in essere dalle varie diocesi al fine di prevenire e reprimere le violenze sessuali sui minorenni da parte dei *clerici*, organismo per il quale si propone la denominazione di Unità nazionale per la protezione dei minori. L'Unità dovrebbe, tra l'altro, svolgere attività di consulenza «qualificata» su richiesta delle singole Chiese particolari, nonché della Conferenza Episcopale d'Inghilterra e del Galles, alla quale annualmente andrebbe presentata, in ogni caso, una relazione concernente la valutazione complessiva delle iniziative adottate al fine di impedire che vengano commessi crimini sessuali a danno dei minori e di punirne i responsabili<sup>315</sup>; ad essa sarebbe altresì riservato il compito di curare la tenuta e l'aggiornamento della banca-dati nazionale relativa ai candidati all'*ordo sacer* (cfr. *supra*).

Anche in merito al regime sanzionatorio degli abusi sessuali sui minori, sia

---

<sup>312</sup> Cfr. la *Raccomandazione* n. 62, in *Il regno-documenti*, 7/2002, p. 223.

<sup>313</sup> Cfr. la *Raccomandazione* n. 62, cit., *loc.cit.*

<sup>314</sup> Sulla composizione dell'*Équipe* e sulle sue funzioni, cfr. le *Raccomandazioni* nn. 14, 49 e 50, in *Il regno-documenti*, 7/2002, pp. 223 e 227.

<sup>315</sup> Cfr. il *Rapporto Nolan*, cit., p. 215, nonché le *Raccomandazioni* nn. 16 e 19, in *Il regno-documenti*, 7/2002, p. 223. Misure analoghe sono state adottate dalla Conferenza Episcopale Svizzera, che ha previsto l'istituzione di una «Commissione di esperti per le violazioni sessuali» con il compito di svolgere attività consultiva «per quanto riguarda gli aspetti psicologici, giuridici, sociali, morali, teologici e politico-ecclesiali della questione delle violazioni sessuali, e in merito al necessario lavoro di comunicazione pubblica» (cfr. *Il regno-documenti*, 3/2003, p. 103).

in Germania, che nel Regno Unito sono state elaborate disposizioni alquanto articolate.

La Conferenza Episcopale Tedesca ha stabilito che durante lo svolgimento della cd. indagine previa è possibile sospendere l'accusato dall'esercizio del ministero sacerdotale ed eventualmente disporne anche l'allontanamento dal luogo in cui fino a quel momento ha prestato il ministero stesso<sup>316</sup>: ciò a titolo cautelativo, in attesa che venga accertata la colpevolezza, o meno, del chierico.

Una raccomandazione di contenuto analogo è contenuta nel *Rapporto Nolan*, ove si evidenzia l'opportunità che il presbitero o diacono venga posto dal vescovo, su proposta del Coordinatore diocesano e della *Équipe*, in «congedo amministrativo», con l'obbligo di dimorare in una data località scelta dal vescovo stesso<sup>317</sup>. Il *Rapporto*, dopo aver ribadito che, in linea generale, il congedo va disposto solo qualora a carico di un ministro di culto sia stato iniziato un procedimento giudiziario, auspica che esso venga adottato anche in via meramente amministrativa: ciò nei casi in cui sia impossibile, o quantomeno inopportuno, sottoporre il chierico a processo penale giudiziario<sup>318</sup>. La circostanza che obiettivo della misura cautelare *de qua* sia evitare che l'accusato abbia ulteriori contatti con le sue (supposte) vittime rende necessario che ad essa si ricorra ogniqualvolta ciò sia richiesto dall'esigenza di tutelare il benessere fisiopsichico dei minori.

Nell'ipotesi in cui la responsabilità penale del chierico risulti accertata, va irrogata, osserva la Conferenza Episcopale Tedesca, una pena adeguata, perpetua o temporanea, a seconda della gravità della fattispecie criminosa<sup>319</sup> (è stata adottata, quindi, una soluzione diversa da quella fatta propria dalla Conferenza Episcopale degli USA, che ha stabilito che la pena debba implicare necessariamente la rimozione permanente dal ministero sacerdotale – cfr. *supra*, al par. 8): in ogni caso, al colpevole non dev'essere più affidato alcun incarico che, implicando la frequentazione di minorenni, possa determinare il pericolo di una reiterazione degli abusi sessuali<sup>320</sup>. Quest'ultima statuizione trova giustificazione nelle acquisizioni delle scienze psichiatriche

---

<sup>316</sup> Cfr. l'art. 5 delle *Linee-guida*, cit., p. 700.

<sup>317</sup> Cfr. il *Rapporto Nolan*, cit., p. 219, nonché la *Raccomandazione* n. 66, in *Il regno-documenti*, 7/2002, p. 229.

<sup>318</sup> Cfr. la *Raccomandazione* n.66, cit., *loc.cit.*

<sup>319</sup> Cfr. l'art. 11 delle *Linee-guida*, cit., p. 701.

<sup>320</sup> Cfr. l'art. 12 delle *Linee-guida*, cit., *loc.ult.cit.*, secondo cui «Chierici che si siano resi colpevoli di violenze sessuali su minori, una volta scontata la pena, non saranno più inseriti in ambienti di lavoro nei quali possano entrare in contatto con bambini e giovani».

e psicologiche, espressamente richiamate dai vescovi tedeschi, acquisizioni che sottolineano come l'insorgere di tendenze pedofile od efebofile connoti in modo permanente la personalità individuale<sup>321</sup>.

Il *Rapporto Nolan* condivide il principio secondo cui il ministro di culto che si sia reso autore di crimini contro i minori dev'essere allontanato da qualsiasi incarico che possa mettere nuovamente in pericolo il benessere fisico e psichico dei minorenni<sup>322</sup>, ma al tempo stesso pone in risalto l'esigenza che la sanzione venga commisurata in modo equilibrato all'effettiva gravità della violenza commessa, rifuggendo da eccessi rigoristici che potrebbero ledere il principio di equità. Particolare attenzione viene dedicata alla *dimissio*, contestandosi il convincimento – diffusosi in ampi settori della comunità ecclesiale a causa, soprattutto, della risonanza data dai *mass-media* alle accuse di abusi sessuali formulate in vari Paesi nei confronti di alcuni membri del clero – che qualunque crimine posto in essere da un chierico nei confronti di un minore vada punito con la riduzione allo stato laicale<sup>323</sup>. Limitare il ricorso alla dimissione è opportuno, osserva il *Rapporto*, non solo perché richiesto da esigenze equitative, ma anche perché consente alla Gerarchia di controllare l'effettiva condotta tenuta dal *clericus* successivamente all'espiazione della pena: la riduzione allo stato laicale attenua fortemente, infatti, il vincolo di subordinazione gerarchica nei confronti dell'autorità<sup>324</sup> (basti pensare, ad es., all'obbligo «speciale» di prestare obbedienza all'Ordinario ed al Pontefice, obbligo che, ai sensi del can.273 del Codice latino e del can.370 del Codice orientale, concerne esclusivamente gli *ordinati in sacris*).

Si osserva che, in linea di principio, la dimissione dev'essere utilizzata con riferimento alle fattispecie criminose più gravi, essendo bastevole nelle altre ipotesi la sospensione od interdizione dall'esercizio del sacerdozio ministeriale<sup>325</sup>. Viene proposto di prendere in considerazione, quale possibile parametro di giudizio alla cui stregua valutare l'effettiva gravità e pericolosità

---

<sup>321</sup> Cfr. l'art. 9 delle *Linee-guida*, cit., *loc.ult.cit.*, ove si afferma che «Stando alle attuali conoscenze scientifiche, la pedofilia si caratterizza come una tendenza strutturale non alterabile, e l'efebofilia come un disturbo sessuale solo in parte modificabile»; anche i vescovi elvetici hanno posto l'accento sul fatto che i disturbi del comportamento sessuale sono «trattabili, ma non guaribili» (cfr. *Il regno-documenti*, 3/2003, p. 106).

<sup>322</sup> Cfr. il *Rapporto Nolan*, cit., p. 220, nonché la *Raccomandazione* n. 77, in *Il regno-documenti*, 7/2002, p. 230.

<sup>323</sup> Cfr. la *Raccomandazione* n.78, in *Il regno-documenti*, 7/2002, p. 231, ove si legge: «È nostra opinione che la riduzione allo stato laicale sia un passo estremo, non sempre appropriato».

<sup>324</sup> Cfr. la *Raccomandazione* n. 78, cit., pp. 230 s.

<sup>325</sup> Cfr. la *Raccomandazione* n. 79, in *Il regno-documenti*, 7/2002, p. 231.

del reato commesso, l'ammontare della pena inflitta dal giudice civile (utilizziamo qui l'aggettivo «civile» come sinonimo di «statuale»): secondo tale criterio, andrebbe sanzionato con la *dimissio* l'ordinato *in sacris* condannato dall'autorità giudiziaria secolare ad una pena non inferiore a dodici mesi di reclusione<sup>326</sup>.

Si tratta, però, a nostro giudizio, di un parametro assai censurabile, in quanto inapplicabile a quelle fattispecie in cui l'autore del reato sia sfuggito, per una qualunque ragione, alla giustizia statale; in tal modo, inoltre, verrebbe lesa l'autonomia decisionale dell'autorità ecclesiastica – condizionata nelle proprie decisioni da quanto statuito da un giudice appartenente ad un ordinamento, quello statale, profondamente diverso, per natura e finalità, da quello canonico –, con conseguente lesione del principio del libero convincimento.

È evidente come gli estensori del *Rapporto Nolan* abbiano avvertito fortemente la preoccupazione di evitare che la medesima fattispecie criminosa venga valutata in modo radicalmente diverso dal diritto canonico e dall'ordinamento secolare: si è perseguito l'obiettivo di far sì che tra le due sanzioni, quella canonica e quella statale, pur assai dissimili per contenuto e finalità<sup>327</sup>, vi fosse, comunque, una sorta di corrispondenza sostanziale.

Anche altre Conferenze Episcopali hanno affrontato la questione relativa al rapporto con le autorità civili (ad es., la Conferenza Episcopale Statunitense sulle cui determinazioni ci siamo soffermati nel paragrafo precedente), elaborando alcune direttive non prive di interesse. Si sottolinea con insistenza il dovere di comunicare qualsiasi *notitia criminis*, purché, è ovvio, non manifestamente priva di qualsiasi fondamento, al giudice statale, specificandosi come la circostanza che il (presunto) autore della violenza sessuale sia un ordinato *in sacris* non debba in alcun caso costituire una remora<sup>328</sup>. Viene puntualizzato, inoltre, che il ministro di culto accusato di pedofilia od efebofilia dev'essere

---

<sup>326</sup> Cfr. la *Raccomandazione* n.78, cit., p. 231, secondo cui «Se un vescovo, un sacerdote o un diacono è condannato per un reato contro l'infanzia e la sentenza prevede un periodo di 12 mesi o più di carcere, allora è generalmente corretto avviare il processo di riduzione allo stato laicale. L'omissione in questo senso deve essere giustificata».

<sup>327</sup> Sulla natura e finalità della sanzione penale canonica e sulle sue difformità rispetto alla nozione di pena accolta dalla generalità degli ordinamenti statali, cfr. GAETANO LO CASTRO, *Responsabilità e pena...*, cit., pp. 387 ss.

<sup>328</sup> Cfr. l'art. 7 delle *Linee-guida*, cit., p. 701, ove si afferma che «sulla base dei fatti s'informa il pubblico ministero». La Conferenza Episcopale Francese, dopo aver sottolineato come ogni fedele, che sia a conoscenza di violenze sessuali perpetrate a danno di minori, abbia il dovere di informare l'autorità secolare, ha puntualizzato che «non si può e non si deve tener conto della natura del presunto aggressore. Sia un *sacerdote* [il corsivo è nostro: *n.d.a.*], un educatore laico o un familiare la denuncia è obbligatoria» (cfr. *Il regno-documenti*, 13/2002, p.451); in dottrina, cfr. ROBERTO MICOCCHI, «Lutter contre la pédophilie»: *alcune riflessioni sull'azione della Chiesa di Francia negli*

indotto ad autodenunciarsi all'autorità civile: ciò soprattutto qualora la notizia di reato sia stata appresa attraverso modalità – ad es., nell'ambito della confessione sacramentale – che ne impediscono la divulgazione, sicché l'autoaccusa costituisce l'unica via, oltre, ovviamente, alla denuncia presentata dalla vittima, per informare i giudici secolari della commissione dell'abuso<sup>329</sup>.

In effetti, la questione relativa al dovere della Gerarchia di comunicare le informazioni in proprio possesso alla magistratura statale, nonché alla facoltà di quest'ultima di accedere alla documentazione contenuta negli archivi ecclesiastici – soprattutto in quello segreto<sup>330</sup> –, appare assai delicata, particolarmente in ordine alla possibilità che i giudici statuali consultino gli atti concernenti i processi e le inchieste canonici<sup>331</sup>. L'orientamento prevalente, sia all'interno della *societas Ecclesiae*, sia all'interno della comunità politica, sembra attribuire rilevanza prioritaria al rispetto delle esigenze di riservatezza e/o di segretezza che connotano, talvolta, l'ordinamento canonico.

Lo dimostra, ad es., la mancata condivisione da parte della S. Sede dell'orientamento, espresso dalla Conferenza Episcopale Irlandese, favorevole a consegnare all'autorità giudiziaria civile gli atti relativi ai processi ecclesiastici concernenti ministri di culto accusati di violenza sessuale sui minori – la S. Sede ha motivato la propria contrarietà sottolineando che i procedimenti giudiziari celebrati davanti ai tribunali canonici, avendo un oggetto esclusivamente spirituale, sono estranei, *ratione materiae*, agli ambiti sottoposti alla

---

*ultimi anni*, in AA.VV., *Processo penale...*, cit., pp. 582 s. La Conferenza Episcopale Svizzera, pur rilevando che in linea generale non sussiste l'obbligo di trasmettere la *notitia criminis* all'autorità secolare, ha specificato come l'autore della violenza debba essere denunciato al giudice statale tutte le volte in cui ciò costituisca l'unico mezzo per impedire la reiterazione del crimine (cfr. *Il regno-documenti*, 3/2003, p. 104).

<sup>329</sup> Cfr. l'art. 7 delle *Linee-guida*, cit., pp. 700 s., secondo cui «Nei casi accertati di violenza sessuale su minori si consiglia al sospetto di autodenunciarsi sempre che non esista già una denuncia o che il reato non sia caduto in prescrizione»; indicazioni analoghe sono state espresse dai vescovi francesi (cfr. *Il regno-documenti*, 13/2002, *loc.ult.cit.*).

<sup>330</sup> Sugli archivi ecclesiastici e sulle loro modalità di tenuta e consultazione, cfr. i cann. 486-491: norme assai simili sono contenute nei cann. 256-261 del C.C.E.O. (in dottrina, cfr. ADOLFO LONGHITANO, *Gli archivi ecclesiastici*, in *Ius Ecclesiae*, 1992, pp. 649 ss.). Va rilevato che sia il Codice latino, sia quello orientale, rispettivamente ai cann. 489, §2, e 259, §2, prevedono che annualmente vadano distrutti gli atti dei giudizi relativi ai *delicta contra mores*, quindi anche alla pedofilia, qualora i rei siano deceduti o il processo si sia concluso da almeno un decennio (va conservato, comunque, un riassunto dei fatti, riassunto che deve obbligatoriamente contenere il testo della sentenza definitiva). In dottrina, cfr. MAURIZIO MARTINELLI, *Giurisdizione dello Stato e sovranità della Chiesa cattolica. L'inviolabilità dei documenti conservati nell'archivio segreto della curia diocesana*, in AA.VV., *Sovranità della Chiesa...*, cit., pp. 415 ss.; cfr. anche BRUNA MARRO, *Tutela della privacy e registri ecclesiastici*, *ivi*, pp. 381 ss.

<sup>331</sup> Sul punto, cfr. le osservazioni formulate da ERNEST CAPARROS, *La tutela penale dei diritti del soggetto nella società civile e in quella religiosa*, in AA.VV., *Processo penale...*, cit., pp. 268-275.

giurisdizione secolare –; nonché l'analisi di alcune pronunce della magistratura francese, che, sulla base delle difformità esistenti tra il processo penale statale e quello canonico, e facendo riferimento soprattutto al carattere segreto di quest'ultimo, ha escluso che il giudice civile possa sottoporre a sequestro la documentazione inerente ai giudizi svoltisi davanti all'autorità ecclesiastica<sup>332</sup>. Evidentemente, il rispetto delle specificità proprie dell'ordinamento canonico è stato considerato essenziale affinché tra lo Stato e la Chiesa possa instaurarsi quella sincera ed autentica collaborazione che sola può garantire la promozione della persona umana ed il progresso, materiale e spirituale, della collettività nazionale.

#### 10. *Considerazioni riassuntive*

L'analisi della tematica concernente la rilevanza che la *societas Ecclesiae* attribuisce al *bonum spirituale prolis*, analisi certo assai complessa, si è rivelata, a nostro giudizio, di notevole interesse, giacché ha consentito di evidenziare la peculiare sensibilità dell'ordinamento canonico nei confronti della tutela dei minori. Siffatta sensibilità, che, almeno così riteniamo, connota il diritto della Chiesa nella sua totalità, è stata presa in considerazione relativamente a due specifici profili riguardanti: la possibilità che l'incapacità del *coniux-parens* di porre in essere un'attività educativa funzionale al benessere fisio-psichico della prole determini l'invalidità del negozio matrimoniale; l'individuazione dei mezzi attraverso cui l'ordinamento canonico sanziona le condotte criminose lesive del diritto del minore ad uno sviluppo integrale ed armonico della dimensione spirituale ed affettiva.

In ordine al primo profilo, va rilevato come parte della dottrina e della giurisprudenza canonica ritenga che il diritto-dovere di educare i figli rientri nell'oggetto della *tradio-acceptatio* che i nubenti pongono in essere attraverso la manifestazione del consenso matrimoniale: la realizzazione dell'*ordinatio ad prolem*, che in base al diritto divino, naturale e positivo, contraddistingue la dimensione teleologica del patto nuziale, richiede non solo la generazione dei figli ed il loro mantenimento in vita, ma anche il pieno sviluppo della loro personalità attraverso l'opera educativa svolta dai coniugi-genitori. Viene così superata la tesi tradizionale secondo cui nell'ambito del *bonum prolis* rientrebbe esclusivamente la mera *educatio physica* concretizzantesi nell'adozione

---

<sup>332</sup> Sulle divergenze intercorse tra i vescovi irlandesi e la S. Sede, e sull'atteggiamento assunto dai giudici francesi, cfr. *Il regno-attualità*, 8/2002, p. 231.

da parte dei genitori delle misure (ad es., alimentazione ed idratazione) atte a far sì che i figli, una volta generati, sopravvivano.

Il rapporto di coniugio ed il rapporto di filiazione rappresentano due aspetti, distinti, ma connessi, di un'unica realtà, cioè del contenuto giuridico dell'istituto matrimoniale. I coniugi sono titolari, in base alla *lex naturae*, del diritto-dovere di fornire ai figli una formazione etica e spirituale che ne sviluppi le capacità ed attitudini, e dia loro la possibilità, una volta divenuti adulti, di fornire il proprio contributo al buon andamento della convivenza civile: qualora almeno uno dei contraenti sia battezzato, prosegue l'orientamento in esame, il contenuto di siffatta situazione giuridica si amplia – in base al diritto divino positivo –, ricomprendendo anche l'educazione religiosa; è obbligo specifico dei *coniuges-parentes* cattolici educare i figli in conformità alla propria Fede.

Ritenere che il diritto-dovere dei genitori di impartire alla prole un'*educatio moralis-religiosa* rientri nell'essenza del contratto matrimoniale implica necessariamente che la missione educativa vada inclusa tra le cd. *obligationes essentielles*: ciò con ovvie conseguenze in ordine all'individuazione delle ipotesi di nullità del patto nuziale. Dalle considerazioni fin qui svolte discende, infatti, l'invalidità di quel *foedus* in cui uno dei contraenti (od entrambi) si proponga, con una positiva determinazione volitiva, di respingere quale fine del matrimonio la realizzazione del *bonum spirituale prolis*, oppure al momento della celebrazione sia incapace, per ragioni di ordine psichico, di perseguire tale *bonum*. Al fine di evitare che l'istituto matrimoniale assuma una fisionomia eccessivamente elitaria, il che restringerebbe l'ambito di operatività dello *ius connubii*, riconosciuto, in linea generale, dal diritto divino naturale ad ogni individuo, l'indirizzo in parola precisa che l'*incapacitas educandi prolem* non va intesa come mera inabilità del coniuge-genitore ad impartire un'educazione di elevato livello qualitativo sotto il profilo culturale e morale, ma va identificata nella presenza di un disturbo od anomalia psichica che renda impossibile astenersi dal compiere atti lesivi dell'integrità fisio-psichica dei figli.

Rilevanza centrale rivestono, al riguardo, le cd. parafilie, cioè le perversioni sessuali, ed in particolare la pedofilia incestuosa, che, raggruppando in un'unica fattispecie due distinte anomalie comportamentali, appare connotata da una peculiare gravità: nell'ambito della scienza psichiatrica è largamente diffuso, invero, il convincimento che il pedofilo incestuoso sia potenzialmente pericoloso per la salute fisio-psichica della prole, oltre che inabile ad instaurare con la comparte un reale *consortium totius vitae*.

Assai significativa appare una recente pronuncia del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo (Presidente e Relatore Mons. Ficarrota), la quale, aderendo a quanto statuito dalla giurisprudenza rotale, ha ritenuto invalido un matri-

monio a causa dell'incapacità di uno dei coniugi-genitori – nel caso di specie il marito-padre – ad assumere le *obligationes essentielles*, prima fra tutte quella di perseguire il *bonum spirituale prolis*: siffatta incapacità, già sussistente, pur se allo stato latente, al momento della costituzione del legame nuziale, era emersa solo dopo la fine della convivenza coniugale, concretizzandosi in una forma di pedofilia incestuosa ai danni della figlia infante (una bambina di circa quattro anni). Va rilevato, fra l'altro, che il Collegio giudicante è giunto a siffatta conclusione nonostante il perito di ufficio non fosse pervenuto a risultati certi circa la presenza, o meno, di una precisa psicopatologia e nonostante il giudice secolare, chiamato ad accertare eventuali responsabilità penali a carico del marito-padre, avesse pronunciato, sia in primo, che in secondo grado, sentenza assolutoria.

La peculiare attenzione mostrata dai giudici siciliani nei confronti dell'esigenza di tutelare il *bonum spirituale prolis* ci ha indotto, per ragioni di esaustività e di coerenza logica, ad estendere l'indagine ad un altro settore dell'ordinamento canonico, quello concernente le cautele adottate per impedire che il benessere fisio-psichico dei minori venga posto in pericolo a causa di condotte pedofile poste in essere da *clerici*: è noto, infatti, che negli ultimi anni del XX secolo in varie parti del mondo sono state sollevate accuse di pedofilia nei confronti di alcuni membri del clero (in precedenza il fenomeno, pur esistente, appariva assai più circoscritto) e che siffatte accuse hanno suscitato all'interno della società ecclesiale un vivo dibattito inerente alle misure più idonee a prevenire e reprimere gli abusi sessuali a danno dei minori.

L'analisi ha preso in considerazione sia la normativa universale, sia quella particolare, evidenziando, innanzitutto, come sia fortemente avvertita l'esigenza di assicurare una adeguata selezione dei candidati al sacerdozio. La disciplina codiciale, diversi documenti emanati dalla S. Sede, nonché alcune statuizioni di diritto particolare sottolineano la necessità che l'ordine sacro sia conferito esclusivamente a soggetti idonei, sotto il profilo fisico, psichico e morale, allo svolgimento delle delicate funzioni proprie del ministero sacerdotale: viene reputata opportuna, al riguardo, una rigida applicazione delle disposizioni concernenti gli impedimenti e le irregolarità *ab ordinibus recipiendis et exercendis*; si auspica, inoltre, che i seminaristi siano sottoposti a colloqui psicoanalitici ed a *tests* psicologici (ovviamente, previo consenso degli stessi). Grande importanza è attribuita, altresì, all'istituzione in ogni diocesi, nonché a livello nazionale, di appositi organi preposti a far sì che le strutture ecclesiali costituiscano per i minorenni un «ambiente sicuro».

Relativamente, poi, alla repressione delle violenze sessuali perpetrate dai chierici a danno dei minori, il regime sanzionatorio previsto dall'ordinamento canonico appare estremamente rigoroso: ciò in ordine sia ai profili di diritto

sostanziale, sia ai profili di diritto processuale.

Il *motu proprio* pontificio *Sacramentorum sanctitatis tutela* – emanato il 30 aprile del 2001 e successivamente più volte modificato ed integrato –, oltre ad estendere la fisionomia del crimine di pedofilia, qualificando tale qualunque violazione del sesto precetto del Decalogo commessa da un *clericus* con un individuo infradiciottenne ed annullando così la distinzione tra la condotta pedofila e quella efebofila, ha stabilito un termine di prescrizione particolarmente lungo con il chiaro intento di far sì che l'autore del reato possa essere perseguito anche qualora sia decorso un notevole lasso di tempo dalla commissione dell'evento delittuoso: si è previsto, infatti, che il crimine di pedofilia si prescriva nel termine di dieci anni, termine che decorre, però, non dal momento della commissione del delitto, come disposto ordinariamente dalla normativa codiciale, bensì dal giorno in cui la vittima ha compiuto il diciottesimo anno di età; eccezionalmente l'autore del reato potrebbe essere punito anche nel caso in cui il termine di prescrizione sia decorso. Si è ammessa, altresì, la possibilità che il ministro di culto reo di abusi sessuali nei confronti di un soggetto minorenne venga sottoposto a sanzione penale sia tramite la procedura giudiziale, sia tramite il procedimento amministrativo: ciò anche quando la pena da infliggere sia la dimissione dallo stato clericale (si tratta di una deroga assai rilevante alla disciplina codiciale, che vieta di irrogare la *dimissio* in via amministrativa, e ciò spiega le perplessità manifestate, al riguardo, da una parte della dottrina).

Analogo rigore contraddistingue il diritto particolare – in specie la disciplina stabilita dalla Conferenza Episcopale degli USA –, che, nel dare attuazione e specificazione alle disposizioni universali, puntualizza sovente come, indipendentemente dalla sanzione, temporanea, o perpetua, inflitta, sia indispensabile che il *clericus* che si sia macchiato anche di una sola violenza sessuale nei confronti di un soggetto minorenne non ricopra più, all'interno dell'organizzazione ecclesiastica, alcun incarico od ufficio che lo ponga in contatto con minori. Viene posta in evidenza, inoltre, l'importanza della collaborazione con le autorità civili, collaborazione che, se non può pregiudicare il rispetto delle esigenze di riservatezza e/o segretezza proprie, talvolta, dell'ordinamento canonico, deve, comunque, essere sincera e costruttiva, onde far sì che, di regola, le *notitiae criminis* di cui la Gerarchia è venuta a conoscenza siano trasmesse alla magistratura statale e che, conseguentemente, si realizzi una *sana cooperatio* tra società ecclesiale e comunità politica.